

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

**PARTE SECONDA**

**ATTI  
DEL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Decreto 4 marzo 1998, n. 131.**

**Espropriazione immobili per sistemazione viaria villaggio di Amay II° lotto, nel Comune di SAINT-VINCENT.  
Decreto di fissazione indennità.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) Ai fini dell'espropriazione degli immobili siti in Comune di SAINT-VINCENT e ricompresi nella zona Afr7 del P.R.G.C., necessari per i lavori di sistemazione della rete viaria villaggio di Amay II° lotto, l'indennità provvisoria è determinata ai sensi dell'art. 5-bis della legge 08.08.1992, n. 359, come segue:

*ELENCO DITTE*

- 1) CHARRIERE Luigi Giovanni Battista  
nato a SAINT-VINCENT il 01.07.1902  
F. 16 – map. 112 di mq. 178 – sup. occ. mq. 23 – Zona Afr7  
F. 16 – map. 608 di mq. 54 – sup. occ. mq. 1 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 720.175
- 2) VUILLERMINAZ Bruno  
nato ad AOSTA l'11.09.1963 – prop. per 1/2  
VUILLERMINAZ Ugo  
nato ad AOSTA il 13.09.1965 – prop. per 1/2  
(per il subalterno n. 3)  
DUFOUR Roberto  
nato ad AOSTA il 22.10.1968 – prop. per 1/3  
DUFOUR Luciana  
nata ad AOSTA il 12.02.1961 – prop. per 1/3  
PESSION Alina  
nata a VALTOURNENCHE il 04.02.1928 – prop. per 1/3  
(per il subalterno n. 5)  
PEAQUIN Ferdinando  
nato ad ÉMARÈSE il 27.11.1921 – prop. per 1/2  
VUILLERMINAZ Lidia Marcella  
nata a SAINT-VINCENT il 14.07.1922 – prop. per 1/2  
(per il subalterno n. 2)  
SERIS Monica  
nata a SAINT-VINCENT il 08.06.1909 – prop. per 1/1  
(per il subalterno n. 4)

**DEUXIÈME PARTIE**

**ACTES  
DU PRÉSIDENT  
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL**

**Arrêté n° 131 du 4 mars 1998,**

**portant détermination de l'indemnité provisoire pour l'expropriation des immeubles nécessaires au réaménagement de la voirie du village d'Amay (II° lot), dans la commune de SAINT-VINCENT.**

LE PRÉSIDENT  
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) Aux fins de l'expropriation des immeubles nécessaires au réaménagement de la voirie du village d'Amay (II° lot), dans la commune de Saint-Vincent, et compris dans la zone Afr7 du PRGC, l'indemnité provisoire, déterminée au sens de l'art. 5-bis de la loi n° 359 du 8 août 1992, est fixée comme suit :

*LISTE DES PROPRIÉTAIRES*

- CHARRIERE Efraino Silvano  
nato a SAINT-VINCENT il 23.08.1895 – usufr. sconosciuto  
BLANCHOD Maria Rosa  
nata a CHÂTILLON il 05.01.1914 – usufr.  
CHARRIERE Pietro Marino  
nato ad AOSTA il 30.07.1941 – prop. per 1/4  
CHARRIERE Gilda Severina  
nata a CHÂTILLON il 14.12.1934 – prop. per 1/4  
CHARRIERE Elda  
nata a CHÂTILLON il 12.05.1936 – prop. per 1/4  
CHARRIERE Aurelia  
nata ad AOSTA il 17.02.1939 – prop. per 1/4  
(per il subalterno n. 1)  
F. 16 – map. 118 di mq. 39 – sup. occ. mq. 10 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 300.000
- 3) VUILLERMINAZ Bruno  
nato ad AOSTA l'11.09.1963 – prop. per 1/2  
VUILLERMINAZ Ugo  
nato ad AOSTA il 13.09.1965 – prop. per 1/2  
F. 16 – map. 177 di mq. 65 – sup. occ. mq. 19 – Zona Afr7  
F. 16 – map. 99 di mq. 45 – sup. occ. mq. 4 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 690.020
- 4) SERIS Arduino  
nato a SAINT-VINCENT il 20.07.1914 – prop. per 1/1  
(per il subalterno n. 1 e n. 2)

- SERIS Emilio  
nato a SAINT-VINCENT il 10.03.1948 – prop. per 1/1  
(per il subalterno n. 3)  
F. 16 – map. 184 di mq. 47 – sup. occ. mq. 11 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 330.000
- 5) RAVET Egidio  
nato a SAINT-VINCENT il 18.06.1939 – prop. per 1/2  
GORRIS Lidio  
nato a SAINT-VINCENT il 05.09.1933 – prop. per 1/2  
(per il subalterno n. 2)  
CHARRIERE Efraino Silvano  
nato a SAINT-VINCENT il 23.08.1895 – usufr. sconosciuto  
BLANCHOD Maria Rosa  
nata a CHÂTILLON il 05.01.1914 – usufr.  
CHARRIERE Pietro Marino  
nato ad AOSTA il 30.07.1941 – prop. per 1/4  
CHARRIERE Gilda Severina  
nata a CHÂTILLON il 14.12.1934 – prop. per 1/4  
CHARRIERE Elda  
nata a CHÂTILLON il 12.05.1936 – prop. per 1/4  
CHARRIERE Aurelia  
nata ad AOSTA il 17.02.1939 – prop. per 1/4  
(per il subalterno n. 1)  
F. 16 – map. 175 di mq. 147 – sup. occ. mq. 46 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 1.380.000
- 6) DUFOUR Roberto  
nato ad AOSTA il 22.10.1968 – prop. per 1/3  
DUFOUR Luciana  
nata ad AOSTA il 12.02.1961 – prop. per 1/3  
PESSION Alina  
nata a VALTOURNENCHE il 04.02.1928 – prop. per 1/3  
(per il subalterno n. 2)  
PEQUIN Ferdinando  
nato ad ÉMARÈSE il 27.11.1921 – prop. per 1/2  
VUILLERMINAZ Lidia Marcella  
nata a SAINT-VINCENT il 14.07.1922 – prop. per 1/2  
(per il subalterno n. 1)  
F. 16 – map. 116 di mq. 24 – sup. occ. mq. 10 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 300.000
- 7) CHARRIERE Luigi Giovanni Battista  
nato a SAINT-VINCENT il 01.07.1902 – prop. per 1/2  
SERIS Monica  
nata a SAINT-VINCENT il 08.06.1909 – prop. per 1/2  
(per il subalterno n. 1 e n. 2)  
CAMOS Remo  
nato a SAINT-VINCENT il 08.01.1948 – prop. per 1/2  
TREVES Emma  
nata a SAINT-VINCENT il 07.11.1927 – prop. per 1/2  
(per il subalterno n. 3)  
F. 16 – map. 174 di mq. 103 – sup. occ. mq. 51 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 1.530.000
- 8) VUILLERMINAZ Bruno  
nato ad AOSTA il 11.09.1963 – prop. per 1/2  
VUILLERMINAZ Ugo  
nato ad AOSTA il 13.09.1965 – prop. per 1/2  
(per il subalterno n. 1)
- CHARRIERE Bruno  
nato a SAINT-VINCENT il 13.04.1956 – prop. per 1/1  
(per il subalterno n. 2)  
DUFOUR Roberto  
nato ad AOSTA il 22.10.1968 – prop. per 1/3  
DUFOUR Luciana  
nata ad AOSTA il 12.02.1961 – prop. per 1/3  
PESSION Alina  
nata a VALTOURNENCHE il 04.02.1928 – prop. per 1/3  
(per il subalterno n. 3)  
F. 16 – map. 170 di mq. 151 – sup. occ. mq. 10 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 300.000
- 9) CHARRIERE Arduino  
nato a SAINT-VINCENT il 14.02.1943 – prop. per 1/4  
PESSION Luciana  
nata a VALTOURNENCHE il 10.12.1954 – prop. per 1/4  
CHARRIERE Leonardino  
nato a SAINT-VINCENT il 29.11.1950 – prop. per 1/2  
F. 16 – map. 609 di mq. 32 – sup. occ. mq. 10 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 300.000
- 10) CHARRIERE Bruno  
nato a SAINT-VINCENT il 13.04.1956  
F. 16 – map. 610 di mq. 124 – sup. occ. mq. 52 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 1.560.000
- 11) DUFOUR Roberto  
nato ad AOSTA il 22.10.1968 – prop. per 1/3  
DUFOUR Luciana  
nata ad AOSTA il 12.02.1961 – prop. per 1/3  
PESSION Alina  
nata a VALTOURNENCHE il 04.02.1928 – prop. per 1/3  
(per il subalterno n. 2)  
GRIVON Ferruccio  
nato a SAINT-VINCENT il 01.01.1944 – prop. per 1/2  
GRIVON Ivo  
nato ad ÉMARÈSE il 26.12.1947 – prop. per 1/2  
(per il subalterno n. 1)  
F. 16 – map. 165 di mq. 40 – sup. occ. mq. 2 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 60.000
- 12) PAGE Caterina  
nata a SAINT-VINCENT il 09.12.1909 – prop. per 1/3  
VUILLERMINAZ Cecilia Felicita  
nata a SAINT-VINCENT il 28.10.1933 – prop. per 1/3  
VUILLERMINAZ Paola  
nata a SAINT-VINCENT il 31.03.1931 – prop. per 1/3  
(per il subalterno n. 1)  
F. 16 – map. 164 di mq. 28 – sup. occ. mq. 1 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 30.000
- 13) SERIS Pia  
nata a SAINT-VINCENT il 04.02.1948  
F. 16 – map. 163 di mq. 78 – sup. occ. mq. 2 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 60.000
- 14) Accessori comuni ad enti rurali o ad enti rurali ed urbani (Forno)  
F. 16 – map. 176 di mq. 40 – sup. occ. mq. 18 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 540.000

- 15) DUFOR Renato  
nato a SAINT-VINCENT il 17.04.1939  
F. 16 – map. 93 di mq. 116 – sup. occ. mq. 5 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 150.000
- 16) CHARRIERE Bruno  
nato a SAINT-VINCENT il 13.04.1956 – prop. per 1/1  
(per il subalterno n. 1)  
SERIS Arduino  
nato a SAINT-VINCENT il 20.07.1914 – prop. per 1/3  
SERIS Ilda  
nata a SAINT-VINCENT il 24.12.1907 – prop. per 1/3  
SERIS Monica  
nata a SAINT-VINCENT il 08.06.1909 – prop. per 1/3  
(per il subalterno n. 2)  
VUILLERMINAZ Bruno  
nato ad AOSTA l'11.09.1963 – prop. per 1/2  
VUILLERMINAZ Ugo  
nato ad AOSTA il 13.09.1965 – prop. per 1/2  
(per il subalterno n. 3)  
DUFOR Roberto  
nato ad AOSTA il 22.10.1968 – prop. per 1/3  
DUFOR Luciana  
nata ad AOSTA il 12.02.1961 – prop. per 1/3  
PESSION Alina  
nata a VALTOURNENCHE il 04.02.1928 – prop. per 1/3  
(per il subalterno n. 4)  
CAMOS Remo  
nato a SAINT-VINCENT il 08.01.1948 – prop. per 1/2  
TREVES Emma  
nata a SAINT-VINCENT il 07.11.1927 – prop. per 1/2  
(per il subalterno n. 5)  
CORONEL Adele  
nata a SAINT-VINCENT il 27.12.1901

2) In caso di cessione volontaria dei terreni interessati e di contestuale accettazione dell'indennità offerta le indennità di espropriazione saranno soggette alle maggiorazioni prescritte dalle leggi vigenti in materia.

3) Per i terreni ricompresi nelle zone A, B, C, D del P.R.G.C. l'ente erogante l'indennità di esproprio dovrà operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

4) Sono demandati all'ente espropriante gli adempimenti previsti dal comma 1, dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5) Il Sindaco del Comune di SAINT-VINCENT è incaricato, ai sensi di legge, dell'offerta alle ditte espropriande dell'ammontare delle indennità provvisorie determinate con il presente provvedimento, a nome e per conto di questa Presidenza.

Aosta, 4 marzo 1998.

Il Presidente  
VIÉRIN

- CORONEL Caterina  
nata a SAINT-VINCENT il 09.12.1904  
CORONEL Clementina  
CORONEL Giovanni  
CORONEL Orsola  
nata a SAINT-VINCENT il 12.04.1898  
(per il subalterno n. 6)  
CORONEL Vincenzo Stanislao – prop. per 1/1  
(per il subalterno n. 7)  
F. 16 – map. 171 di mq. 92 – sup. occ. mq. 8 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 240.000

- 17) SERIS Monica  
nata a SAINT-VINCENT il 08.06.1909  
F. 16 – map. 515 di mq. 163 – sup. occ. mq. 10 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 300.060

- 18) CORONEL Armando  
nato a SAINT-VINCENT il 09.01.1935 – prop. per 1/2  
CORONEL Eraldo  
nato a SAINT-VINCENT il 07.04.1940 – prop. per 1/2  
(per il subalterno n. 1 e n. 2)  
F. 16 – map. 260 di mq. 88 – sup. occ. mq. 6 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 180.000

- 19) CIVELI Lucia  
nata a SAN GIMIGNANO (SI) il 28.02.1941 – prop. per 1/2  
GAGGELLI Mario  
nato a SAN GIMIGNANO (SI) il 29.08.1933 – prop. per 1/2  
(per il subalterno n. 1 e n. 2)  
F. 16 – map. 259 di mq. 111 – sup. occ. mq. 13 – Zona Afr7  
Indennità: Lire 390.000

2) En cas de cession volontaire des terrains en question et d'acceptation de l'indemnité proposée, les indemnités d'expropriation font l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la matière ;

3) Pour ce qui est des terrains compris dans les zones A, B, C et D du PRGC, l'établissement versant l'indemnité d'expropriation doit procéder à une retenue de 20% à titre d'impôt, aux termes de l'article 11 de la loi n° 413 du 30 décembre 1991 ;

4) L'établissement expropriant est chargé de suivre la procédure prévue par le premier alinéa de l'article 16 du décret n° 504 du 30 décembre 1992 ;

5) Le syndic de la commune de Saint-Vincent est chargé de communiquer aux propriétaires concernés, au sens de la loi, le montant des indemnités provisoires fixées par le présent arrêté au nom et pour le compte de la présidence du Gouvernement régional.

Fait à Aoste, le 4 mars 1998.

Le président,  
Dino VIÉRIN

**Decreto 4 marzo 1998, n. 132.**

**Espropriazione immobili per la costruzione impianto di remineralizzazione acque sorgive e opere di completamento dell'acquedotto comunale, in Comune di ARNAD.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) Ai fini dell'espropriazione degli immobili siti in Comune di ARNAD e ricompresi nella zona «Em» del P.R.G.C., necessari per i lavori di costruzione impianto di remineralizzazione acque sorgive e opere di completamento acquedotto comunale l'indennità provvisoria ed il contributo regionale integrativo, determinati rispettivamente ai sensi della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni e della legge regionale 11.11.1974, n. 44 e successive modificazioni, sono determinati come segue:

**ELENCO DITTE:**

- 1) JANIN Roberto  
nato ad ARNAD il 15.08.1926  
F. 46 – map. 32 di mq. 546 – Pri  
Indennità: Lire 1.906.630  
Contributo reg.le int.: Lire 5.995.430
- 2) FAVRE Francesco  
nato ad AOSTA il 21.05.1946  
F. 46 – map. 33 di mq. 1012 – Pri  
Indennità: Lire 3.533.905  
Contributo reg.le int.: Lire 11.112.410
- 3) CHALLANCIN Ermilia Maria  
nata ad ARNAD il 28.08.1940

2) In caso di cessione volontaria dei terreni interessati e di contestuale accettazione dell'indennità offerta le indennità di espropriazione ed il relativo contributo regionale, ove previsto, saranno soggetti alle maggiorazioni prescritte dalle leggi vigenti in materia.

3) Il Sindaco del Comune di ARNAD è incaricato, ai sensi di legge, dell'offerta alle ditte espropriande dell'ammontare delle indennità provvisorie determinate con il presente provvedimento, a nome e per conto di questa Presidenza.

Aosta, 4 marzo 1998.

Il Presidente  
VIÉRIN

**Decreto 4 marzo 1998, n. 134.**

**Arrêté n° 132 du 4 mars 1998,**

**portant expropriation d'immeubles en vue de la construction d'une installation pour la reminéralisation des eaux de source, et de l'achèvement du réseau communal d'adduction d'eau, dans la commune d'ARNAD.**

LE PRÉSIDENT  
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) Aux fins de l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux de construction d'une installation pour la reminéralisation des eaux de source et d'achèvement du réseau communal d'adduction d'eau, dans la commune d'ARNAD, et compris dans la zone Em du PRGC, l'indemnité provisoire et la subvention régionale complémentaire, déterminées respectivement au sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée, sont fixées comme suit :

**LISTE DES PROPRIÉTAIRES :**

- JANIN Davide  
nato ad AOSTA il 27.12.1976  
JANIN Maria  
nata ad AOSTA il 03.03.1955  
F. 45 – map. 16 di mq. 33 – I  
Indennità: Lire 1.090  
Contributo reg.le int.: Lire 51.405
- 4) BAUDIN Natalina  
nata ad ARNAD il 24.12.1932  
F. 45 – map. 819 di mq. 9 – C  
Indennità: Lire 5.095  
Contributo reg.le int.: Lire 40.280

2) En cas de cession volontaire des terrains en question et d'acceptation de l'indemnité proposée, les indemnités d'expropriation et l'éventuelle subvention régionale font l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la matière ;

3) Le syndic de la commune d'ARNAD est chargé de communiquer aux propriétaires concernés, au sens de la loi, le montant des indemnités provisoires fixées par le présent arrêté au nom et pour le compte de la présidence du Gouvernement régional.

Fait à Aoste, le 4 mars 1998.

Le président,  
Dino VIÉRIN

**Arrêté n° 134 du 4 mars 1998,**

**portant constitution du Comité régional de l'Euro.**

**Costituzione Comitato Regionale per l'Euro.**  
**IL PRESIDENTE**  
**DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**NELLE SUE FUNZIONI PREFETTIZIE**

Omissis

decreta

1) È costituito il Comitato per l'Euro, il quale è composto come segue:

*Presidente:*

- Prof. Dino VIÉRIN, Presidente della Giunta regionale in qualità di Prefetto;

*Componenti:*

- Dott. Angelo LEGGIO – rappresentante del Ministero delle Finanze;
- Dott.ssa Onorata ANGHILANTE – rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
- Dott. Andrea ANDRUET – rappresentante Coordinamento Sovraintendenza agli Studi;
- Sig. Giorgio LORENZINI – rappresentante del Comune di AOSTA;
- Sig. Diego EMPEREUR – rappresentante dell'Associazione dei Sindaci;
- Dott.ssa Nadia PETTERLE – rappresentante dell'Assessorato Industria, Artigianato ed Energia – o, in caso di assenza o impedimento, la Dott.ssa Paola IPPOLITO;
- Dott. Arnaldo ROSSI – rappresentante della Banca d'Italia – o, in caso di assenza o impedimento, la Dott.ssa Emma BOTTO;
- Rag. Luigi BORINATO – rappresentante Ufficio Tesoreria del Comune di AOSTA;
- Dott. Ermanno GIACOSA e il Sig. Paolo LUPO – rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana;
- Dott. Aurelio MARGUERETTAZ – rappresentante dell'Assocredito Valdostana;
- Rag. Angelo BIAGINI – rappresentante dell'Associazione Valdostana Industriali;
- Sig. Virgilio DUNOYER – rappresentante dell'Associazione Agricoltori della Valle d'Aosta;
- Rag. Aldo ZAPPATERRA – rappresentante delle Associazioni Artigiane;

**LE PRÉSIDENT**  
**DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL**  
**EN SA QUALITÉ DE PRÉFET**

Omissis

arrête

1) Est constitué le Comité régional de l'Euro, qui se compose comme suit :

*Président :*

- M. Dino VIÉRIN, président du Gouvernement régional, en sa qualité de préfet ;

*Membres :*

- M. Angelo LEGGIO – représentant du Ministère des finances ;
- Mme Onorata ANGHILANTE – représentante du Ministère du trésor, du budget et de la programmation économique ;
- M. Andrea ANDRUET – représentant de la Coordination de la surintendance des écoles ;
- M. Giorgio LORENZINI – représentant de la commune d'AOSTE ;
- M. Diego EMPEREUR – représentant de l'Association des syndicats ;
- Mme Nadia PETTERLE – représentante de l'Assessorat régional de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, Mme Paola IPPOLITO ;
- M. Arnaldo ROSSI – représentant de la «Banca d'Italia» ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, Mme Emma BOTTO ;
- M. Luigi BORINATO – représentant de la trésorerie de la commune d'AOSTE ;
- MM. Ermanno GIACOSA et Paolo LUPO – représentants de l'«Associazione Bancaria Italiana» ;
- M. Aurelio MARGUERETTAZ – représentant de l'«Assocredito Valdostana» ;
- M. Angelo BIAGINI – représentant de l'Association valdôtaine des industriels ;
- M. Virgilio DUNOYER – représentant de l'Association des agriculteurs de la Vallée d'Aoste ;
- M. Aldo ZAPPATERRA – représentant des associations des artisans ;
- M. Giancarlo VIOLA – représentant de l'«ASCOM -

- Sig. Giancarlo VIOLA – rappresentante dell'ASCOM – Confcommercio Associazione regionale del Commercio, Turismo e Servizi della Valle d'Aosta;
- Sig. Carlo COTTONI – rappresentante della F.A.COM. Confesercenti;
- Sig.ra RASO Romina – rappresentante del Collegio Infermieri Professionali;
- Ing. Corrado COMETTO – rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri;
- Dott. Silvio LAURENCET e Rag. Walter PIVATO – rappresentanti dell'Associazione Professionisti e Artisti della Valle d'Aosta;
- Sig. Raffaele STATTI – rappresentante sindacale U.I.L.;
- Sig. Firmino CURTAZ – rappresentante sindacale SAVT;

2) il Comitato regionale per l'Euro deve nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da non più di sette membri;

3) l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 4 marzo 1998.

Il Presidente  
VIÉRIN

**Decreto 6 marzo 1998, n. 135.**

**Determinazione dell'indennità provvisoria dovuta per l'occupazione dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di rifacimento ponte alla progressiva km. 2+030 della S.R. n. 18 di Pila, in Comune di CHARVENSOD.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) Ai fini dell'espropriazione degli immobili siti in Comune di CHARVENSOD e ricompresi nelle zone «Eb» del P.R.G.C. necessari per i lavori di rifacimento ponte alla progressiva km. 2+030 della S.R. n. 18 di Pila, l'indennità provvisoria ed il contributo regionale integrativo, sono determinati rispettivamente ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, come segue:

- 1) MONTROSSET Ettore  
nato ad ÉTROUBLES il 03.12.1928  
MONTROSSET Oreste  
nato ad ÉTROUBLES il 24.04.1926  
F. 8 – n. 110 – sup. occ. mq. 25 – zona Eb – coltura I

Confcommercio» association régionale du commerce, du tourisme et des services de la Vallée d'Aoste ;

- M. Carlo COTTONI – représentant de la «FACOM Confesercenti» ;
- Mme Romina RASO – représentante du Conseil des infirmiers professionnels ;
- M. Corrado COMETTO — représentant de l'Ordre des ingénieurs ;
- MM. Silvio LAURENCET et Walter PIVATO – représentants de l'Association des professionnels et des artistes de la Vallée d'Aoste ;
- M. Raffaele STATTI – représentant syndical de l'UIL ;
- M. Firmino CURTAZ – représentant syndical du SAVT.

2) Le Comité régional de l'Euro doit nommer en son sein un Comité exécutif composé de sept membres au maximum ;

3) Le Cabinet de la présidence du Gouvernement régional de la Vallée d'Aoste est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 4 mars 1998.

Le président  
Dino VIÉRIN

**Arrêté n° 135 du 6 mars 1998,**

**portant détermination de l'indemnité provisoire pour l'expropriation des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement d'un pont situé au PK 2 + 030 de la RR n° 18 de Pila, dans la commune de CHARVENSOD.**

LE PRÉSIDENT  
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) Aux fins de l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement d'un pont situé au PK 2 + 030 de la RR n° 18 de Pila, dans la commune de CHARVENSOD, et compris dans la zone Eb du PRGC, l'indemnité provisoire et la subvention régionale complémentaire, déterminées respectivement au sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée, sont fixées comme suit :

- F. 8 – n. 126 – sup. occ. mq. 11 – zona Eb – coltura I
- F. 8 – n. 128 – sup. occ. mq. 291 – zona Ea – coltura Bc
- Indennità: L. 161.200
- Contributo reg. int.vo: L. 1.363.220

- 2) **BORBEO** Luigia  
nata ad AOSTA il 12.11.1942  
**DUCLOS** Giulio  
nato a VALPELLINE il 09.01.1941  
F. 8 - n. 113 - sup. occ. mq. 76 - zona Eb - coltura I  
Indennità: L. 2.430  
Contributo reg. int.vo: L.118.460
- 3) **LUCIANAZ** Paolina  
nata a CHARVENSOD il 13.02.1927  
F. 8 - n. 130 - sup. occ. mq. 46 - zona Eb - coltura I  
F. 8 - n. 131 - sup. occ. mq. 279 - zona Eb - coltura Bc  
F. 8 - n. 132 - sup. occ. mq. 2 - zona Eb - coltura I  
F. 8 - n. 210 - sup. occ. mq. 75 - zona Eb - coltura Bac  
Indennità: L. 192.780  
Contributo reg. int.vo: L. 1.668.320
- 4) **SAVIOZ** Elio  
nato ad AOSTA il 02.04.1952  
**SAVIOZ** Elviro  
nato ad AOSTA il 01.01.1948

2) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei terreni interessati, le indennità di espropriazione ed il relativo contributo regionale, ove previsto, saranno soggetti alle maggiorazioni previste dalle leggi in materia;

3) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino della Regione e nel Foglio Annunzi Legali della Regione e l'ammontare delle indennità determinate con il presente provvedimento verrà comunicato ai proprietari espropriandi a cura del Servizio Espropriazioni e usi civici dell'Amministrazione regionale.

Aosta, 6 marzo 1998.

Il Presidente  
VIÉRIN

**Decreto 6 marzo 1998, n. 136.**

**Espropriazione immobili per i lavori di ristrutturazione e potenziamento acquedotto in loc. Charbonnière e costruzione opera di presa in loc. Le Pré, nel Comune di AVISE.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) Ai fini dell'espropriazione degli immobili siti in Comune di AVISE e ricompresi nella zona «E» del P.R.G.C., necessari per i lavori di ristrutturazione e potenziamento acquedotto in località Charbonnière e costruzione opera di presa in località Le Pré, l'indennità provvisoria ed il contri-

- SAVIOZ** Ettore  
nato ad AOSTA il 27.12.1956  
**SAVIOZ** Marino  
nato ad AOSTA il 13.03.1949  
**SAVIOZ** Ottavio  
nato ad AOSTA il 13.02.1963  
F. 8 - n. 174 - sup. occ. mq. 141 - zona Ea - coltura I e Bam  
Indennità: L. 23.850  
Contributo reg. int.vo: L. 341.900
- 5) **LUCIANAZ** Angiolina  
nata ad AOSTA il 14.06.1941  
**LUCIANAZ** Damiano  
nato ad AOSTA il 19.11.1937  
**LUCIANAZ** Emilio  
nato ad AOSTA il 06.09.1936  
**LUCIANAZ** Lidia  
nata ad AOSTA il 24.01.1940  
F. 8 - n. 169 - sup. occ. mq. 40 - zona Eb - coltura I e Bam  
Indennità: L. 11.220  
Contributo reg. int.vo: L. 121.940

2) En cas de cession volontaire des terrains en question et d'acceptation de l'indemnité proposée, les indemnités d'expropriation et l'éventuelle subvention régionale font l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la matière ;

3) Le présent arrêté est publié par extraits au Bulletin officiel et au Bulletin des annonces légales de la Région. Le montant des indemnités fixé par le présent arrêté est communiqué aux propriétaires concernés par le Service des expropriations et des droits d'usage de l'Administration régionale.

Fait à Aoste, le 6 mars 1998.

Le président,  
Dino VIÉRIN

**Arrêté n° 136 du 6 mars 1998,**

**portant expropriation d'immeubles en vue du réaménagement et du développement du réseau d'adduction d'eau au lieu-dit Charbonnière et de la construction d'une installation de captage au lieu-dit Le Pré, dans la commune d'AVISE.**

LE PRÉSIDENT  
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) Aux fins de l'expropriation des immeubles nécessaires au réaménagement et au développement du réseau d'adduction d'eau au lieu-dit Charbonnière et à la construction d'une installation de captage au lieu-dit Le Pré, dans la commune d'AVISE, et compris dans la zone E du PRGC, l'indemnité provisoire et la subvention régionale complémentaire, déter-

buto regionale integrativo, determinati rispettivamente ai sensi della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni e della legge regionale 11.11.1974, n. 44 e successive modificazioni, sono determinati come segue:

**ELENCO DITTE**

- 1) MARTINOD Dino  
nato ad AOSTA il 14.07.1956 – prop. per 1/4  
MARTINOD Mirco  
nato ad AOSTA il 15.03.1960 – prop. per 1/4  
MARTINOD Riccardo  
nato ad AOSTA il 30.06.1953 – prop. per 1/4  
MARTINOD Vera  
nata ad AOSTA il 23.05.1950 – prop. per 1/4  
F. 33 – map. 385 (ex 385/a) di mq. 2 – Pria  
Indennità: Lire 4.100  
Contributo regionale integrativo: Lire 29.140

2) In caso di cessione volontaria dei terreni interessati e di contestuale accettazione dell'indennità offerta le indennità di espropriazione ed il relativo contributo regionale, ove previsto, saranno soggetti alle maggiorazioni previste dalle vigenti leggi in materia.

3) Il Sindaco del Comune di AVISE è incaricato, ai sensi di legge, dell'offerta alle ditte espropriande dell'ammontare delle indennità provvisorie determinate con il presente provvedimento, a nome e per conto di questa Presidenza.

Aosta, 6 marzo 1998.

Il Presidente  
VIÉRIN

**Decreto 9 marzo 1998, n. 141.**

**Nomina dei componenti della Consulta Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL).**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

decreta

1) La Consulta Regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL), di cui alla L.R. 23 novembre 1994, n. 70, è così composta:

- a) DALLE Giorgio                      designato dal Consiglio Regionale  
LORENZIN Luigi                      designato dal Consiglio Regionale  
MONTERIN Umberto                  designato dal Consiglio Re-

minées respectivement au sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée, sont fixées comme suit :

**LISTE DES PROPRIÉTAIRES**

- 2) DENARIER Felice  
nato ad ARVIER il 16.03.1937  
F. 33 – map. 895 (ex 388/b) di mq. 3 – I  
Indennità: Lire 90  
Contributo regionale integrativo: Lire 4.685

2) En cas de cession volontaire des terrains en question et d'acceptation de l'indemnité proposée, les indemnités d'expropriation et l'éventuelle subvention régionale font l'objet des majorations prévues par les lois en vigueur en la matière ;

3) Le syndic de la commune d'AVISE est chargé de communiquer aux propriétaires concernés, au sens de la loi, le montant des indemnités provisoires fixées par le présent arrêté au nom et pour le compte de la présidence du Gouvernement régional.

Fait à Aoste, le 6 mars 1998.

Le président,  
Dino VIÉRIN

**Arrêté n° 141 du 9 mars 1998,**

**portant composition de la Conférence régionale de l'économie et de l'emploi (CREL).**

LE PRÉSIDENT  
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

arrête

1) La Conférence régionale de l'économie et de l'emploi (CREL), visée à la LR n° 70 du 23 novembre 1994, est composée comme suit :

- a) DALLE Giorgio                      désigné par le Conseil régional  
LORENZIN Luigi                      désigné par le Conseil régional  
MONTERIN Umberto                  désigné par le Conseil régional



- b) CURTAZ Firmino gionale  
in rappresentanza del S.A.V.T.  
BARUCCO Giancarlo in rappresentanza della C.I.S.L.  
MONTI Enrico in rappresentanza della C.G.I.L.  
ROSSET Maurilio in rappresentanza della U.I.L.
- c) MUSUMECI Paolo in rappresentanza dell'Associazione Valdostana Industriali  
ZAPPATERRA Aldo in rappresentanza delle Associazioni degli Artigiani della Valle d'Aosta  
GENESTRONE Pierantonio in rappresentanza delle Associazioni regionali del Commercio e del Turismo della Valle d'Aosta  
CALGARO Pericle in rappresentanza dell'Associazione degli Albergatori della Valle d'Aosta  
RIBICHINI Oscar in rappresentanza delle Associazioni degli Agricoltori della Valle d'Aosta  
SARTORE Loris in rappresentanza delle imprese delle Cooperative della Valle d'Aosta  
CRETON Riccardo Achille in rappresentanza delle imprese delle Cooperative della Valle d'Aosta
- d) GORREX Germano in rappresentanza dell'Associazione Sindaci della Valle d'Aosta  
FAVRE Elviro in rappresentanza dell'Associazione dei Presidenti delle Comunità Montane
- e) CROCI Tiziano in rappresentanza degli Enti Creditizi della Valle d'Aosta  
CILEA Giuseppe in rappresentanza dell'Assocredito Valdostana.

2) La Consulta dura in carica tre anni a partire dalla data del presente decreto.

3) Gli organi della CREL verranno eletti secondo le modalità stabilite dall'art. 3 della L.R. 70/94.

4) I due rappresentanti delle imprese delle Cooperative della Valle d'Aosta parteciperanno ai lavori della Consulta

- b) CURTAZ Firmino représentant du SAVT  
BARUCCO Giancarlo représentant de la CISL  
MONTI Enrico représentant de la CGIL  
ROSSET Maurilio représentant de la UIL
- c) MUSUMECI Paolo représentant de l'Association valdôtaine des industriels  
ZAPPATERRA Aldo représentant des associations des artisans de la Vallée d'Aoste  
GENESTRONE Pierantonio représentant des associations régionales du commerce et du tourisme de la Vallée d'Aoste  
CALGARO Pericle représentant de l'Association des hôteliers de la Vallée d'Aoste  
RIBICHINI Oscar représentant des associations des agriculteurs de la Vallée d'Aoste  
SARTORE Loris représentant des entreprises appartenant aux coopératives de la Vallée d'Aoste  
CRETON Riccardo Achille représentant des entreprises appartenant aux coopératives de la Vallée d'Aoste
- d) GORREX Germano représentant de l'Association des syndicats de la Vallée d'Aoste  
FAVRE Elviro représentant de l'Association des présidents des communautés de montagne
- e) CROCI Tiziano représentant des établissements de crédit de la Vallée d'Aoste  
CILEA Giuseppe représentant de l'«Assocredito Valdostana»

2) Ladite Conférence siège pendant trois ans à compter de la date du présent arrêté ;

3) Les organes de la CREL seront élus au sens des modalités visées à l'art. 3 de la LR n° 70/1994 ;

4) Les deux représentants des entreprises appartenant aux coopératives de la Vallée d'Aoste prendront part aux travaux de la Conférence par roulement, sur la base d'un critère pari-

sulla base di un criterio paritario di rotazione; per i primi diciotto mesi il Sig. SARTORE Loris e per i successivi diciotto mesi il Sig. CRETON Riccardo Achille.

5) Il rappresentante degli Enti Creditizi della Valle d'Aosta, Dott. CROCI Tiziano, parteciperà ai lavori della Consulta per il primo anno di operatività della stessa. Per i due successivi anni gli stessi Enti Creditizi provvederanno alla designazione di nuovi propri rappresentanti.

6) L'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 9 marzo 1998.

Il Presidente  
VIÉRIN

---

**Ordinanza 9 marzo 1998, n. 142.**

**Disposizioni urgenti in merito allo scarico in acque superficiali di acque reflue parzialmente depurate di origine civile in loc. Corbet, in Comune di AYAS, per l'esecuzione di lavori urgenti di manutenzione straordinaria all'impianto di depurazione.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la comunicazione in data 3 marzo 1998 del Comune di AYAS con la quale si richiede l'emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente al fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel torrente Evançon delle acque reflue parzialmente depurate di origine civile provenienti dalla tubazione di sfioro posta a monte dell'impianto di depurazione sito in loc. Corbet al fine di consentire l'effettuazione delle opere di installazione di una tubazione di by-pass del bacino di ossidazione della biomassa preposta alla depurazione biologica;

Ritenuto di dover rilasciare tale autorizzazione fino alla data di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 30 marzo 1998;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge regionale 24 agosto 1982, n. 59;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

Visto l'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la legge 4 settembre 1995, n. 41;

dispone

1) di autorizzare, in applicazione delle disposizioni indi-

taire ; M. Loris SARTORE prendra part audits travaux au cours des dix-huit premiers mois et M. Riccardo Achille CRETON au cours des dix-huit mois suivants.

5) Le représentant des établissements de crédit de la Vallée d'Aoste, M. Tiziano CROCI, prendra part aux travaux de la Conférence au cours de la première année d'activité de celle-ci. Lesdits établissements de crédit désigneront leurs nouveaux représentants au titre des deux années suivantes.

6) Le Cabinet de la présidence du Gouvernement régional est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 9 mars 1998.

Le président,  
Dino VIÉRIN

---

**Ordonnance n° 142 du 9 mars 1998,**

**portant mesures urgentes en matière d'écoulement d'eaux usées domestiques partiellement traitées dans des eaux superficielles, au lieu-dit Corbet, dans la commune d'AYAS, en raison de l'exécution de travaux urgents d'entretien extraordinaire de la station d'épuration.**

LE PRÉSIDENT  
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la lettre du 3 mars 1998 par laquelle la commune d'AYAS demandait la publication d'une ordonnance urgente autorisant l'écoulement dans l'Évançon d'eaux usées domestiques partiellement traitées au moyen du déversoir en amont de la station d'épuration située au lieu-dit Corbet, afin de permettre la mise en place d'une canalisation de dérivation du bassin d'oxydation de la biomasse destinée à l'épuration biologique ;

Considérant qu'il est opportun d'accorder ladite autorisation jusqu'à l'achèvement des travaux et, en tout état de cause, jusqu'au 30 mars 1998 ;

Vu la loi n° 319 du 10 mai 1976, complétée et modifiée ;

Vu la loi régionale n° 59 du 24 août 1982 ;

Vu l'article 3 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 ;

Vu l'article 14 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 ;

Vu la loi n° 41 du 4 septembre 1995 ;

arrête

1) Aux termes des dispositions visées au préambule, la commune d'AYAS est autorisée à déverser dans des eaux

cate in premessa, il Comune di AYAS allo scarico in acque superficiali (Torrente Évançon) delle acque reflue parzialmente trattate di origine civile provenienti dalla tubazione di sfioro posta a monte dell'impianto di depurazione sito in loc. Corbet, nel punto indicato nella planimetria che forma parte integrante del presente provvedimento, al fine di consentire l'effettuazione delle opere di installazione di una tubazione di by-pass del bacino di ossidazione della biomassa preposta alla depurazione biologica;

2) di stabilire che la presente ordinanza decade alla data di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il 30 marzo 1998;

3) di stabilire che fino all'avvenuto ripristino della funzionalità dell'impianto di depurazione il Comune di AYAS deve adottare ogni provvedimento atto ad evitare aumenti anche temporanei dell'inquinamento, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 319/76;

4) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato, a cura dell'Assessorato regionale Sanità, Salute e Politiche Sociali, al Comune di AYAS, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, al Corpo Forestale Valdostano dell'Assessorato regionale Agricoltura e Risorse Naturali e alla Stazione forestale competente per territorio.

Aosta, 9 marzo 1998.

Il Presidente  
VIÉRIN

Allegata cartografia omissis

## ATTI VARI

### GIUNTA REGIONALE

**Deliberazione 29 settembre 1997, n. 3443.**

**Comune di VALTOURNENCHE. Approvazione, con modificazioni, della variante n. 2 al vigente piano regolatore generale comunale, adottata con deliberazione consiliare n. 94 del 3 novembre 1994.**

Omissis

### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il vigente piano regolatore generale del Comune di VALTOURNENCHE;

Richiamata la variante n. 2 al vigente P.R.G.C., adottata con deliberazione consiliare n. 94 del 3 novembre 1994 e pervenuta alla Regione per l'approvazione in data 29 dicembre 1995, con istanza successivamente regolarizzata il 20 febbraio 1996;

superficielles (Évançon) des eaux usées domestiques partiellement traitées provenant du déversoir en amont de la station d'épuration située au lieu-dit Corbet, à l'endroit indiqué sur le plan de masse qui fait partie intégrante de la présente ordonnance, afin de permettre l'installation d'une canalisation de dérivation du bassin d'oxydation de la biomasse destinée à l'épuration biologique ;

2) La présente ordonnance cesse de déployer ses effets à la date d'achèvement des travaux susmentionnés et, en tout état de cause, au plus tard le 30 mars 1998 ;

3) Tant que la station d'épuration n'est pas remise en fonction, la commune d'AYAS se doit d'adopter toute mesure susceptible d'éviter l'augmentation, même temporaire, de la pollution, aux termes de l'art. 25 de la loi n° 319/1976 ;

4) La présente ordonnance est notifiée, par l'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales, à la commune d'AYAS, à l'Agence régionale de la protection de l'environnement, au Corps forestier valdôtain de l'Assessorat régional de l'agriculture et des ressources naturelles et au poste forestier territorialement compétent.

Fait à Aoste, le 9 mars 1998.

Le président,  
Dino VIÉRIN

La cartographie est omise.

## ACTES DIVERS

### GOVERNEMENT RÉGIONAL

**Délibération n° 3443 du 29 septembre 1997,**

**portant approbation, avec modifications, de la variante n° 2 du plan régulateur général en vigueur dans la commune de VALTOURNENCHE, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 94 du 3 novembre 1994.**

Omissis

### LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Rappelant le plan régulateur général en vigueur dans la commune de VALTOURNENCHE ;

Rappelant la variante n° 2 du plan régulateur général en vigueur dans la commune de VALTOURNENCHE, adoptée par la délibération du Conseil n° 94 du 3 novembre 1994 et soumise à la Région en date du 29 décembre 1995 par une demande complétée en date du 20 février 1996 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 5134 del 15 novembre 1996 avente per oggetto: «Comune di VALTOURNENCHE. Modificazione della variante n. 2 al vigente piano regolatore generale comunale da sottoporre al parere del Comune medesimo»;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 1015 del 26 marzo 1997 avente per oggetto: «Determinazioni in merito al rinvio dell'approvazione, con modificazioni, della variante n. 2 al vigente piano regolatore generale del comune di VALTOURNENCHE, adottata con deliberazione consiliare n. 94 del 3 novembre 1994»;

Preso atto che il Consiglio comunale di VALTOURNENCHE, con deliberazione n. 13 del 28 gennaio 1997, pervenuta alla Regione in data 20 febbraio 1997 con successiva regolarizzazione avvenuta in ultimo il 13 maggio 1997, ha espresso il parere previsto dal combinato disposto dell'art. 11, secondo comma, e dell'art. 12, comma 2, della L.R. 28 aprile 1960, n. 3, e successive integrazioni, in merito alle modificazioni della variante n. 2 al vigente P.R.G.C., di cui al provvedimento di Giunta sopra citato;

Preso ancora atto del parere espresso dal Comitato regionale per la pianificazione territoriale con nota prot. n. 450/CRPT del 18 settembre 1997 nonché delle osservazioni svolte dal Servizio strumenti urbanistici con nota prot. n. 2071/UR del 26 agosto 1997;

Richiamata la legislazione in materia urbanistica, paesagistica, ambientale ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera a), e 12, commi 5ter e 5quater, della L.R. 12 gennaio 1993, n. 1, concernente: «Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta»;

Preso poi atto che la variante in oggetto non risulta in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico adottato con propria deliberazione n. 5390 del 29 novembre 1996, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 4 marzo 1997;

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della L.R. 28 aprile 1960, n. 3, come modificato dall'art. 6 della L.R. 16 marzo 1976, n. 12, nonché del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, lettera d), e dell'art. 10, comma 2, della L.R. 4 marzo 1991, n. 6;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 6162 del 30 dicembre 1996, n. 317 del 3 febbraio 1997 e n. 2436 del 7 luglio 1997 concernenti il bilancio di gestione della Regione per l'anno 1997 ed il triennio 1997/1999, nonché la circolare applicativa n. 7 del 6 febbraio 1997 (prot. n. 320/SGT);

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del Servizio strumenti urbanistici dell'Assessorato dell'ambiente, urbanistica e trasporti, ai sensi dell'articolo 72 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, e del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lettera e), e dell'art. 59, comma 2, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legitti-

n° 5134 du 15 novembre 1996 portant approbation, avec modifications, de la variante n° 2 du plan régulateur général en vigueur dans la commune de VALTOURNENCHE, à soumettre à l'avis de ladite commune ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 1015 du 26 mars 1997 portant dispositions quant au renvoi de l'approbation, avec modifications, de la variante n° 2 du plan régulateur général en vigueur dans la commune de VALTOURNENCHE, adoptée par la délibération du Conseil n° 94 du 3 novembre 1994 ;

Considérant que le Conseil communal de VALTOURNENCHE, par sa délibération n° 13 du 28 janvier 1997, soumise à la Région le 20 février 1997 et régularisée en date du 13 mai 1997, a exprimé l'avis prévu par les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'art. 11 et du deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 3 du 28 avril 1960 complétée, quant aux modifications de la variante n° 2 du plan régulateur général en vigueur dans ladite commune visées à la délibération du Gouvernement régional susmentionnée ;

Tenant compte de l'avis exprimé par le Comité régional de la planification territoriale dans sa lettre du 18 septembre 1997, réf. n° 450/CRPT, et des observations du Service des documents d'urbanisme visées à la lettre du 26 août 1997, réf. n° 2071/UR ;

Rappelant la législation en vigueur en matière d'urbanisme, de protection du paysage et de l'environnement, et notamment les articles 2, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre a), et 12, alinéas 5 ter et 5 quater, de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1993, portant plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste ;

Considérant que la variante en question n'est pas en contraste avec les prescriptions ayant force contraignante et prééminente du plan territorial paysager adopté par la délibération du Gouvernement régional n° 5390 du 29 novembre 1996, publiée au Bulletin officiel de la Région du 4 mars 1997 ;

Au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 3 du 28 avril 1960, tel qu'il a été modifié par l'art. 6 de la LR n° 12 du 16 mars 1976, ainsi qu'aux termes des dispositions combinées de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 2 et du deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 6 du 4 mars 1991 ;

Rappelant les délibérations du Gouvernement régional n° 6162 du 30 décembre 1996, n° 317 du 3 février 1997 et n° 2436 du 7 juillet 1997, portant adoption du budget de gestion 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région, ainsi que la circulaire d'application n° 7 du 6 février 1997 (réf. n° 320/SGT) ;

Vu l'avis favorable exprimé par le chef du Service des documents d'urbanisme de l'Assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports aux termes de l'art. 72 de la LR n° 3 du 28 juillet 1956 modifiée, et des dispositions combinées de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 13 et du deuxième alinéa de l'art. 59 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

mità della presente deliberazione;

Preso atto e concordato con le proposte avanzate dall'Assessore all'ambiente, urbanistica e trasporti, Elio RICCARAND, e con le relative motivazioni;

Con voti favorevoli sette, essendosi astenuto l'Assessore LAVOYER in quanto già co-elaboratore del P.R.G.C. del Comune,

delibera

1) di esprimere, anche alla luce delle modificazioni introdotte, una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale della variante n. 2 al vigente piano regolatore generale del Comune di VALTOURNENCHE;

2) di approvare la variante n. 2 al vigente piano regolatore generale del Comune di VALTOURNENCHE, adottata con deliberazione consiliare n. 94 del 3 novembre 1994 e pervenuta alla Regione per l'approvazione in data 29 dicembre 1995, con istanza successivamente regolarizzata il 20 febbraio 1996, composta dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione
- 2 - Azzonamento (stato di fatto)  
planimetria catastale e corografia scale 1:1.000 - 1:5.000
- 3 - Azzonamento (stato di progetto)  
planimetria catastale e corografia scale 1:1.000 - 1:5.000
- 4 - Variazioni alle norme tecniche di attuazione
- 5 - Calcolo capacità insediativa nelle zone A33-A34
- 6 - Calcolo capacità insediativa nelle zone PEH6-PEH7
- 7 - Tabelle riassuntive capacità insediativa e dotazione spazi attrezzature collettive zone A33-A34 - zone PEH6-PEH7

e corredata dello studio d'impatto ambientale, costituito dai seguenti elaborati

A - Relazione

B - Carte tematiche e documentazione fotografica,

con l'introduzione delle modificazioni in appresso descritte:

#### A - MODIFICAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

A/a - Modificazioni ed integrazioni degli articoli 19, 26 bis e 29.

Art. 19 - ZONE E (zone agricole)

Al termine della lettera d) del sesto comma sono aggiunte le parole: «; tale possibilità è comunque esclusa, relativamente agli impianti di risalita a finalità sciistiche, per l'intero comprensorio che costituisce tutta la conca facente capo alla località Cheneil, sia in assenza sia in presenza di eventuali piani di sviluppo agricolo.»

Art. 26 bis - ZONE INSEDIATIVE MARGINALI AL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE

Al primo rigo del primo comma, la sigla: «, PEH6» è soppressa.

Al terzo e quarto rigo del terzo comma, le sigle: «PEH1, PEH2, PEH6 e PEH7» sono sostituite con le sigle: «PEH1 e PEH2».

Art. 29 - AREE DI INTERESSE TURISTICO E PUBBLICO

L'ultimo capoverso del numero 1) del quinto comma è soppresso.

Ayant retenu les propositions motivées de l'assesseur à l'environnement, à l'urbanisme et aux transports, Elio RICCARAND ;

Avec sept voix pour et l'abstention de l'assesseur LAVOYER, co-concepteur du PRGC de VALTOURNENCHE ;

délibère

1) Est prononcée une appréciation positive quant à l'impact sur l'environnement de la variante n° 2 du plan régulateur général en vigueur dans la commune de VALTOURNENCHE, compte tenu des modifications apportées ;

2) Est approuvée la variante n° 2 du plan régulateur général en vigueur dans la commune de VALTOURNENCHE, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 94 du 3 novembre 1994 et soumise à la Région le 29 décembre 1995 par une demande complétée en date du 20 février 1996. Ladite variante comporte les pièces suivantes :

A/b – Modificazioni integrazioni e soppressioni delle tabelle delle prescrizioni delle norme edilizie allegate alle N.T.A.

*Tabella n. 4 bis*

Alla voce: «ZONA TERRITORIALE OMOGENEA», la sigla: «- PEH7» è soppressa.

Alla nota (1), la sigla: « e PEH7» è soppressa.

*Tabella n. 4 ter*

Alla voce: «ZONA TERRITORIALE OMOGENEA», la sigla: «PEH6» è sostituita con la sigla: «PEH7».

Alla voce: «CARATTERISTICHE:», la parola: «alla» è sostituita con le parole: «al terzo comma dell'art. 2 della».

Alla voce: «FINALITÀ:», le parole: «potenziamento del polo ricettivo ad elevata classificazione» sono sostituite con le parole: «creazione di nuova ricettività alberghiera».

In corrispondenza della colonna: «destinazione d'uso», la voce: «- aziende alberghiere» è integrata con le parole: «(con esclusione delle residenze turistico-alberghiere)».

In corrispondenza della colonna: «indice fondiario», la quantità: «1.50» è sostituita col segno grafico: «/».

In corrispondenza della colonna: «volume max», prima del rinvio a nota: «(1)» è inserita la quantità: «5.000».

Alla nota (1), le parole: «nelle zone omogenee PEH6» sono sostituite con le parole: «massima volumetria complessivamente ammessa nella zona PEH7 per la quale».

*Tabella n. 11 bis*

La tabella è soppressa.

**B – MODIFICAZIONI DELLE TAVOLE**

*La tavola 3 (azzonamento – stato di progetto – planimetria catastale e corografia – scale 1:1.000 / 1:5.000) è modificata come di seguito esposto.*

*Soppressione di zone*

- la zona PEH6 è soppressa ed i terreni già facenti parte della medesima sono inseriti nella zona E;
- la zona F26, individuata in località Cheneil, è soppressa ed i terreni già facenti parte della medesima sono inseriti nella zona E;
- la zona F27 è soppressa ed i terreni già facenti parte della medesima sono inseriti nella zona E;
- la zona F28 è soppressa ed i terreni già facenti parte della medesima sono inseriti nella zona E.

*Riduzione di zone*

- la zona PEH7 è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella zona E, come risulta nell'unito allegato A.

*Ampliamento di zone*

- la zona E è ampliata mediante l'inserimento in essa dei terreni già facenti parte delle zone PEH6, F26, F27, F28, nonché di terreni già facenti parte della zona PEH7, come risulta nell'unito allegato A.

**C – MODIFICAZIONI DEGLI ALLEGATI**

*C/a – L'allegato 6 (calcolo capacità insediativa nelle zone PEH6 – PEH7) è modificato come di seguito esposto.*

Alla rubrica dell'allegato, le parole: «nelle zone PEH6» – sono sostituite con le parole: «nella zona».

La tabella inerente alla zona PEH6 è soppressa.

La tabella inerente alla zona PEH7 è così modificata:

- alla voce: «INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA», la quantità: «1.00» è sostituita col segno grafico: «/»;
- alla voce «VOLUMI DI NUOVA FORMAZIONE», la quantità: «7.276» è sostituita con la quantità: «5.000»;
- alle voci: «ABITANTI INSEDIABILI» e «CAPACITÀ TEORICA INSEDIABILE RESIDENZIALE TOTALE», la quantità: «91» è sostituita con la quantità: «63».
- le quantità inerenti alle voci: «SUPERFICIE TERRITORIALE» e «SUPERFICIE FONDIARIA inedificata» sono da modificarsi conformemente alle modificazioni introdotte con la precedente lettera B – *MODIFICAZIONI DELLE TAVOLE*.

C/b – L'allegato 7 (tabelle riassuntive capacità insediativa e dotazione spazi attrezzature collettive zone A33 – A34; zone PEH6 – PEH7;) è modificato come di seguito esposto.

Alla rubrica dell'allegato, le parole: «ZONE PEH6 – » sono sostituite con la parola: «ZONA».

La tabella inerente alla capacità insediativa alberghiera è così modificata:

- la sigla: «PEH6» e le relative quantità sono soppresse;
- alla colonna: «VOLUMETRIA PREVISTA», in corrispondenza della sigla: «PEH7», la quantità: «7276» è sostituita con la quantità: «5.000»;
- alla colonna: «NELLA VOLUMETRIA PREVISTA», in corrispondenza della sigla: «PEH7», la quantità: «91» è sostituita con la quantità: «63»;
- al termine della colonna: «NELLA VOLUMETRIA PREVISTA», la quantità: «1.766» è sostituita con la quantità: «1.637»;
- alla colonna: «TOTALE», la quantità: «4.890» è sostituita con la quantità: «4.761».

La tabella inerente alle zone PEH6 e PEH7 è così modificata:

- alla voce: «ZONE:», la sigla: «PEH6 →» è soppressa;
- alla colonna: «DENOMINAZIONE», la voce: «PEH6 CHENEIL» e le relative quantità sono soppresse;
- alla colonna: «INDICE FONDIARIO DI FABBRICAZIONE», in corrispondenza della sigla: «PEH7», la quantità: «1» è sostituita col segno grafico: «/»;
- alla colonna: «VOLUMETRIA PREVISTA», in corrispondenza della sigla: «PEH7», la quantità: «7276» è sostituita con la quantità: «5.000»;
- alle colonne: «NELLA VOL. PREVISTA» e «TOTALE», le quantità: «11 +(80)» sono sostituite con le quantità: «8+(55)»;
- la quantità inerente alla colonna: «SUPERFICIE TERRITORIALE» è da modificarsi conformemente alle modificazioni introdotte con la precedente lettera B – *MODIFICAZIONI DELLE TAVOLE*;

3) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione, non appena esecutiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di incaricare il Comune di adeguare gli elaborati facenti parte della variante n. 2 al vigente piano regolatore generale comunale alle modificazioni ad essi apportate con la presente deliberazione. L'eseguito adeguamento dovrà essere accertato dal Segretario comunale mediante attestazione da

3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, dès qu'elle devient applicable ;

4) La commune est chargée d'apporter les modifications visées à la présente délibération aux documents de la variante n° 2 du plan régulateur général. Le secrétaire communal doit certifier que lesdites modifications ont été apportées dans chaque exemplaire de la variante susmentionnée. Une copie de cette dernière doit être transmise au Service des documents d'urbanisme de l'Assessorat régional de l'environnement.

riprodurre in ciascuna copia della variante al P.R.G.C.; una copia di essa dovrà pervenire all'Assessorato dell'ambiente, urbanistica e trasporti – Servizio strumenti urbanistici – entro 180 giorni dalla ricezione della presente deliberazione;

5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

Allegata cartografia omissis

**Atto 22 dicembre 1997, n. 4818.**

**Inoltro al Consiglio regionale della relazione sull'attuazione nel 1996 della Legge Regionale 20.11.1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).**

#### LA GIUNTA REGIONALE

a) visto l'art. 29 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 45 (interventi regionali in materia di finanza locale), con il quale si stabilisce che la Giunta regionale riferisca entro il 31 luglio di ogni anno al Consiglio regionale – con apposita relazione da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione – sullo stato di attuazione della legge, anche ai fini delle deliberazioni da adottarsi in sede di legge finanziaria regionale;

b) considerato che il Dipartimento pianificazione investimenti e politiche strutturali – principalmente a causa degli inderogabili impegni collegati alla riorganizzazione dell'Amministrazione regionale e alla chiusura dei programmi comunitari relativi al periodo 1989/93 – ha potuto ultimare la stesura finale della relazione in discorso nel corrente mese;

c) vista la relazione, in data 9 dicembre 1997, redatta dal suindicato Dipartimento, le cui attribuzioni in ordine a detta relazione sono ora trasferite al Servizio finanza locale e programmazione finanziaria della Direzione bilancio e programmazione;

d) considerato, peraltro, che delle informazioni contenute nella relazione si è tenuto conto ai fini delle determinazioni adottate dal Consiglio regionale in sede di legge finanziaria, particolarmente per quanto riguarda la quantizzazione delle risorse da destinare alla finanza locale (trasferimenti senza vincolo di destinazione, finanziamento del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI), trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, interventi per favorire l'accesso al credito) e le relative modalità di impiego (ripartizione tra Comuni e Comunità montane, entità del vincolo di bilancio in ordine alle risorse da destinare agli investimenti percentuale di riserva del FoSPI da destinare in via prioritaria alle Comunità montane);

e) considerata l'utilità di sottoporre detta relazione all'attenzione del Consiglio regionale anche in quanto – trat-

tonnement, de l'urbanisme et des transports dans les 180 jours de la réception de la présente délibération ;

5) La présente délibération est soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'article 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994.

La cartographie annexée est omise.

**Acte n° 4818 du 22 décembre 1997,**

**portant transmission au Conseil régional du rapport sur l'application, au titre de 1996, de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).**

#### LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

a) Vu l'art. 29 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 portant mesures régionales en matière de finances locales, qui établit que le Gouvernement régional, au plus tard le 31 juillet de chaque année, informe le Conseil régional de l'état d'application de la présente loi par un rapport à publier au Bulletin officiel de la Région, même aux fins des décisions à adopter dans le cadre de la loi de finances de la Région ;

b) Considérant que le Département de la planification des investissements et des politiques structurelles n'a terminé la rédaction finale du rapport en question que durant le mois en cours, à cause principalement des engagements inajournables dérivant de la réorganisation de l'Administration régionale et de la clôture des programmes communautaires relatifs à la période 1989/1993 ;

c) Vu le rapport rédigé en date du 9 décembre 1997 par ledit Département, dont les attributions afférentes au rapport en cause ont été transférées au Service des finances locales et de la programmation financière de la Direction du budget et de la programmation ;

d) Considérant, par ailleurs, qu'il a été tenu compte des informations contenues dans le rapport aux fins des décisions prises par le Conseil régional en matière de loi de finances, particulièrement en ce qui concerne la quantité de ressources à destiner aux finances locales (virements sans destination obligatoire, financement du Fonds pour les plans spéciaux d'investissement (FoSPI), virements avec destination sectorielle obligatoire, mesures favorisant l'accès au crédit) et les modalités d'utilisation y afférentes (répartition entre les communes et les communautés de montagne, montant de l'obligation budgétaire quant aux ressources à destiner aux investissements, pourcentage de réserve du FoSPI à destiner à titre prioritaire aux communautés de montagne) ;

e) Considérant qu'il y a lieu de soumettre au Conseil régional ledit rapport compte tenu du fait qu'il est le premier à être rédigé en application de la disposition susmentionnée et qu'il pourrait représenter – si son organisation méthodologique était considérée comme valable – une référence utile pour



tandosi del primo documento redatto in applicazione della norma – può costituire, se condiviso nella sua impostazione metodologica, utile riferimento per la redazione dei documenti annuali successivi,

unanimemente concorda

1) di fare propria la relazione in data 9 dicembre 1997 e di inoltrarla al Consiglio regionale;

2) di disporre la pubblicazione della relazione nel bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 20 novembre 1995, n 48

la rédaction des prochains rapports annuels ;

à l'unanimité décide

1) Le rapport du 9 décembre 1997 est adopté et transmis au Conseil régional ;

2) Le rapport en cause est publié au Bulletin officiel de la Région, au sens de l'art. 29 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.

## REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

### **Relazione al Consiglio regionale sull'attuazione nel 1996 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (interventi regionali in materia di finanza locale).**

Presidenza della Giunta regionale  
Dipartimento pianificazione investimenti  
e politiche strutturali

dicembre 1997

#### 1 – *Premessa*

L'art. 29 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, dispone che la Giunta regionale riferisca, al Consiglio regionale, entro il 31 luglio di ogni anno in ordine allo stato di attuazione della legge.

A questo fine è stata elaborata la presente relazione che propone, nell'articolazione dei seguenti paragrafi, la struttura della legge in discorso:

- a) relazione previsionale e programmatica (artt. 9 e 15);
- b) trasferimenti finanziari agli enti locali (artt. 11, 13 e 14);
- c) interventi dei programmi di investimento (tit. IV);
- d) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione (tit. V).

Considerato che la relazione si riferisce al primo anno di applicazione della legge (1996), in ciascun paragrafo sono innanzitutto indicate le eventuali modificazioni introdotte dalla legge stessa rispetto alla precedente normativa.

Il ritardo nella produzione della presente relazione è stato causato principalmente dagli impegni collegati alla riorganizzazione dell'amministrazione regionale in applicazione della legge regionale n. 45/1995 e alla chiusura dei programmi comunitari relativi al periodo 1989/93.

#### 2 – *Relazione previsionale e programmatica*

##### 2.1 – Modificazioni rispetto alla precedente normativa.

Le principali modificazioni introdotte riguardano:

- la soppressione del termine, peraltro ordinatorio, di presentazione della relazione (prima fissato in due mesi



## MOTIVAZIONI DELLE RICHIESTE DI RIESAME

### COMUNI:

- 1 – incompletezza, inattendibilità, non plausibilità, incoerenza delle informazioni prodotte
- 2 – incoerenze urbanistiche per investimenti da attuare nell'anno di riferimento
- 3 – incoerenza delle priorità di investimento rispetto ai fabbisogni
- 4 – sovrastima dei trasferimenti regionali triennali in applicazione di leggi di settore

### COMUNITÀ MONTANE

- 1 – incompletezza, inattendibilità, non plausibilità, incoerenza delle informazioni prodotte
- 2 – omessa compartecipazione finanziaria dei Comuni all'esercizio di funzioni di loro competenza demandate alla Comunità montana
- 3 – programmazione di funzioni comunali non ancora demandate alla Comunità montana

dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale o nel termine fissato dalla normativa statale, se precedente) accompagnata, tuttavia, dalla subordinazione dell'erogazione del primo anticipo dei trasferimenti finanziari regionali alla presentazione della relazione stessa contestualmente al bilancio di previsione dell'ente locale (art. 14, 2° comma, lett. a));

- l'introduzione della clausola del «silenzio assenso» nel caso in cui la Regione non chieda il riesame della relazione entro 120 giorni dalla data della sua presentazione (art. 15, 3° comma);
- l'introduzione del termine, peraltro ordinatorio, di novanta giorni, concesso all'ente locale per riesaminare la relazione a seguito di eventuali osservazioni formulate dalla Regione (art. 15, 4° comma);
- la soppressione della documentazione «a consuntivo» sugli investimenti effettuati contestualmente all'abolizione dei criteri di efficienza a cui era subordinata la determinazione dei trasferimenti regionali per spese di investimento, confluiti nella nuova normativa, unitamente ai trasferimenti per spese correnti, in un unico fondo.

Nulla è innovato, invece, in ordine alla Commissione tecnica cui è demandato l'esame della relazione, alla partecipazione del legale rappresentante dell'Ente locale ai lavori della Commissione stessa, allo schema di relazione, peraltro modificabile dalla Giunta regionale – sentite le associazioni degli enti locali – entro il 30 giugno dell'anno precedente quello di riferimento. Lo schema è stato sostanzialmente modificato nel giugno del corrente anno.

### 2.2 – Inoltro delle relazioni.

Nel 1996 le relazioni previsionali e programmatiche sono state prodotte dagli Enti locali con la seguente distribuzione temporale (cfr. per i dati di dettaglio la seguente tabella n. 1):

#### a) per quanto concerne i Comuni:

- n. 47 nel primo trimestre;

- n. 24 nel secondo trimestre;
- n. 3 nel terzo trimestre;

#### b) per quanto riguarda le Comunità montane:

- n. 3 nel primo trimestre;
- n. 4 nel secondo trimestre;
- n. 1 nel terzo trimestre.

Rispetto all'anno precedente – anche a seguito della disposizione che subordina l'erogazione del primo anticipo alla presentazione della relazione – si è verificata un'anticipazione dei tempi di produzione delle relazioni stesse. In particolare il numero di Comuni che hanno presentato le relazioni entro il primo semestre dell'anno è salito da 55 a 71.

### 2.3 – Istruttoria e risultati.

Le relazioni sono state esaminate nel corso di 34 riunioni della Commissione tecnica regionale – a 17 delle quali hanno partecipato gli amministratori locali – sotto i seguenti profili:

- attendibilità e plausibilità delle informazioni fornite;
- coerenza degli interventi programmati con gli obiettivi programmatici della Regione, particolarmente per quanto attiene alle priorità individuate rispetto ai fabbisogni esposti, alla coerenza degli interventi con gli strumenti urbanistici, all'efficienza delle soluzioni progettuali, alla congruenza programmi/disponibilità finanziarie in relazione ai tempi tecnici di attuazione, all'osservanza del vincolo di destinazione delle percentuali di entrata fissate dalla legge per spese di investimento, alla compatibilità degli interventi diretti prospettati alla Regione con la normativa di riferimento.

I risultati dell'istruttoria – comunicati in tutti i casi nel termine di legge di 120 gg. dalla data di presentazione – possono essere così sintetizzati:

#### a) per i Comuni:

- n. 15 relazioni sono state ritenute idonee in sede di primo esame;
- n. 47 relazioni hanno formato oggetto di una sola richiesta di riesame prima di essere considerate idonee nel corso del 1996;
- n. 2 relazioni hanno formato oggetto di due richieste di riesame prima di essere considerate idonee nel corso del 1996;
- n. 7 relazioni hanno formato oggetto di un solo riesame prima di essere considerate idonee nel primo semestre del 1997;
- n. 3 relazioni non hanno ancora formato oggetto di riesame da parte dei Comuni interessati (uno dei quali non fruisce dei trasferimenti regionali) dopo circa un anno dalla data di trasmissione delle osservazioni regionali.

b) per le Comunità montane:

- n. 1 relazione è stata ritenuta idonea in sede di primo esame;
- n. 6 relazioni hanno formato oggetto di una sola richiesta di riesame prima di essere considerate idonee nel corso del 1996;
- n. 1 relazione ha formato oggetto di un solo riesame prima di essere considerata idonea nel secondo seme-

stre del 1997.

Le più ricorrenti motivazioni delle richieste di riesame hanno riguardato in ordine di importanza (cfr. coll. 5 e 8 della tabella n. 1):

c) per i Comuni:

- incompletezza, inattendibilità, non plausibilità, incoerenza delle informazioni prodotte (n. 60 casi);

<sup>1</sup> Modalità di calcolo degli indici di dotazione in opere di urbanizzazione primaria.

Per il calcolo degli indici si sono utilizzate parte delle informazioni della tab. 1 che esprimono in percentuale il grado di soddisfacimento dell'offerta rispetto ad alcuni indicatori di domanda.

Sono stati considerati, con uguale peso, quattro indicatori di domanda e relative percentuali di offerta per tipo di opera: località abitate, popolazione residente e presente, stanze occupate e non occupate, addetti alle attività produttive.

Il calcolo di è sviluppato nelle seguenti fasi:

1 - si è calcolata, per ciascun indicatore, la percentuale di domanda servita «non adeguatamente», come differenza a 100 della somma delle due percentuali (servita «adeguatamente» e «non servita») indicate in tabella;

2 - si è poi calcolato l'indice dei sette tipi di opere con la seguente formula:

$$Ic = \left[ \frac{La (\%sa + \%sna \cdot 0,5)}{La} \cdot 0,25 \right] +$$
$$+ \left[ \frac{Pr \cdot 2(\%sa + \%sna \cdot 0,5) + Pp (\%sa + \%sna \cdot 0,5)}{Pr \cdot 2 + Pp} \cdot 0,25 \right] +$$
$$+ \left[ \frac{So \cdot 2 (\%sa + \%sna \cdot 0,5) + (St - So) (\%sa + \%sna \cdot 0,5)}{So \cdot 2 + (St - So)} \cdot 0,25 \right] +$$
$$+ \left[ \frac{Aa (\%sa + \%sna \cdot 0,5) + Ai (\%sa + \%sna \cdot 0,5) + At (\%sa + \%sna \cdot 0,5)}{Aa + Ai + At} \cdot 0,25 \right]$$

in cui

Ic = indice sintetico per categoria di opera

La = numero località abitate

Pr = popolazione residente

Pp = popolazione presente

So = stanze occupate

St = stanze totali

Aa = addetti all'agricoltura

Ai = addetti all'industria

At = addetti al terziario

% sa = percentuale «servita adeguatamente» di ciascun aggregato di domanda

% sna = percentuale «servita non adeguatamente» di ciascun aggregato di domanda

3 - si è infine calcolato l'indice sintetico generale con la seguente formula:

$$It = Isp \cdot 0,250 + Irf \cdot 0,125 + Icid \cdot 0,125 + Iri \cdot 0,250 + Iree \cdot 0,125 + Ipi \cdot 0,075 + Iva \cdot 0,050$$

in cui:

It = indice sintetico generale

Isp = indice sintetico «strade e parcheggi»

Irf = indice sintetico «reti fognarie interne»

Icid = indice sintetico «collettori e impianti di depurazione»

Iri = indice sintetico «rete idrica»

Iree = indice sintetico «rete distribuzione energia elettrica»

Ipi = indice sintetico «pubblica illuminazione»

Iva = indice sintetico «verde attrezzato»

La ponderazione degli indici settoriali è stata fissata in funzione dell'importanza relativa assegnata alle differenti categorie di opere.

TAB. N. 2 – INDICI DI DOTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE

Infrastrutture	1987					1996				
	min.		media	max		min.		media	max	
	indice	n. Com.		indice	n. Com.	indice	n. Com.		indice	n. Com.
strade	40	(1)	72,3	93	(1)	61	(1)	85,6	100	(1)
parcheggi	40	(1)	72,3	93	(1)	14	(1)	75,4	100	(2)
reti fognarie interne	50	(2)	81,4	100	(4)	47	(1)	88,0	100	(6)
collettori e impianti di depurazione	0	(31)	31,8	100	(1)	0	(3)	78,6	100	(15)
rete idrica	50	(6)	83,0	100	(3)	50	(2)	87,8	100	(5)
complesso infrastrutture	56	(2)	72,2	95	(1)	70	(2)	83,7	98	(1)

- incoerenze urbanistiche per investimenti da attuare nell'anno di riferimento (n. 28 casi);
  - incoerenza delle priorità di investimento rispetto ai fabbisogni (n. 16 casi);
  - sovrastima dei trasferimenti regionali triennali in applicazione di leggi di settore (n.12 casi);
- d) per le Comunità montane:
- incompletezza, inattendibilità, non plausibilità, incoerenza delle informazioni prodotte (n. 6 casi);
  - omessa compartecipazione finanziaria dei Comuni all'esercizio di funzioni di loro competenza demandate alla Comunità montana (n. 2 casi);
  - programmazione di funzioni comunali non ancora demandate alla Comunità montana (n. 1 caso);

Dalla sintetica disamina dei risultati delle istruttorie, emerge che le principali motivazioni della richiesta di riesame sono da imputare a questioni prevalentemente «tecniche» (63% dei casi riconducibili a «incompletezza» e «sovrastima trasferimenti» e 37% a «incoerenze urbanistiche» e «incoerenza di priorità», per i Comuni; 67% dei casi riconducibili a «incompletezza» e 33% a «inidoneità dei rapporti finanziari con i comuni», per le Comunità montane).

#### 2.4 – Contesto di riferimento.

Dalla valutazione aggregata delle relazioni prodotte dagli enti locali emerge quanto segue:

#### 1) Situazione domanda/offerta delle opere di urbanizzazione primaria.

È stata misurata, fin dal 1987, attraverso un indice sintetico<sup>1</sup> calcolato sulla base delle informazioni fornite nella tab. 1 della relazione. Tali informazioni – sebbene definite sulla base di specifiche indicazioni metodologiche – consentono agli Enti un margine di discrezionalità tale da far assumere i relativi valori soltanto come indicatori di larga massima della situazione in atto e delle sue tendenze.

Gli indici sintetici di dotazione delle infrastrutture primarie considerate sono indicati nella seguente tabella n. 2, avendo presente che essi possono variare da 0 (domanda totalmente non soddisfatta) a 100 (domanda pienamente soddisfatta).

In nove anni la dotazione infrastrutturale primaria appare migliorata sensibilmente, in quanto non meno del 70% della domanda è soddisfatta in tutti i Comuni (era il 56% nel 1987) e la dotazione media è cresciuta dal 72% all'84% circa.

La tabella evidenzia, in particolare:

- a) che la percentuale media di offerta infrastrutturale al 1996 è la risultante di una minore dotazione in parcheggi e in collettori e impianti di depurazione e di una più alta dotazione in reti fognaria e idrica e in strade, sebbene tali divari siano contenuti in uno scarto max di  $\pm 10\%$  rispetto alla media;
- b) che, nel periodo 1987/96, i più elevati incrementi di offerta hanno riguardato i collettori e impianti di depurazione (47%) e l'adeguamento delle strade (13%).

#### 2) Situazione domanda/offerta delle opere di urbanizzazione secondaria.

È stata calcolata – per ciascun tipo di infrastruttura – ponendo a raffronto i valori assoluti di domanda e offerta nel 1996 e la loro variazione nel periodo 1987/96. Si sono registrati:

- a) per gli *asili nido*, una disponibilità di 8 posti per 100 residenti in età  $\leq 2$  anni, per effetto di un incremento dell'1,5% della popolazione infantile (2.475 nel 1996) e del 58% dei posti in asilo (198 nel 1996). I Comuni sede del servizio non sono mutati (AOSTA, CHÂTILLON, PONT-SAINT-MARTIN);
- b) per la *scuola materna*, una disponibilità di 1,66 posti per alunno, per effetto di un incremento del 3,8% degli alunni (2.879 nel 1996) e del 15% della superficie lorda disponibile (33.530 mq nel 1996).  
I Comuni sprovvisti di scuola materna sono invece aumentati da 6 a 10 a seguito della razionalizzazione delle sedi finalizzata a minimizzare i costi di gestione;
- c) per la *scuola elementare*, una disponibilità di 1,98 posti per alunno, per effetto di un decremento del -17,2% degli alunni (4.890 nel 1996) e soltanto del -2,4% della superficie lorda disponibile (67.627 mq nel 1996). I Comuni sprovvisti di scuola elementare sono aumentati da 1 a 10 a seguito della razionalizzazione delle sedi finalizzata a minimizzare i costi di gestione;
- d) per la *scuola media inferiore*, una disponibilità di 1,34 posti per alunno, per effetto di un decremento del -34,6% degli iscritti (3.159 nel 1996) e soltanto del -4,9% della superficie lorda disponibile (46.540 mq nel 1996).

I Comuni sede di scuola media inferiore sono rimasti invariati a 17, a seguito della chiusura della scuola di Gaby e dell'apertura di quella di Charvensod;

- e) per i *servizi residenziali per anziani*, una disponibilità di 3 posti per 100 residenti in età  $> 70$  anni, per effetto di un incremento del 15,5% della popolazione anziana (13.847 nel 1996) e del 60% dei relativi posti (426 nel 1996).

I Comuni sede di servizi per anziani sono aumentati da 16 a 22 secondo una distribuzione territoriale non correlata all'intensità della domanda, che rischia, in futuro, di incidere sensibilmente sui costi di gestione;

- f) per i *cimiteri*, una disponibilità di 11.191 posti di sepoltura nel 1996 (+1,5% rispetto al 1987) a fronte di 1.244 annui casi di morte (+ 4,1% rispetto al 1987). Il rapporto tra i due valori (circa 9) esprime la quantità di anni in cui, a parità di domanda, verrebbe saturata l'offerta.  
2.5 – I costi di gestione dell'«offerta»

L'«offerta» è costituita dai fattori di produzione dei servizi erogati dagli Enti locali, tra i quali rilevano in particolare il personale e le infrastrutture.

Il personale impiegato negli Enti locali della Valle d'Aosta è stato di circa 1.040 unità (+ 18% rispetto al 1987), di cui 980 nei comuni.

Le caratteristiche strutturali di detto personale – desunte dal censimento effettuato dal Ministero dell'interno (situa-

zione al 1° gennaio 1995) – possono essere così sintetizzate:

- per qualifica funzionale: 9% appartenente a qualifiche superiori alla sesta, 23% alla sesta, 32% alla quinta, 46% a qualifiche inferiori alla quinta;
- per sesso: 47% maschi e 53% femmine;
- per titolo di studio: 2% laureati, 46% diplomati di scuola secondaria superiore, 52% con licenza della scuola dell'obbligo;
- per età: 46% di età inferiore a 36 anni, 53% di età compresa tra 36 e 55 anni 1% di età superiore a 55 anni.

Per quanto riguarda le infrastrutture, la situazione e l'evoluzione dell'offerta e dei relativi costi gestionali è sintetizzata nella seguente tabella n. 3.

I dati della tabella risultano dall'aggregazione delle informazioni elementari prodotte nelle relazioni previsionali e programmatiche dei Comuni. Le informazioni elementari non hanno formato oggetto di controllo di attendibilità ma la loro aggregazione favorisce la compensazione di eventuali errori di segno opposto.

I dati in discorso – pur dovendo essere valutati con cautela – rappresentano tuttavia un utile (seppure grossolano) riferimento per alcune considerazioni:

- a) la dotazione infrastrutturale di livello locale ha registrato negli ultimi nove anni un sensibile incremento per le opere destinate a soddisfare i bisogni primari della popolazione (primo obiettivo programmatico) parzialmente insoddisfatti per pregressa carenza di offerta (es.: rete fognaria e rete idrica) o per sopravvenuto incremento di domanda (es.: servizi residenziali per anziani e cimiteri);
- b) le tipologie di opere che hanno registrato minori incrementi (es.: strade e istruzione e cultura) – in quanto già in passato più presenti – hanno tuttavia formato oggetto di investimenti destinati ad elevarne la qualità;
- c) il costo di gestione delle infrastrutture considerate nella tabella, programmato nel 1996, è stato di circa lire 81 miliardi, imputabili per il 76% alle opere puntuali (in particolare istruzione e cultura e servizi residenziali per anziani) e per il 24% alle opere a rete (strade e reti idriche e fognarie).

I più elevati incrementi reali di costo hanno riguardato nell'ordine la rete fognaria (per effetto degli investimenti in collettori e impianti di depurazione effettuati nel periodo di riferimento al fine di servire 28 dei 31 comuni che ne erano sprovvisti), gli asili nido ed i servizi residenziali per anziani (verosimilmente per effetto di incrementi di personale);

- d) le infrastrutture a rete comportano costi di gestione variabili da 3,4 (rete idrica) a 4,2 (strade) milioni di lire/Km. che potrebbero ulteriormente lievitare – in particolare per le strade – a fronte di una manutenzione più accurata di quella attuale. Il consistente incremento del costo unitario









della rete fognaria è da attribuire principalmente all'incidenza dei costi di gestione degli impianti di depurazione realizzati nel periodo di riferimento rispetto a un meno che proporzionale sviluppo della rete;

- e) il forte divario nei costi unitari di gestione delle strutture puntuali (da lire 88.000/mq dell'istruzione e cultura a lire 1,2 milioni/mq. dei servizi residenziali per anziani) è da imputare al fatto che i primi non includono i costi del personale;
- f) il quadro sopra delineato induce a mettere in conto, per il futuro, un maggiore impegno (e quindi più elevati costi, anche unitari, che potranno essere tuttavia minimizzati, a parità di risultato, attraverso una gestione unitaria dei servizi a livello di comunità montana) nella manutenzione, gestione e rinnovo della dotazione infrastrutturale in essere ed un minore impegno nell'attuazione di nuovi investimenti.

#### 2.6 – Le risorse

Il complesso delle entrate preventivate dagli Enti locali valdostani (al netto dell'eventuale avanzo di amministrazione) ammonta, per l'anno 1996, a lit. 496.149 milioni, così distribuiti:

- lit. 459.143 milioni (92,5%) di pertinenza dei Comuni (per lit. 277.394 milioni derivanti da entrate correnti e lit. 181.749 milioni da entrate in conto capitale);
- lit. 37.006 milioni (7,5%) di pertinenza delle Comunità montane (per lit. 30.743 milioni derivanti da entrate correnti e lit. 6.263 milioni da entrate in conto capitale).

Le anzidette disponibilità finanziarie provengono dalle seguenti fonti (cfr. tab. 4 e 5):

a) per i Comuni (lit. 459.143 milioni):

- lit. 79.969 milioni (17,5%) da entrate tributarie (correnti), rappresentate per 2/3 circa dall'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- lit. 159.752 milioni (34,9%) da trasferimenti correnti, costituiti per la quasi totalità da trasferimenti regionali, per 2/3 circa senza vincolo di destinazione e per 1/3 circa con vincolo;
- lit. 37.673 milioni (8,2%) da entrate extra-tributarie (proventi di servizi pubblici e di beni comunali, rimborsi e recuperi...);
- lit. 69.321 milioni (15,2%) da trasferimenti regionali in conto capitale con vincolo di destinazione;
- lit. 61.955 milioni (13,5%) da ricorso al credito;
- lit. 50.473 milioni (10,7%) da contributi per concessioni edilizie (che per legge vengono versati in apposito deposito bancario) e riscossione di crediti (che rappresenta il prelievo dal deposito bancario).

Gli anzidetti importi sono da ritenere «gonfiati» princi-

palmente per due motivi:

- i trasferimenti regionali con vincolo di destinazione (correnti, per lire 52.194 milioni e in conto capitale, per lire 69.321 milioni) sono in complesso superiori di lire 39.415 milioni (tutte per la parte capitale) rispetto a quelli fissati con la legge finanziaria regionale (lire 82.100 milioni);
- il ricorso al credito è previsto in misura del 25% circa del totale degli investimenti programmati, mentre il ricorso effettivo nel triennio 1992/94 è stato registrato a consuntivo in misura dell'8% circa. In realtà (cfr. par. 4.3.1), le relative richieste di contributo, hanno riguardato l'accensione di mutui per complessive lit. 39.893 milioni (64% di quanto iscritto nei bilanci) ed i contributi concessi sono riferiti a mutui per complessive lit. 29 miliardi (47% delle iscrizioni in bilancio).

Per i suindicati motivi è ragionevole valutare il valore aggregato delle entrate in conto capitale nella misura del 60% circa del corrispondente valore delle entrate iscritte in bilancio a questo titolo (lit. 181.749 milioni x 0,60 = lit. 109.049 milioni).

b) per le Comunità montane (lit. 37.006 milioni):

- lire 1.669 milioni (4,5%) da entrate derivanti dalla gestione di beni e servizi;
- lire 29.074 milioni (78,6%) da trasferimenti correnti da Regione (per oltre 9/10) e comuni (per meno di 1/10);
- lire 6.263 milioni (16,9%) da ricorso al credito (per circa 1/2), da trasferimenti regionali con vincolo di destinazione (per circa 1/4) e di altre entrate in conto capitale.

#### 2.7 – Gli impieghi

Il complesso degli impieghi preventivati dagli Enti locali pareggia con il totale delle entrate (cfr. par. 2.6) incrementato dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione (lit. 23.393, di cui lit. 3.834 milioni di pertinenza delle Comunità montane) ed ammonta a lit. 519.542 milioni, così distribuiti:

- lit. 478.702 milioni (92,1%) di pertinenza dei Comuni;
- lit. 40.840 milioni (7,9%) di pertinenza delle Comunità montane.  
Gli anzidetti impieghi sono stati così destinati (cfr. tab. n. 6 e 7):

a) per i Comuni (lit. 478.702 milioni):

- lit. 226.053 milioni (47,2%), alla spesa corrente per il personale (36,6%), per l'acquisto di beni e servizi (46,8%), per gli interessi passivi (3,6%), per gli altri impieghi (13%);
- lit. 244.452 milioni (51,1%), alla spesa in conto capita-





le per opere pubbliche (85%), per acquisto di beni mobili e attrezzature (6,8%), per altri impieghi (8,2%);

- lit. 8.197 milioni (1,7%) per rimborso della quota capitale dei prestiti.

La quota di investimento destinata alle opere pubbliche (lire 207.692 milioni) è stata finalizzata, per il 24% alla viabilità (principalmente ammodernamento di strade e parcheggi) per il 17% a opere idriche, igieniche e di smaltimento rifiuti, per il 16% a strutture per l'istruzione, la cultura, lo sport, per l'8% a strutture sociali per anziani, bambini e giovani, per il 7% a strutture economiche, per il 28% a strutture diverse con percentuali inferiori al 4% (cimiteri, verde attrezzato, pubblica illuminazione...);

b) per le comunità montane (lit. 40.840 milioni):

- lit. 19.755 milioni (48,4%), alla spesa corrente per il personale (23%), per l'acquisto di beni e servizi (52,7%), per gli interessi passivi (1,7%), per altri impieghi (22,6%);
- lit. 20.956 milioni (51,3%) alla spesa in conto capitale per opere pubbliche (51,4%), per l'acquisto di beni mobili e attrezzature (22,6%), per altri impieghi (26%);
- lit. 129 milioni (0,3%) per rimborso della quota capitale di prestiti.

La quota di investimento destinata alle opere pubbliche (lit. 10.768 milioni) è stata finalizzata principalmente alla viabilità, alle strutture culturali, ricreative e sportive e alle sedi delle comunità montane.

### 3 – Trasferimenti finanziari agli Enti locali.

#### 3.1 – Modificazioni rispetto alla precedente normativa.

Le principali modificazioni introdotte riguardano:

- la determinazione dell'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destina-

zione (prima affidata alla legge regionale di bilancio) nella misura (da stabilirsi con legge finanziaria regionale) di almeno il 50% del 95% del gettito IRPEF (art 10), essendo non più del rimanente 50% destinato al finanziamento del FoSPI e delle leggi regionali con vincolo settoriale di destinazione in favore degli enti locali.

Alle comunità montane è destinato il 20% dell'anzidetto ammontare. (art. 13, 2° comma);

- l'abolizione della distinzione tra trasferimenti per spese correnti e trasferimenti per spese in conto capitale a fronte dell'introduzione del vincolo di destinare a queste ultime il 10% (comune di Aosta) o il 20% (altri Comuni e Comunità montane) delle entrate senza vincolo settoriale di destinazione (art. 28);
- la diversa (seppure ancorata alla precedente «filosofia») distribuzione delle anzidette risorse:
  - tra i Comuni, sulla base della spesa di riferimento di ciascuno di essi – determinata in relazione a parametri oggettivi stabiliti dalla Giunta – e di una formula che tiene conto della spesa di riferimento e delle entrate da altre fonti;
  - tra le Comunità montane, secondo percentuali fissate dalla Giunta sulla base delle funzioni esercitate dalle Comunità stesse e di criteri di riequilibrio;
- la differente modalità di liquidazione dei trasferimenti, per il 70% ad avvenuta presentazione della relazione previsionale e programmatica e per il 30% a seguito di positiva valutazione della stessa. In precedenza, invece, le modalità di liquidazione erano differenziate per trasferimenti correnti e trasferimenti in conto capitale e articolate in tre fasi correlate rispettivamente all'impegno di spesa, agli esiti della valutazione della relazione previsionale e programmatica, alla presentazione del rendiconto sugli investimenti.

Nulla è innovato, invece, in ordine alle modalità di impegno della spesa entro un mese dall'entrata in vigore della legge finanziaria o di bilancio.

TAB. N. 8 – DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLA SPESA TRA GRUPPI DI COMUNI

N°	gruppi di Comuni	distribuzione percentuale					
		1985		1994		1996	
		spesa	popolaz.	spesa	popolaz.	spesa	popolaz.
1	Bard, Saint-Oyen, La Magdeleine, Emarèse, Jovencan, Rhêmes-Notre- Dame, Allein	2,55	1,28	2,66	1,30	3,78	1,34
2	Saint-Denis, Saint-Nicolas, Pontboset, Oyace, Pontey, Chamois, Valgrisenche, Roisan	3,77	2,10	3,85	2,23	4,81	2,28
3	Bionaz, Ollomont, Rhêmes-Saint- Georges, Perloz, Avise, Valsavarenche, Brissogne	3,75	1,85	3,62	2,00	4,62	2,05
4	Chambave, Introd, Gressoney-La- Trinité, Etroubles, Issime, Fontainemore, Challand- Saint-Victor, Antey-Saint-André	4,99	3,44	5,18	3,42	5,72	3,41
5	Lillianes, Saint-Rhémy-en-Bosses, Champorcher, Valpelline, Doues, Pollein, Villeneuve	4,88	3,67	5,08	3,75	5,52	3,87
6	Torgnon, Champdepraz, Hône, Gaby, Arvier, Saint-Marcel, Verrayes	5,60	4,94	5,57	4,90	6,15	4,93
7	Challand-Saint-Anselme, Issogne, Gignod, Arnad, Aymavilles, Montjovet, Fénis, Charvensod	8,14	9,09	7,63	9,71	9,21	9,81
8	Brusson, Gressan, Saint-Pierre, Saint-Christophe, La Thuile, Pré- Saint-Didier, Verrès	8,94	10,26	9,87	11,00	10,57	11,00
9	Donnas, Nus, Cogne, Gressoney- Saint-Jean, Morgex, Quart, Sarre, Ayas	12,64	13,62	12,42	14,36	13,98	14,60
10	La Salle, Châtillon, Pont-Saint- Martin, Valtournenche, Courmayeur, Saint-Vincent, Aosta	44,74	49,75	44,12	47,33	35,64	46,71
	di cui Aosta	26,50	32,57	27,24	29,96	20,14	29,44
	Totale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

### 3.2 – Determinazione e assegnazione dei fondi.

Il procedimento fissato dalla legge per la determinazione e l'assegnazione dei fondi agli Enti locali da parte della Giunta regionale è stato puntualmente rispettato:

- a) i parametri di determinazione della spesa di riferimento dei Comuni (art 11, 2° comma) sono stati stabiliti – con deliberazione n. 10637 del 22 dicembre 1995 – sulla base dei seguenti indicatori e dei relativi pesi indicati tra parentesi: popolazione residente (56%); quota uguale per tutti i Comuni (20%), superficie territoriale «convenzionale» (6%); quota altimetrica degli insediamenti (6%), stanze utilizzabili a fini turistici (6%); addetti extra-agricoli (6%).

Le percentuali di ripartizione dei fondi tra le Comunità montane (art. 13, 3° comma) sono state determinate, con deliberazione n. 10638 del 22 dicembre 1995, come segue: Valdigne Mont Blanc 10%; Grand Paradis 14%; Grand Combin 13,5%; Mont Emilius 16%; Monte Cervino 17%; Evançon 13%; Mont Rose 11,5%; Walser 5%;

- b) l'ammontare dei trasferimenti finanziari senza vincolo di destinazione in favore degli Enti locali per l'anno 1996 è stato determinato – con l'art. 6, primo comma, lett. a), della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1996/98) – in lire 128.290 milioni, così distribuiti:

- lire 102.632 milioni (80%) in favore dei comuni (+ 14% rispetto al 1995);
- lire 25.658 milioni (20%) in favore delle Comunità montane (+ 33% rispetto al 1995);

- c) la determinazione dei trasferimenti e l'impegno della relativa spesa in favore di ciascun Ente locale sono stati effettuati dalla Giunta, nel termine di un mese dell'entrata in vigore della legge finanziaria regionale (3 febbraio 1996), con deliberazioni n. 856 e 857, entrambe in data 23 febbraio 1996, rispettivamente per i Comuni e per le Comunità montane.

La distribuzione percentuale della spesa di riferimento dei Comuni (lire 161.668 milioni) stimata in relazione ai trasferimenti anzidetti (lire 102.632 milioni), sulla base della formula allegata alla legge, è riportata nella tabella n. 8 con riferimento a gruppi di Comuni (decili) definiti in base alla distribuzione a consuntivo della spesa registrata nel 1985 (ultimo anno antecedente la prima riforma) ordinandola dal valore più basso a quello più elevato.

La tabella:

- indica anche la distribuzione percentuale della popolazione residente, al fine di evidenziare in termini sintetici le differenti incidenze di spesa pro-capite fra gruppi di Comuni;





- riferisce la distribuzione di spesa e popolazione anche all'anno 1994, in quanto ultimo anno per il quale si dispone di valori a consuntivo e penultimo anno di applicazione della precedente normativa.

La spesa considerata per gli anni 1985 e 1994 è rappresentata (per motivi di comparabilità con il 1996) dalla spesa corrente effettiva incrementata dei trasferimenti regionali in conto capitale senza vincolo di destinazione.

Dalla tabella emerge in particolare che nel decennio trascorso si sono verificati:

- c.1) una redistribuzione della popolazione (3% del totale) e della spesa (9% del totale) dai Comuni demograficamente e finanziariamente più dotati (gruppo 10) agli altri Comuni;
- c.2) una spesa pro-capite decrescente al crescere della dimensione demografica dei Comuni per evidenti diseconomie di scala nei Comuni minori. Nei Comuni del gruppo 1, infatti, la percentuale di spesa è quasi tripla rispetto a quella di popolazione, mentre in quelli del gruppo 10 la percentuale di spesa è 2/3 circa rispetto a quella di popolazione.

### 3.3 – Liquidazione dei fondi

La liquidazione dei fondi è stata effettuata in funzione della produzione della relazione previsionale e programmatica da parte dell'Ente locale (primo anticipo del 70% dell'assegnato) e della sua positiva valutazione da parte della Commissione tecnica regionale (saldo del 30% dell'assegnato), ai sensi dell'art. 14, 2° comma.

La tabella n. 9 indica il valore cumulato dei trasferimenti effettuati, al termine di ciascun trimestre del 1996, il numero di Comuni e Comunità montane destinatari ed il relativo titolo (acconto o saldo).

Dalla tabella emerge, in particolare:

- che i residui passivi liquidati per entrambi gli Enti nel 1997 sono molto bassi (intorno al 3%);
- che più della metà dei trasferimenti è stata, per entrambi gli Enti, liquidata entro il primo semestre del 1996;
- che i tempi di produzione e rielaborazione delle relazioni previsionali e programmatiche da parte dei Comuni sono stati più contenuti di quelli impiegati dalle Comunità montane.

### 4 – Interventi dei programmi di investimento

#### 4.1 – Modificazioni rispetto alla precedente normativa.

In ordine al Fondo speciale investimenti (FoSPI), le principali modificazioni introdotte riguardano:

- la diversificazione delle tipologie di opere proponibili dagli enti locali (opere di urbanizzazione primaria, recupero a funzioni pubbliche di fabbricati, solo adeguamen-

to delle opere di urbanizzazione secondaria, da parte dei Comuni;

- opere di urbanizzazione secondaria e altre opere di interesse sovracomunale, recupero di sentieri, da parte delle Comunità montane e dei Consorzi di comuni) (art. 17, 2° comma);
- l'estensione delle tipologie di opere di urbanizzazione primaria a quelle di «ripristino e di riqualificazione ambientale»;
- la determinazione, con legge finanziaria, della percentuale del Fondo da riservare in via prioritaria ai progetti proposti da Comunità montane e Consorzi di comuni (art. 18). Per l'anno 1996 tale percentuale è stata fissata nel 40%;
- l'elevazione della soglia minima di investimento – mantenuta a lire 500 milioni per i Comuni – a lire 2 miliardi per Comunità montane e Consorzi di comuni;
- l'introduzione del principio di corresponsabilizzazione finanziaria del proponente, che si sostanzia nella partecipazione alle spese dell'investimento in misura non inferiore al 20% per i Comuni e al 10% per le Comunità montane ed i Consorzi di comuni.

Le modalità di intervento disciplinate dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21, per favorire l'accesso al credito degli Enti locali non hanno subito modificazioni.

#### 4.2 – Attività e provvedimenti relativi al FoSPI effettuati nel 1996.

Nel corso dell'anno si è provveduto:

- a) a selezionare i progetti preliminari proposti entro il 31 ottobre 1995 e ad approvare il programma preliminare 1997/99;
- b) a valutare i progetti esecutivi prodotti entro il 17 maggio 1996 e ad approvare il programma definitivo 1996/98;
- c) ad elaborare la relazione sullo stato di attuazione dei programmi finanziati dal FRIO alla data del 31 maggio 1996;
- d) ad avviare l'istruttoria dei progetti preliminari proposti entro il 31 ottobre 1996 per il triennio 1998/2000.

##### 4.2.1 – Programma preliminare 1997/99.

Entro il 31 ottobre 1995 sono state presentate 100 richieste di finanziamento (88 per infrastrutture, 9 per recupero di sentieri e 3 per recupero di fabbricati), per un investimento complessivo di lit. 198.734 milioni (91% per infrastrutture, 7% per recupero di sentieri, 2% per recupero di fabbricati).

Al termine dell'istruttoria – conclusa dal Nucleo di valutazione il 22 marzo 1996 – sono risultati:

- ammissibili e valutabili n. 79 progetti per complessive lit. 156.559 milioni (79% del richiesto);

- tecnicamente ed economicamente idonei n. 54 progetti per complessive lit. 103.114 milioni (52% del richiesto);
- prioritari – nell'ambito del vincolo di bilancio fissato con legge finanziaria regionale (lit. 47.892 milioni) – n. 24 progetti così distribuiti per tipologia di opere, tutte riguardanti le infrastrutture:
  - n. 10 acquedotti (a fronte di 12 richiesti), per complessive lit. 15.550 milioni;
  - n. 3 opere igieniche (a fronte di 8 richieste) per complessive lit. 7.215 milioni;
  - n. 7 autorimesse e parcheggi (a fronte di 14 richiesti) per complessive lit. 15.453 milioni;
  - n. 3 edifici scolastici (a fronte di 8 richiesti) per complessive lit. 8.955 milioni;
  - n. 1 intervento di recupero ambientale (a fronte di 2 richiesti) per complessive lit. 719 milioni.

Il programma preliminare è stato approvato, secondo le anzidette risultanze dell'istruttoria, con deliberazione della Giunta regionale n. 1719 del 12 aprile 1996.

#### 4.2.2 – Programma definitivo 1996/98.

Entro il 17 maggio 1996 (sette mesi dalla data di pubblicazione del relativo programma preliminare nel Bollettino Ufficiale della Regione), gli enti locali interessati hanno prodotto gli elaborati esecutivi dei nove interventi inclusi nel programma preliminare – approvato dalla Giunta con deliberazione n. 7313 dell'8 settembre 1995 – e riguardanti l'attuazione di 3 acquedotti, 1 opera igienica e 2 opere stradali nonché il recupero di 2 sentieri e di 1 fabbricato, per una spesa complessiva di lit. 40.972 milioni.

Dall'istruttoria condotta dal Nucleo di valutazione – volta a verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità e di idoneità economica ed a valutare l'idoneità tecnica dei progetti – è emersa la necessità, prima, di acquisire per tutti i progetti alcune necessarie integrazioni tecniche, poi, di subordinare i pagamenti relativi a 3 progetti su 9 alla produzione di residue integrazioni, richieste e non fornite, ai fini dell'immediata cantierabilità delle opere.

Il programma definitivo di finanziamento dei 9 progetti, per un investimento complessivo di lit. 40.864 milioni, è stato approvato dalla Giunta regionale – su conforme proposta del Nucleo in data 30 ottobre 1996 – con deliberazione n. 5430 del 29 novembre 1996.

#### 4.2.3 – Stato di attuazione dei programmi FRIO.

Le informazioni che seguono si riferiscono al periodo dal 1986 (triennio 1986/88) al 1996 (triennio 1996/98) compreso e sono desunte dalle elaborazioni dei dati rilevati al 31 maggio 1997.

Nel periodo sono state formulate 1.311 proposte di investimento comprensive di interventi prospettati più volte – per un ammontare di finanziamento di circa lire 1.776 miliardi nominali.

Gli investimenti finanziati sono stati 420, per una spesa di lire 563 miliardi (entrambi corrispondenti a circa 1/3 del richiesto), così destinata:

#### a) per tipologia di opere:

- 70% all'attuazione o adeguamento di 289 opere di urbanizzazione primaria (168 strade, 46 acquedotti, 42 opere igieniche, 15 cimiteri, 14 autorimesse, 4 linee elettriche);
- 14% all'attuazione o adeguamento di 44 opere di urbanizzazione secondaria (31 case municipali e centri sociali e 13 edifici scolastici);
- 8% al recupero di 62 sentieri;
- 8% al recupero a funzioni pubbliche di 25 fabbricati di interesse artistico, storico o ambientale;

#### b) per enti richiedenti:

- 96% circa a tutti i Comuni;
- 4% circa a 6 Comunità montane e 3 Consorzi di comuni:

L'allocazione geografica della spesa si è connotata per un forte impatto di riequilibrio socio-economico, in quanto ai tre aggregati di Comuni meno dotati sotto questo profilo (18 Comuni di media montagna, 11 Comuni non turistici di alta montagna, 12 Comuni minori della valle centrale) – che assorbono il 19% della popolazione – è stato destinato il 49% dei finanziamenti.





Al 31 maggio 1997 risultavano:

- ultimati 286 interventi (il 44% dei sentieri, il 56% dei fabbricati da recuperare a funzioni pubbliche, il 73% delle opere di urbanizzazione primaria (57% le opere igieniche), il 75% delle opere di urbanizzazione secondaria);
- da iniziare 23 interventi (il 3% dei sentieri, il 4% dei fabbricati da recuperare, a funzioni pubbliche, il 7% delle opere di urbanizzazione primaria (17% le opere igieniche), nessuna opera di urbanizzazione secondaria).

La spesa pagata alla stessa data ammontava a lire 339 miliardi (60% del programmato).

La più recente relazione (febbraio 1997) sullo stato di attuazione dei programmi evidenzia un progressivo consolidamento del fondo, quale strumento «competitivo» di politica regionale, nella realtà valdostana. Questa circostanza – confermata, oltre che dai dati prima sintetizzati, dagli undici anni di vita del fondo – viene ricondotta essenzialmente all'adozione di procedimenti tecnico-amministrativi fortemente strutturati, (cfr. diagrammi di flusso da 1 a 3), «trasparenti» e caratterizzati da una chiara demarcazione tra sfera di decisione politica (definizione delle «regole del gioco» attraverso la legge e gli atti amministrativi a portata generale) e sfera di attribuzione tecnica esercitata da un organo collegiale che coinvolge esperti indipendenti e strutture assessorili in relazione all'intero ciclo progettuale.

Con riferimento alle principali fasi dei programmi, la relazione registra:

- l'assenza di criticità sostanziali nella fase di valutazione «a priori» dei progetti e di formazione dei programmi, in particolare per quanto attiene al rispetto dei tempi di decisione, alla congruenza a livello aggregato degli investimenti effettivi con quelli programmati all'impatto migliorativo sulla qualità tecnico-economica della progettazione;
- un efficiente sistema di regolazione delle partite contabili unitamente ad un sostanziale rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori a fronte però, di troppo lunghi tempi intercorrenti tra la data di approvazione dei programmi e quella di inizio o consegna dei lavori. Il 66% degli interventi, infatti, è stato iniziato dopo un anno dall'approvazione del rispettivo programma;
- la non ancora avviata – in termini sistematici – valutazione a posteriori della qualità tecnica delle realizzazioni e del loro impatto socio-economico.

#### 4.2.4 – Avvio istruttoria per programma preliminare 1998/2000

Entro il 31 ottobre 1996 sono state presentate 85 richieste di finanziamento (81 per infrastrutture, 4 per recupero di sentieri e nessuna per recupero di fabbricati), per un investimento complessivo di lit. 161.522 milioni (96% per infrastrutture e 4% per recupero di sentieri).

Entro l'anno sono state effettuate le fasi di catalogazione dei progetti e di istruttoria della loro ammissibilità formale e di coerenza urbanistica e della loro valutabilità economica.

#### 4.3 – Attività e provvedimenti per favorire l'accesso al credito degli enti locali.

Nel corso dell'anno si è provveduto:

- a) a selezionare le richieste prodotte entro il 31 luglio 1996 e ad approvare le richieste ammesse in via preliminare a finanziamento;
- b) ad istruire ed approvare le richieste di concessione definitiva dei mutui finanziati in via preliminare nell'anno 1995.

#### 4.3.1 – finanziamento preliminare delle richieste prodotte nel 1996

Entro il 31 luglio 1996 sono state presentate 44 richieste di contributo – nella misura dell'80% delle rate di ammortamento di mutui da contrarsi con gli istituti autorizzati (Cassa depositi e prestiti, Istituto per il credito sportivo...) per il finanziamento di spese di investimento – riguardanti 15 opere igieniche e di recupero ambientale, 8 opere di urbanizzazione secondaria, 21 interventi di costruzione/adequamento di altre opere di urbanizzazione primaria, per un investimento complessivo di lit. 39 893 milioni (33% opere igieniche, 22% opere di urbanizzazione secondaria, 45% altre opere di urbanizzazione primaria).

Al termine dell'istruttoria – conclusa dalla Conferenza di servizi il 21 ottobre 1996 – sono risultati:

- ammissibili n. 29 progetti per complessive lit. 29 miliardi (73% del richiesto);
- prioritari – nell'ambito del vincolo di bilancio fissato con legge finanziaria regionale (lit. 1 miliardo di contributo annuo) – n. 13 progetti così distribuiti per tipologia di opere:
  - n. 10 opere igieniche e di recupero ambientale (a fron-



te di 15 richieste), per complessive lit. 9.197 milioni di investimento;

- n. 3 opere di urbanizzazione secondaria (a fronte di 8 richieste) per complessive lit. 2.760 milioni di investimento.

Il finanziamento preliminare è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4777 del 31 ottobre 1996:

#### 4.3.2 – Concessioni definitive.

In riferimento all'anno 1995 (deliberazioni di Giunta n. 8591 del 27 ottobre 1995 integrata con deliberazione n. 623 del 16 febbraio 1996) è stato approvato in via preliminare il contributo finanziario per 27 progetti (interessanti 17 Comuni) per un investimento complessivo di lit. 15.594 milioni.

La concessione definitiva del contributo è stata approvata, con successivi provvedimenti dirigenziali, per 25 progetti dell'ammontare complessivo di mutui di lit. 14.980 milioni (96% del finanziamento preliminare) e per un contributo annuo di lit. 1.288 milioni (92% del finanziamento preliminare).

#### 5 – Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione.

##### 5.1 – Modificazioni rispetto alla precedente normativa.

I trasferimenti finanziari in discorso riguardano l'insieme delle leggi regionali (circa 30 emanate per lo più nel periodo 1981/93) che dispongono contributi finanziari (sia correnti che per investimenti) in favore degli Enti locali per scopi determinati.

La legge regionale n. 48/1995 non ha modificato il contenuto e le procedure delle singole leggi ma ha fissato una soglia finanziaria massima (non più del 30% del 95% del get-

~~del territorio: contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (62%), la realizzazione del piano di risanamento delle acque (15%), la progettazione e la manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione (15%), altre opere pubbliche (8%);~~

- e) *Assessorato dell'istruzione e cultura*: contributi (correnti e di capitale) per l'istituzione e la gestione di biblioteche di interesse locale (74%) e per il diritto allo studio (26%);
- f) *Assessorato della sanità, salute e politiche sociali*: contributi per la gestione di strutture per anziani e inabili (69%), per la costruzione e la gestione di asili nido (18%), la costruzione/ristrutturazione di presidi socio-assistenziali (6%), l'acquisto di attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (2%), la promozione sociale dei giovani (1,5%), l'inserimento lavorativo dei portatori di handicaps (1,5%), la bonifica delle discariche (1,5%), l'assistenza agli extra-comunitari (0,5%);
- g) *Assessorato del turismo, commercio e sport*: contributi per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive (56%), l'acquisizione e l'esercizio di impianti a fune (24%), la realizzazione di impianti di innevamento artifi-

tito IRPEF) da destinare annualmente a questa tipologia di trasferimenti.

La norma ha precisato, in apposito allegato, le leggi regionali rientranti nella categoria in argomento per l'anno 1996 ed ha demandato la loro precisazione per gli anni successivi alle corrispondenti leggi finanziarie regionali.

##### 5.2 – Settori interessati e relativi impieghi.

Gli stanziamenti destinati per l'anno 1996 ai trasferimenti finanziari con vincolo di destinazione sono stati determinati in complessive lit. 82,1 miliardi distribuiti per struttura regionale competente secondo quanto indicato nella seguente tabella n. 10.

Le finalità degli stanziamenti attribuiti alle suindicate strutture regionali possono essere così sintetizzate:

- a) *Presidenza della Giunta*: contributi (correnti) a copertura degli interessi passivi relativi a mutui (83% dello stanziamento); contributi finanziari a fini espropriativi (7%) e per la costituzione di un sistema informativo territoriale regionale (5%); contributi per favorire l'acquisto di immobili (4%); incentivi all'adozione dei piani di coordinamento dei servizi ed ai gemellaggi (1%);
- b) *Assessorato del bilancio, finanze e programmazione*: applicazione convenzione SITAV (56%); contributi per la restituzione della quota capitale dei mutui (32%), per il ripristino pavimentazioni stradali interessate dal piano di metanizzazione (9%) e per inventariazione del patrimonio immobiliare (3%);
- c) *Assessorato dell'agricoltura e risorse naturali*: contributi per la difesa dei boschi dagli incendi (33%) e la realizzazione e gestione del verde pubblico (67%);
- d) *Assessorato dei lavori pubblici, infrastrutture e assetto*

#### Délibération n° 23 du 12 janvier 1998,

**portant détermination, au titre de 1998, des prestations sanitaires complémentaires en faveur des usagers du Service sanitaire régional, en application de la loi régionale n° 76 du 16 décembre 1991. Engagement de la dépense y afférente.**

#### LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les prestations sanitaires complémentaires que l'USL de la Vallée d'Aoste doit assurer au titre de 1998 en faveur des usagers du Service sanitaire régional sont déterminées comme suit :

- A) PRESTATIONS EN FAVEUR DE L'ENSEMBLE DES AYANTS DROIT, SANS LIMITES DE REVENU ET SANS PRÉJUDICE DE LEUR CONCOURS AUX FRAIS SANITAIRES AU SENS DES DISPOSITIONS

ciale (11%), la gestione della pista regionale di slittino (9%);

- h) *Assessorato dell'ambiente, urbanistica e trasporti*: contributi per incentivare la dotazione di automezzi non inquinanti.

Gli elementi essenziali che emergono dalla sintetica ricognizione dei trasferimenti con vincolo di destinazione possono essere così riassunti:

- poco meno di 2/3 di essi si riferisce a spese correnti, in massima parte destinate alla gestione dei servizi socio-assistenziali, particolarmente per le persone anziane;
- in ragione di quanto sopra, più della metà dei trasferimenti è curata dall'Assessorato della sanità e politiche sociali;
- la capacità di decisione (impegni) e di attuazione (pagamenti) segue – di norma – la regola generale secondo la quale tale capacità (in particolare per i pagamenti) è più elevata per gli impieghi correnti e più bassa per quelli in conto capitale (cfr. col (5) e (9) tab n 10). L'elevato livello di pagamenti dell'Assessorato del bilancio e finanze, pur a fronte del 97% di trasferimenti in conto capitale, è un mero effetto contabile dovuto alla classificazione in detti trasferimenti delle rate di rimborso dei mutui.

Aosta, li 9 dicembre 1997.

#### **Deliberazione 12 gennaio 1998, n. 23.**

**Individuazione, per l'anno 1998, delle prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive da erogare agli assistiti del servizio sanitario regionale in applicazione della legge regionale 16.12.1991, n. 76. Impegno di spesa.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di individuare, per l'anno 1998, le sottoindicate prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive da erogare agli assistiti del Servizio Sanitario Regionale da parte dell'U.S.L. della Valle d'Aosta:

**A) PRESTAZIONI EROGABILI ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO SENZA LIMITAZIONE DI REDDITO FATTA COMUNQUE SALVA LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA**

##### 1) *Trasporti per terapia radiante*

Si confermano le disposizioni, le modalità e i criteri di rimborso approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1689 del 6 aprile 1979 e n. 1159 del 3 febbraio 1992 fino ad un ammontare di spesa di lire 120.000.000.

#### EN VIGUEUR

##### 1) *Transport pour radiothérapie.*

Demeurent applicables les dispositions, modalités et critères de remboursement des frais supportés qui ont été approuvés par les délibérations du Gouvernement régional n° 1689 du 6 avril 1979 et n° 1159 du 3 février 1992, jusqu'à concurrence de 120 000 000 L.

##### 2) *Alimentation artificielle à domicile.*

Demeurent applicables les dispositions approuvées par la délibération du Gouvernement régional n° 4079 du 26 avril 1991, jusqu'à concurrence de 90 000 000 L.

##### 3) *Fluoroprophylaxie.*

Demeurent applicables les dispositions approuvées par la délibération du Gouvernement régional n° 9275 du 4 octobre 1991, jusqu'à concurrence de 9 000 000 L.

##### 4) *Greffes d'organes opérées à l'étranger dans des centres hautement spécialisés.*

Demeurent applicables les dispositions approuvées par la délibération du Gouvernement régional n° 1159 du 3 février 1992, jusqu'à concurrence de 3 000 000 L.

##### 5) *Fourniture de gants stériles aux paraplégiques.*

Demeurent applicables les dispositions approuvées par la délibération du Gouvernement régional n° 7585 du 7 septembre 1990, jusqu'à concurrence de 5 000 000 L.

##### 6) *Prestations en faveur des néphrétiques soumis à dialyse ou à une greffe du rein.*

Demeurent applicables les dispositions approuvées par la délibération du Gouvernement régional n° 9221 du 26 octobre 1990, jusqu'à concurrence de 200 000 000 L.

##### 7) *Prestations en faveur des patients ayant subi une greffe.*

L'USL est autorisée à rembourser aux patients ayant subi une greffe autre qu'une greffe du rein au sens du point 6), les dépenses supportées, en Italie ou à l'étranger, en vue des prestations médicales, liées à la greffe, dont les patients ont bénéficié en dispensaire, à l'hôpital ou à l'hôpital de jour (transport – péage autoroutier et 1/5 du prix d'un litre d'essence par kilomètre, ou ticket de deuxième classe des transports en commun –, accompagnateur, etc.). Lesdites dépenses doivent être convenablement documentées. Les dispositions visées aux DM du 30 novembre 1989 et du 24 janvier 1990 modifiés et complétés, demeurent applicables. Dépense : 3 000 000 L.

##### 8) *Pansements destinés aux patients atteints d'affections graves de la peau (escarres, maladies vasculaires, néoplasmes, laryngectomies et traitements des stomatites).*



2) *Nutrizione artificiale domiciliare*

Si confermano le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 4079 del 26 aprile 1991 fino ad un ammontare di spesa di lire 90.000.000.

3) *Interventi di fluoroprofilassi*

Si confermano le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 9275 in data 4 ottobre 1991 fino ad un ammontare di spesa di lire 9.000.000.

4) *Trapianti d'organo effettuati all'estero presso centri di altissima specializzazione*

Si confermano le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1159 del 3 febbraio 1992 fino ad un ammontare di spesa di lire 3.000.000

5) *Fornitura guanti sterili ai soggetti paraplegici*

Si confermano le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 7585 del 7 settembre 1990 fino ad un ammontare di spesa di lire 5.000.000.

6) *Prestazioni assistenziali a favore di soggetti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico o a trapianto renale*

Si confermano le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 9221 in data 26 ottobre 1990 fino ad un ammontare di spesa di lire 200.000.000.

7) *Prestazioni assistenziali a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organo*

L'U.S.L. è autorizzata al rimborso ai soggetti sottoposti a trapianto d'organo e che non rientrano nel precedente punto 6) delle spese sostenute e documentate di carattere strettamente assistenziale sostenute per prestazioni sanitarie ambulatoriali o in regime di ricovero o day-hospital connesse con il trapianto o finalizzate al trapianto (trasporti – nei limiti di 1/5 del costo di un litro di benzina super oltre il pedaggio autostradale e della seconda classe per i mezzi pubblici –, accompagnatore, ecc.), effettuate in Italia o all'estero, ferme restando le disposizioni di cui al D.M. 30 novembre 1989 e 24 gennaio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ammontare di spesa L. 3.000.000.

8) *Materiale di medicazione per pazienti affetti da patologie gravi interessanti la cute (piaghe da decubito, turbe vascolari, neoplasie, laringectomizzati e stomizzati)*

L'U.S.L. è autorizzata a fornire gratuitamente tramite le farmacie, previo accordo da stipulare tra le parti, su prescrizione del medico di famiglia, articoli di medicazione, esclusivamente per le patologie sopraindicate, consistenti in compresse di garza, bende, cerotti adesivi, disinfettanti e lubrificanti, le cui caratteristiche merceologiche dovranno essere individuate

L'USL est autorisée à conclure un accord avec les pharmacies en vue de la délivrance gratuite des compresses de gaze, bandes, pansements adhésifs, désinfectants et lubrifiants prescrits par le médecin de famille uniquement en vue du traitement des maladies susmentionnées. Les caractéristiques des produits susvisés seront définies par l'UO de pharmacie de l'hôpital.

Pour ce qui est des pansements nécessaires aux patients atteints de maladies vasculaires, demeurent applicables les dispositions visées à la délibération du Gouvernement régional n° 1159 du 3 février 1992.

La quantité de matériel nécessaire au sens du premier et du deuxième paragraphes du présent point est établie respectivement par le médecin de famille et le spécialiste. La quantité de matériel prescrite dans chaque ordonnance ne doit pas dépasser la consommation prévue pour 30 jours. Ladite ordonnance doit attester que l'affection concernée figure au nombre des cas susmentionnés.

*Pansements destinés aux enfants de 0 à 14 ans atteints de maladies néoplasiques.*

L'USL est autorisée à fournir – par l'intermédiaire de l'UO de pharmacie de l'hôpital et sur ordonnance du médecin de famille ou d'un centre oncologique public portant l'indication de la maladie – des pansements en faveur des enfants d'un âge compris entre 0 et 14 ans.

La quantité de matériel prescrite dans chaque ordonnance ne doit pas dépasser la consommation prévue pour 30 jours.

Dépense : 200 000 000 L.

9) *Produits alimentaires destinés aux enfants de 0 à 14 ans atteints d'allergies alimentaires.*

Le droit de recevoir les produits susmentionnés est subordonné à la présentation d'un certificat délivré par un service pédiatrique public. L'UO de pharmacie de l'hôpital assure ladite fourniture, sur présentation de l'ordonnance y afférente, rédigée par un pédiatre d'un service de l'USL ou par un spécialiste pédiatre de libre choix et précisant le besoin en produits alimentaires prévu pour une durée de trente jours maximum ; Dépense : 15 000 000 L.

10) *Produits et matériel pour le traitement à domicile des malades atteints de graves insuffisances respiratoires.*

L'USL est autorisée à fournir les produits et le matériel indiqués ci-après aux malades atteints de graves insuffisances respiratoires, sur présentation de l'ordonnance d'un spécialiste de l'UO de réanimation et de théra-

dall'U.O. Farmacia del presidio ospedaliero.

Per il materiale di medicazione per pazienti affetti da turbe vascolari si confermano le disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 1159 del 3 febbraio 1992.

Il fabbisogno del materiale di cui al 1° e 2° capoverso del presente punto deve essere stabilito rispettivamente dal medico di famiglia o dal medico specialista e non può essere superiore per ciascuna prescrizione al consumo pari a 30 giorni. La prescrizione dovrà contenere l'indicazione che la patologia rientra nei casi indicati.

*Materiale di medicazione per bambini compresi nella fascia di età 0 - 14 anni affetti da malattie neoplastiche*

L'U.S.L. è autorizzata a fornire, tramite l'U.O. di farmacia del presidio ospedaliero, su presentazione di prescrizione rilasciata dal medico di famiglia o dal centro oncologico pubblico, contenente l'indicazione della patologia, articoli di medicazione ai bambini di età compresa tra 0 - 14 anni.

Il fabbisogno del materiale non può essere superiore per ciascuna prescrizione al consumo previsto per 30 giorni.

Ammontare di spesa lire 200.000.000.

9) *Prodotti alimentari per bambini compresi nella fascia di età 0 - 14 anni affetti da allergie alimentari*

Il diritto alla fornitura è subordinato alla presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura pediatrica pubblica. La consegna avviene tramite l'U.O. di Farmacia del Presidio Ospedaliero su presentazione di apposita prescrizione rilasciata da un medico pediatra operante in una struttura dell'U.S.L. o da un medico specialista pediatra di libera scelta contenente il fabbisogno dei prodotti alimentari che non può essere superiore per ciascuna prescrizione al consumo previsto per 30 giorni;

Ammontare di spesa lire 15.000.000

10) *Presidi e materiale per la gestione domiciliare del paziente affetto da grave insufficienza respiratoria*

L'U.S.L. è autorizzata a fornire, su presentazione di prescrizione rilasciata da un medico specialista dell'U.O. Rianimazione e Terapia antalgica, i presidi e materiale sottoindicati a soggetti affetti da grave insufficienza respiratoria:

cannule trachostomiche  
nasi artificiali (HME)  
valvole per fonazione  
collarini di fissaggio  
medicazione stomia tracheale assorbente  
pomata lubrificante  
tubo-prolunga antischiacciamento per ossigeno con

pie antalgique :

Canules à trachéostomie  
Nez artificiels (HME)  
Valves pour la phonation  
Colliers de fixation  
Médication stomato-trachéale absorbante  
Pommade lubrifiante  
Tuyau-rallonge anti-écrasement pour oxygène, avec raccord pour HME  
Tuyau-rallonge anti-écrasement pour oxygène, avec lunettes  
Sondes à oxygène  
Tuyaux pour le respirateur (complet de cathéter de Mount et de HME)  
Sondes pour aspiration ;

Matériel technique :

Stroller  
Respirateur pour usage à domicile  
Aspirateur  
Humidificateur.

La révision périodique et l'entretien ordinaire (y compris la substitution des tuyaux) du matériel technique susdit est à la charge de l'USL de la Vallée d'Aoste.

La quantité de matériel prescrite dans chaque ordonnance ne doit pas dépasser la consommation prévue pour 30 jours.

Dépense : 130 000 000 L.

11) *Prothèses pour la phonation et matériel de consommation courante destinés aux laryngectomisés.*

L'USL est autorisée à rembourser aux laryngectomisés les dépenses supportées pour les prothèses pour la phonation et le matériel de consommation courante indiqués ci-après, sur présentation de l'ordonnance du spécialiste y afférent, qui ne doit pas dépasser la consommation prévue pour 3 mois :

- support (un par mois) ;
- colle (un pot tous les trois mois) ;
- disques non rembourrés (un paquet par mois).

Dépense : 20 000 000 L.

B) **PRESTATIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EXEMPTÉES DU CONCOURS AUX FRAIS SANITAIRES POUR REVENU INSUFFISANT, ET EN FAVEUR DES PERSONNES JUSTIFIANT D'UN REVENU NON SUPÉRIEUR AUX LIMITES ÉTABLIES PAR LES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ART. 6 DE LA LOI N° 438 DU 14 NOVEMBRE 1992**

1) *Produits pour incontinents*

Les produits pour les incontinents sont directement fournis par l'USL suivant les quantités mentionnées ci-après :  
couches-culottes 120 pièces par mois

raccordo per HME  
tubo-prolunga antischacciamento per ossigeno con occhialini  
sondini ossigeno  
circuito tubi per ventilatore (completo di catetere di Mount e di HME)  
sondini per aspirazione

materiale tecnico:

stroller  
ventilatore domiciliare  
aspiratore  
umidificatore

La revisione periodica e la manutenzione ordinaria (compreso il cambio del circuito tubi) riferita al suddetto materiale tecnico sono a carico dell'U.S.L. della Valle d'Aosta.

Il fabbisogno del materiale non può essere superiore per ciascuna prescrizione al consumo previsto per 30 giorni.

Ammontare di spesa lire 130.000.000

#### 11) *Protesi fonatorie e materiale d'uso per i soggetti laringectomizzati*

L'U.S.L. è autorizzata al rimborso ai soggetti laringectomizzati su presentazione di prescrizione rilasciata da un medico specialista di protesi fonatorie e del relativo materiale d'uso prescritto per un fabbisogno di 3 mesi e costituito da:

- supporto (durata 1 al mese);
- colla (un barattolo durata 3 mesi);
- dischi non imbottiti (una confezione al mese).

Ammontare di spesa lire 20 000.000

#### B) PRESTAZIONI EROGABILI AI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL'ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER MOTIVI DI REDDITO E AI SOGGETTI TITOLARI DI UN REDDITO NON SUPERIORE AI LIMITI INDIVIDUATI DAL 2° E 3° COMMA DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, N. 438.

##### 1) *Presidi per riparare l'incontinenza*

Gli ausili per riparare l'incontinenza vengono forniti direttamente dall'U.S.L. secondo le seguenti quantità:

pannolone a mutandina	120	pezzi al mese
pannolone sagomato	120	pezzi al mese
mutandine riutilizzabili	3	pezzi al mese
pannolino rettangolare	150	pezzi al mese
traverse impermeabili	60	pezzi al mese
pannolini bimbo	150	pezzi al mese
conven	30	pezzi al mese

Il diritto a una fornitura è subordinato alla presentazione di una certificazione rilasciata dall'U.O. di Uro-

couches anatomiche	120	pièces par mois
culottes réutilisables	3	pièces par mois
couches rectangulaires	150	pièces par mois
alèses imperméables	60	pièces par mois
couches pour enfants	150	pièces par mois
conven	30	pièces par mois

Le droit de recevoir les produits susmentionnés est subordonné à la présentation d'un certificat de l'UO d'urologie de l'hôpital de l'USL attestant que le patient concerné est incontinent. Chaque fourniture est faite pour trois mois, sur ordonnance du médecin traitant.

Dépense : 805 000 000 L.

##### 2) *Aliments sans protéines destinés aux malades atteints de néphropathie chronique.*

Demeurent applicables les dispositions approuvées par la délibération du Gouvernement régional n° 7585 du 7 septembre 1990, jusqu'à concurrence de 20 000 000 L.

##### 3) *Prestations odontostomatologiques.*

Les citoyens inscrits au Service sanitaire régional perçoivent de l'USL des aides financières à raison de 100% des montants indiqués ci-après, s'ils sont exemptés du concours aux frais sanitaires pour revenu insuffisant, et de 65% desdits montants, s'ils justifient d'un revenu non supérieur aux limites établies par les deuxième et troisième alinéas de l'art. 6 de la loi n° 438/1992 :

A- Prothèses dentaires : 100 000 L par élément remplacé ; l'aide peut être attribuée une fois tous les trois ans, en cas de remplacement partiel, et une fois tous les cinq ans, en cas de substitution totale d'une prothèse dentaire ;

B- Soins orthodontiques : 80% de la dépense, jusqu'à concurrence de 1 000 000 L par an, pour trois ans.

Les aides financières susmentionnées sont octroyées aux patients ayant bénéficié des prestations visées au présent point au titre de 1998.

À cette fin, lesdits patients doivent présenter à l'USL, dans les 60 jours qui suivent la date de la facture afférente à la prestation, une demande sur papier libre (préférentiellement établie sur le modèle prévu à cet effet) assortie de l'original de ladite facture ou du titre fiscal délivré après le 1<sup>er</sup> janvier 1998 par un médecin, un chirurgien dentiste ou un prothésiste dentaire à titre personnel. Les factures et les titres fiscaux établis par des sociétés ou des cabinets de groupe sont admis uniquement pour ce qui est du coût des prothèses dentaires et à condition que les originaux soient contre-signés par un médecin ou un chirurgien dentiste.

Les demandes relatives à des mineurs sont déposées par une personne exerçant l'autorité parentale. L'USL a la faculté de procéder à tout contrôle jugé uti-

logia del presidio ospedaliero dell'U.S.L. attestante l'incontinenza urinaria. La consegna viene effettuata per un fabbisogno di tre mesi su prescrizione del medico curante.

Ammontare di spesa L. 805.000.000.

2) *Prodotti alimentari iproteici per soggetti affetti da nefropatia cronica*

Si confermano le disposizioni approvate con deliberazione n. 7585 in data 7 settembre 1990 fino ad un ammontare di spesa di lire 20.000.000

3) *Prestazioni di odontostomatologia*

L'Unità Sanitaria Locale eroga ai cittadini iscritti al Servizio Sanitario Regionale in misura intera se titolari di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e in misura ridotta pari al 65% degli importi sottoindicati se titolari di un reddito non superiore ai limiti di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 6 della legge n. 438/1992, contributi finanziari per prestazioni di:

A- **PROTESI DENTARIE**, lire 100.000 per elemento sostituito.

Qualora la sostituzione interessi solo una emiarcata il rimborso può essere concesso una volta ogni triennio, qualora la sostituzione interessi l'apparato dentario complessivo, una volta ogni quinquennio.

B- **CURE ORTODONTICHE**, nella misura dell'80% della spesa, sino ad un massimo di lire 1.000.000 annue, per anni tre.

Hanno diritto ai contributi finanziari gli assistiti che si siano sottoposti alle prestazioni di cui al presente punto, fatturate nell'anno 1998.

Per ottenere i contributi finanziari i cittadini debbono presentare domanda all'U.S.L. su carta semplice (possibilmente con il modulo prestabilito), entro 60 giorni dalla data della fattura allegando l'originale della fattura o ricevuta fiscale in data successiva al 1° gennaio 1998, rilasciata a titolo personale da medici o odontoiatri e da odontotecnici, ciascuno per le proprie competenze. Limitatamente al costo delle protesi dentarie sono altresì accettate le fatture e le ricevute fiscali emesse da società o da studi associati purché gli originali delle stesse siano controfirmati da un medico o da un odontoiatra.

Le domande per i soggetti di età minore, sono rivolte da un esercente la podestà parentale.

L'U.S.L. può svolgere ogni controllo ritenuto utile per accertare l'effettuazione delle prestazioni e la regolarità delle pezze giustificanti le spese.

L'U.S.L. invia alla Regione ogni trimestre, una relazione sull'andamento della applicazione delle disposizioni regionali in materia di odontostomatologia, evidenziando le difficoltà od inconvenienti rilevati.  
Ammontare di spesa L. 1.500.000.000

le en vue de vérifier que les prestations aient été réellement fournies et que les pièces justificatives soient régulières.

Tous les trois mois, l'USL transmet à la Région un rapport sur l'application des dispositions régionales en matière d'odontostomatologie illustrant les difficultés ou les inconvénients qui ont surgi.

Dépense : 1 500 000 000 L.

4) *Fourniture de verres correcteurs.*

L'USL rembourse aux citoyens inscrits au Service sanitaire régional les dépenses supportées pour l'achat de verres correcteurs à raison de 100%, s'ils sont exemptés du concours aux frais sanitaires pour revenu insuffisant, et à raison de 65%, s'ils justifient d'un revenu inférieur aux limites établies par les deuxième et troisième alinéas de l'art. 6 de la loi n° 438/1992, conformément à une convention spéciale passée entre l'Administration régionale, d'une part, et les opticiens œuvrant en Vallée d'Aoste, d'autre part.

Dépense : 380 000 000 L.

2) La dépense globale de 3 500 000 000 L (trois milliards cinq cent millions) est approuvée et engagée sur le chapitre 59980 du budget 1998 de la Région («Dépenses pour les prestations sanitaires complémentaires») qui présente les disponibilités nécessaires (détail 4165) ;

3) Lorsque les sommes engagées au titre d'une catégorie de prestations s'avèreraient insuffisantes, l'USL de la Vallée d'Aoste est autorisée à effectuer des virements de crédits à partir d'une autre catégorie, sous réserve du respect du plafond de dépense visé au point précédent de la présente délibération ;

4) Aux termes de l'art. 58 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, la dépense susmentionnée est liquidée sur présentation par l'USL des comptes rendus relatifs aux dépenses supportées, sous réserve du respect du plafond de dépense visé au point 2) de la présente délibération ;

5) La présente délibération est soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste, aux termes de la lettre b) de l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994.

---

---

**Délibération n° 36 du 12 janvier 1998,**

**portant adoption, avec modifications, de la variante n° 8 du plan régulateur général communal en vigueur dans la commune de BRUSSON, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 33 du 23 août 1995.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la variante n° 8 du plan régulateur général communal en vigueur dans la commune de BRUSSON, adoptée par la

4) *Fornitura di lenti da vista*

L'Unità Sanitaria Locale rimborsa totalmente ai cittadini iscritti al Servizio Sanitario Regionale titolari di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e in misura ridotta del 65% se titolari di un reddito inferiore ai limiti di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 6 della legge n. 438/1992, le spese sostenute per la fornitura di lenti secondo disposizioni contenute in apposita convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e gli ottici operanti in Valle d'Aosta.

Ammontare di spesa lire 380.000.000;

2) di approvare ed impegnare la spesa complessiva di lire 3.500.000.000 (tre miliardi cinquecentomilioni) imputando la stessa sul capitolo 59980 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 «Spese per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive», che presenta la necessaria disponibilità (richiesta n. 4165);

3) di autorizzare l'U.S.L. della Valle d'Aosta, fermo restando lo stanziamento complessivo di cui al punto precedente, ad effettuare storni da una ad altra tipologia di prestazioni qualora i relativi stanziamenti si rivelassero insufficienti;

4) di stabilire che alla liquidazione della spesa si provveda, nel limite dell'importo di cui al punto 2), su presentazione, da parte dell'U.S.L., di appositi rendiconti delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90;

5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettera b), del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320.

---

---

**Deliberazione 12 gennaio 1998, n. 36.**

**Comune di BRUSSON. Approvazione, con modificazione, della variante n. 8 al vigente piano regolatore generale comunale adottata con deliberazione consiliare n. 33 del 23 agosto 1995.**

1) mantenimento della zona Ct2 per le motivazioni addotte dal Comune nella deliberazione consiliare n. 21 del 11 agosto 1997, di conseguenza viene mantenuto anche l'articolo 20 bis con le seguenti modificazioni tese a garantire un opportuno inserimento delle nuove strutture nell'ambiente:

a) È abolito il 2° comma;

b) È inserito il nuovo 2° comma «L'indice di fabbricazione della zona (0,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>) è inderogabile, inoltre il numero massimo di piani fuori terra è pari a 2.»;

c) Il 5° comma è così modificato:

délibération du Conseil communal n° 33 du 23 août 1995 et soumise à la Région le 9 août 1996 ;

Rappelant l'avis favorable exprimé par le Comité scientifique de l'environnement, dans sa lettre du 25 août 1994, réf. n° 115-94/CSA ;

Rappelant les avis exprimés par la Surintendance régionale des biens culturels et des sites dans ses lettres du 24 mars 1995, réf. n° 11330/BC/94, et du 4 mai 1995, réf. n° 3780/BC ;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 2118 du 16 juin 1997 portant modifications de la variante n° 8 du PRGC de la commune de BRUSSON, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 33 du 23 août 1995, à soumettre à ladite commune au sens de l'art. 12 de la LR n° 3/1960 modifiée ;

Vu la délibération du Conseil communal de BRUSSON n° 21 du 11 août 1997, transmise à la Région le 5 septembre 1997 et régularisée le 16 octobre 1997, relative à l'avis visé au deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960, modifié par l'art. 6 de la loi régionale n° 12 du 16 mars 1976, quant aux modifications de la variante n° 8 du plan régulateur général communal en cause ;

Tenant compte de l'avis du Comité régional de la planification territoriale (CRPT) visé à la lettre du 22 décembre 1997, réf. n° 636/CRPT, ainsi que des observations exprimées par la Direction de l'urbanisme et de la protection du paysage dans sa lettre du 12 décembre 1997, réf. n° 3049/UR ;

Ayant retenu les propositions motivées de l'assesseur à l'environnement, à l'urbanisme et aux transports, Elio RICCARAND ;

Considérant également recevables les autres requêtes présentées par le Conseil communal de BRUSSON lorsqu'il a exprimé l'avis visé au deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 1960, modifié par l'art. 6 de la loi régionale n° 12 du 16 mars 1976, quant aux modifications de la variante n° 8 du plan régulateur général communal, à savoir :

Aux termes de l'art. 11, deuxième alinéa, de la loi régio-

*«Il suddetto P.U.D. potrà essere di iniziativa privata o pubblica. Nel caso di attuazione mediante P.U.D. di iniziativa pubblica, questo sarà inteso come piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 3 della L.R. 2 marzo 1979 n. 11 ed ai sensi dell'art. 27 L. 22 ottobre 1971 n. 865».*

2) mantenimento del parcheggio n. 2, zona A4 – Capoluogo, per le motivazioni addotte dal Comune nella deliberazione consiliare n. 21 del 11 agosto 1997;

3) mantenimento nell'articolo 21, 2° comma, punto 1), delle parole «maneggi e depositi di bombole»;

- 4) precisazione delle modalità costruttive nelle zone D1 e D2, con l'aggiunta, all'articolo 21 ter, dei seguenti commi:

«Con l'esclusione dei tralicci e dell'eventuale unità abi-

tativa, in zona D2 sono ammissibili solo strutture interratale al di sotto dell'attuale livello del terreno.»;

«In zona D1 i fabbricati dovranno avere un volume massimo fuori terra di 1000 mc e copertura a due falde.»

Omissis

#### LA GIUNTA REGIONALE

Esaminata la variante n. 8 al vigente piano regolatore generale del comune di BRUSSON adottata con deliberazione consiliare n. 33 del 23 agosto 1995 e pervenuta alla Regione per l'approvazione in data 9 agosto 1996;

Richiamato il parere favorevole del Comitato scientifico per l'ambiente, espresso con nota n. 115-94/CSA nella riunione del 25 agosto 1994;

Richiamati i pareri della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali espressi con note prot. n. 11330/BC/94 in data 24 marzo 1995 e prot. n. 3780/BC in data 4 maggio 1995;

Vista la propria deliberazione n. 2118 del 16 giugno 1997, avente per oggetto: «Comune di BRUSSON - Modificazioni alla variante n. 8 al P.R.G.C. adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 23 agosto 1995, da sottoporre al parere del Comune medesimo ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 3/1960 e successive modificazioni, al fine della sua approvazione.»;

Esaminata la deliberazione del Consiglio comunale di BRUSSON n. 21 del 11 agosto 1997, pervenuta alla Regione in data 5 settembre 1997, con istanza successivamente regolarizzata in data 16 ottobre 1997, concernente il parere di cui all'art. 11, secondo comma, della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, in merito alle modificazioni alla variante n. 8 al vigente piano regolatore generale comunale;

Preso atto del parere del Comitato regionale per la pianificazione territoriale (C.R.P.T.) espresso con nota prot. n. 636/CRPT del 22 dicembre 1997, nonché delle osservazioni svolte dalla Direzione di urbanistica e tutela del paesaggio di cui alla nota n. 3049/UR del 12 dicembre 1997;

Preso atto delle proposte dell'Assessore all'Ambiente, urbanistica e trasporti, Elio RICCARAND e delle relative motivazioni;

Ritenendo comunque accoglibili anche ulteriori richieste avanzate dal Consiglio comunale di BRUSSON in sede di parere di cui all'art. 11, secondo comma, della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, in merito alle modificazioni da inserire nella variante n. 8 al vigente piano regolatore generale comunale ai fini della sua approvazione e precisamente:

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, nonché del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, lettera d), e dell'art. 10 comma 2, della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6;

nale n° 3 du 28 avril 1960, modifié par l'art. 6 de la loi régionale n° 12 du 16 mars 1976, ainsi que des dispositions combinées de l'art. 2, 2<sup>e</sup> alinéa, lettre d), et de l'art. 10, 2<sup>e</sup> alinéa de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 ;

Rappelant la législation en vigueur en matière d'urbanisme, de protection du paysage et de l'environnement, et notamment les articles 2, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre a), et 12, alinéa 5 quater, de la LR n° 1 du 12 janvier 1993 modifiée, portant plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste ;

Considérant que la variante en question n'est pas en contraste avec les prescriptions ayant force obligatoire et prééminente du plan territorial paysager adopté par la délibération du Gouvernement régional n° 5390 du 29 novembre 1996, publiée au Bulletin officiel de la Région du 4 mars 1997 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997, portant adoption du budget de gestion 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dispositions d'application ;

Vu l'avis favorable exprimé par le coordinateur de l'environnement, de l'urbanisme et des transports, étant donné que le poste de directeur de l'urbanisme et de la protection du paysage de l'Assessorat régional de l'environnement, de l'urbanisme et des transports est actuellement vacant, aux termes de l'art. 72 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 modifiée et des dispositions combinées de l'art. 13, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre e), et de l'art. 59, 2<sup>e</sup> alinéa, de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

À l'unanimité ;

délibère

1) Une appréciation positive est formulée quant à la compatibilité avec l'environnement de la variante n° 8 du PRGC de BRUSSON ;

2) Est approuvée la variante n° 8 du plan régulateur général en vigueur dans la commune de BRUSSON, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 33 du 23 août 1995, soumise à la Région en date du 9 août 1996 et composée des documents indiqués ci-après :

Richiamata la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera a), e 12, comma 5quater, della L.R. 12 gennaio 1993, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta»;

Preso poi atto che la variante in esame non è in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico adottato con propria deliberazione n. 5390 del 29 novembre 1996, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 4 marzo 1997;

Richiamata la propria deliberazione n. 4853 del 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 ed il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore dell'ambiente, urbanistica e trasporti in vacanza del posto di Direttore della Direzione urbanistica e tutela del paesaggio dell'Assessorato ambiente, urbanistica e trasporti, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni e del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lettera e), e dell'art. 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli  
delibera

1) di esprimere una valutazione positiva in merito alla compatibilità ambientale della variante n. 8 al P.R.G.C. di BRUSSON;

2) di approvare la variante n. 8 al vigente piano regolatore generale del comune di BRUSSON, adottata con deliberazione consiliare n. 33 del 23 agosto 1995, pervenuta alla Regione per l'approvazione in data 9 agosto 1996, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Tav. P2 – viabilità e azzonamento – scala 1:5000
- Tav. P3 – viabilità e azzonamento Capoluogo, Vollon, Extrapieraz – scala 1:2000
- Tav. P4 – viabilità e azzonamento La Croix, Fenillaz, Estoul – scala 1:2000
- Tav. P5 – viabilità e azzonamento Arcesaz, Curien, Graignes – scala 1:2000

Tavole Allegate integrati dagli elaborati dello studio di impatto ambientale:

- Relazione
- Tavole
- Allegati e fotografie
- Relazione integrativa
- Tavole – allegati – fotografie

con le modificazioni appresso descritte.

#### A – MODIFICAZIONI ALLE N.T.A.

- Articolo 4 bis

- viene inserito il nuovo articolo 4 bis:

«Art. 4 bis – Osservanza delle norme del P.T.P. (Piano Territoriale Paesistico).

Fino all'approvazione del P.T.P. di cui alla L.R. 12 gennaio 1993, n. 1, e successive modificazioni, dovranno essere osservate le norme direttamente cogenti e prevalenti come stabilito all'art.12, commi 5 – 5bis – 5ter – 5quater –, della L.R. 12 gennaio 1993, n. 1, e successive modificazioni.

Ad approvazione avvenuta del P.T.P. si osserveranno le disposizioni in esso previste.»

- Articolo 13

- al comma 1 le parole «dallo art. 1 alla legge regionale 31 maggio 1979 n. 32 e dall'art. 15 della legge regionale 2 marzo 1979 n. 11.» sono sostituite con le seguenti parole: «dalla legislazione vigente.».

- il comma 3 è così sostituito:

«In ogni caso il provvedimento del Consiglio comunale dovrà esplicitamente contenere le seguenti valutazioni:

- a) Verifica dell'esistenza dei presupposti, ovvero dell'esistenza di una norma che consenta l'utilizzo della deroga per lo specifico parametro oggetto della stessa;
- b) Il riconoscimento dell'interesse pubblico o generale alla realizzazione dell'opera. Tale individuazione (dell'interesse pubblico) non può essere effettuata in base a criteri generali e astratti, né è suscettibile di essere precisata in ipotesi tassative, ma può emergere esclusivamente dall'esame concreto delle singole fattispecie.».

- il comma 4 è sostituito con le parole: «La deroga per le attività alberghiere è ammessa in tutte le zone, con esclu-

sione di quelle agricole».

– Articolo 20 bis

L'articolo viene così modificato:

- a) È abolito il 2° comma;
- b) È inserito il nuovo 2° comma «L'indice di fabbricazione della zona (0,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>) è inderogabile, inoltre il numero massimo di piani fuori terra è pari a 2.»;
- c) Il 5° comma è così modificato:

«Il suddetto P.U.D. potrà essere di iniziativa privata o pubblica. Nel caso di attuazione mediante P.U.D. di iniziativa pubblica, questo sarà inteso come piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 3 della L.R. 2 marzo 1979 n. 11 ed ai sensi dell'art. 27 L. 22 ottobre 1971 n. 865».

– Articolo 21

- al 2° comma, alla fine del punto 1), le parole: «(maneggi depositi di bombole e simili)», sono sostituite dalle parole: «(maneggi e depositi di bombole)».

– Articolo 21 ter

- dopo le parole «amministratori di aziende e loro famiglie» sono inserite le parole: «, con i seguenti limiti: una sola unità abitativa per insediamento, con una superficie massima di 95 mq ed un rapporto fra volumetria residenziale di pertinenza e volumetria destinata ad attività produttive non superiore a 1/2.»;
- le parole: «per la zona artigianale «D1» e di m. 12,00 per la zona «D2» » sono soppresse;
- all'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

«Con l'esclusione dei tralicci e dell'eventuale unità abitativa, in zona D2 sono ammissibili solo strutture interrato al di sotto dell'attuale livello del terreno.»;

«In zona D1 i fabbricati dovranno avere un volume mas-

#### 1) SOPPRESSIONI

- a) Il parcheggio n. 5 a Estoul viene soppresso come risulta nell'allegato 3.
- b) La viabilità di penetrazione ed il parcheggio di attestamento, n.6, in zona A1, vengono soppressi come risulta nell'allegato 8.

#### 2) RIDUZIONI

- a) Una delle aree a parcheggio contrassegnate con il n. 11, in zona C4<sub>3</sub>, viene eliminata, come risulta nell'allegato 1.
- b) L'area a parcheggio n. 12, nelle zone A4 ed EA4<sub>2</sub>, viene ridotta come risulta nell'allegato 1.

simo fuori terra di 1000 mc e copertura a due falde.».

– Articolo 22

- al TERZO comma, al punto 2), le parole «nella zona F1» sono sostituite dalle parole «nelle zone F4<sub>1</sub> ed F4<sub>2</sub>»;
- al QUARTO comma, nel paragrafo relativo alle zone Fs1 e Fs<sub>2</sub>, dopo le parole: «escluso il sottotetto.» sono aggiunte le parole: «Il rascard esistente in zona Fs<sub>1</sub> viene classificato come «documento» ai sensi della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56.»;
- all'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

«Nelle porzioni di zona F3 comprese nel sistema fluviale individuato dal P.T.P., fino alla definizione delle fasce fluviali ai sensi del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del Piano di bacino del fiume Po, si applicano le disposizioni per le fasce di esondazione di tipo «B» previste dalla normativa del P.S.F.F..»;

«La zona F2 del castello di Graines è vincolata quale nucleo di interesse archeologico e sulla stessa non possono essere realizzati fabbricati, inoltre qualunque attività di scavo dovrà essere autorizzata dalla Direzione tutela patrimonio culturale dell'Assessorato regionale istruzione e cultura.».

– Articolo 28 bis

- dopo le parole: «del territorio comunale» sono aggiunte le parole: «, purché autorizzate dagli organi competenti».

– Articolo 31

- alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

«È prevista la modificazione dell'innesto della strada per Curien, da attuarsi traslando verso monte l'incrocio con la strada regionale, mantenendo però la strada di nuova realizzazione a valle del parasassi esistente.».

#### B – MODIFICAZIONE ALLA ZONIZZAZIONE

3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région ;

4) La commune est chargée d'apporter aux documents relatifs audit plan régulateur les modifications visées à la présente délibération ; le secrétaire communal doit certifier que lesdites modifications ont été apportées dans chaque exemplaire du plan régulateur. Une copie de ce dernier doit être transmise à la Direction de l'urbanisme et de la protection du paysage de l'Assessorat régional de l'environnement, de l'urbanisme et des transports dans les 180 jours qui suivent la date de réception de la présente délibération ;

5) La présente délibération est soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste au sens



- c) Il parcheggio in Extrapieraz, n. 22, viene ridotto di superficie come risulta nell'allegato 4.
- d) Il vincolo a parcheggio, individuato al n. 3 nei pressi della frazione La Croix, viene ridotto come risulta nell'allegato 7.
- e) Il vincolo a giardino pubblico ed area sportiva in zona F2, n. 8, viene ridotto come risulta nell'allegato 2.

de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994.

---

---

**Délibération n° 102 du 19 janvier 1998,**

**portant adoption, avec modifications, de la variante du PRGC et du règlement de la construction en vigueur dans la commune de LA SALLE, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 39 du 5 juin 1995.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Rappelant le plan régulateur général et le règlement de la construction en vigueur dans la commune de LA SALLE ;

Rappelant la délibération n° 39 du 5 juin 1995 par laquelle le Conseil communal de LA SALLE a adopté la variante substantielle du PRGC et du règlement de la construction ;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 1858 du 26 mai 1997, portant modifications de la variante substantielle du PRGC de la commune de LA SALLE, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 39 du 5 juin 1995, à soumettre à ladite commune au sens de l'art. 12 de la LR n° 3/1960 modifiée ;

Considérant que le Conseil communal de LA SALLE a exprimé, par sa délibération n° 46 du 18 août 1997, transmise à la Région le 20 août 1997 et régularisée le 25 septembre 1997, l'avis prévu par les dispositions combinées de l'art. 11, 2° alinéa, et de l'art. 12, 2° alinéa, de la LR n° 3 du 28 avril 1960, complétée, quant aux modifications de la variante substantielle du PRGC et du règlement de la construction en vigueur visées à la délibération du Gouvernement régional susmentionnée ;

Considérant l'avis du Comité régional de la planification territoriale visé à la lettre du 22 décembre 1997, réf. n° 638/CRPT, ainsi que des observations exprimées par la Direction de l'urbanisme et de la protection du paysage dans sa lettre du 11 décembre 1997, réf. n° 3046/UR ;

Rappelant l'avis exprimé par le Comité scientifique de l'environnement, dans sa lettre du 29 septembre 1994, réf. n° 132-94/CSA ;

Rappelant la législation en vigueur en matière d'urbanisme, de protection du paysage et de l'environnement, et notamment les articles 2, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre a), et 12, alinéa 5 quater, de la LR n° 1 du 12 janvier 1993, portant plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste ;

Considérant que la variante en question n'est pas en contraste avec les prescriptions ayant force obligatoire et préé-

- f) La zona A9 di Estoul viene ridotta con l'inserimento dei terreni in zona Ea, come risulta nell'allegato 3.
- g) Il vincolo n. 8 in zona A4 viene ridotto escludendo la porzione occupata dal lavatoio pubblico, come risulta nell'allegato 6.

### 3) AMPLIAMENTI E CORREZIONI DI DESTINAZIONE

- a) La destinazione a scuola materna contrassegnata con il vincolo n. 23, individuato in Extrapieraz, viene soppressa mantenendo le destinazioni a centro socioculturale e giochi bimbi, come risulta nell'allegato 4.
- b) La zona Ea viene ampliata con l'inserimento dei terreni derivanti dalla riduzione della zona A9, come risulta nell'allegato 2.
- c) La destinazione a scuola materna contrassegnata con il vincolo n. 3, individuato in Arcesaz, viene soppressa mantenendo la destinazione a centro socioculturale, come risulta nell'allegato 8.
- d) La destinazione del vincolo n. 1, in zona C1 di Arcesaz, viene parzialmente trasformata da parcheggio a verde attrezzato come risulta nell'allegato 8.
- e) La legenda della tavola P4 viene integrata individuando quale «Kinderheim» la destinazione contrassegnata con il simbolo (K).

### 4) NUOVE INDIVIDUAZIONI

- a) Il fabbricato ricadente in zona Fs<sub>1</sub> e individuato nell'allegato 6 viene classificato quale documento.

### 5) MODIFICAZIONI ALLA VIABILITÀ

- a) Il vincolo a parcheggio n. 2, nei pressi di Arcesaz, viene parzialmente ridotto come risulta nell'allegato 8, che individua anche il corretto tracciato della viabilità.
- b) La previsione della strada comunale per Bringuez viene stralciata da tutti gli elaborati del P.R.G.C..

minente du plan territorial paysager adopté par la délibération du Gouvernement régional n° 5390 du 29 novembre 1996, publiée au Bulletin officiel de la Région n° 11 du 4 mars 1997 ;

Aux termes de l'art. 11, deuxième alinéa, de la LR n° 3 du 28 avril 1960, modifié par l'art. 6 de la LR n° 12 du 16 mars 1976, ainsi que des dispositions combinées de l'art. 2, 2<sup>e</sup> alinéa, lettre d), et de l'art. 10, 2<sup>e</sup> alinéa de la LR n° 6 du 4 mars 1991 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997, portant adoption du budget de gestion 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dispositions d'application ;

Vu l'avis favorable exprimé par le coordinateur de l'environnement, de l'urbanisme et des transports, étant donné que le poste de directeur de l'urbanisme et de la protection du paysage de l'Assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports est actuellement vacant, aux termes de l'art. 72 de la LR n° 3 du 28 juillet 1956 modifiée et des dispositions combinées de l'art. 13, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre e), et de l'art. 59, 2<sup>e</sup> alinéa, de la LR n° 45 du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

Considérant les propositions de l'assesseur à l'environnement, à l'urbanisme et aux transports, Elio RICCARAND, auxquelles il a été estimé opportun d'apporter les modifications suivantes :

3) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di incaricare il Comune di adeguare gli elaborati facenti parte del Piano regolatore in oggetto alle modificazioni ad esso apportate con la presente deliberazione; l'eseguito adeguamento dovrà essere accertato dal Segretario comunale mediante attestazione da riprodurre in ciascuna copia di detto strumento; una copia dovrà pervenire all'Assessorato regionale dell'Ambiente, urbanistica e trasporti - Direzione urbanistica e tutela del paesaggio - entro 180 giorni dalla ricezione della presente deliberazione;

5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, lettera b, del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

Allegata cartografia omissis

---

---

## Deliberazione 19 gennaio 1998, n. 102.

**Comune di LA SALLE. Approvazione con modificazioni della variante al vigente P.R.G.C. ed al regolamento edilizio adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 39**

**del 5 giugno 1995.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati i vigenti piano regolatore generale e regolamento edilizio del comune di LA SALLE;

Richiamata la deliberazione n. 39 del 5 giugno 1995 con la quale il Consiglio comunale di LA SALLE ha adottato la variante sostanziale al P.R.G.C. ed al R.E. vigenti;

Richiamata inoltre la propria deliberazione 1858 del 26 maggio 1997 avente per oggetto: «Comune di LA SALLE. Modificazioni alla variante sostanziale al P.R.G.C. adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 5 giugno 1995, da sottoporre al parere del Comune medesimo ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3/1960 e successive modificazioni, al fine della sua approvazione»;

Preso atto che il Consiglio comunale di LA SALLE, con la deliberazione n. 46 del 18 agosto 1997 pervenuta alla Regione in data 20 agosto 1997 con successiva regolarizzazione avvenuta il 25 settembre 1997, ha espresso il parere previsto dal combinato disposto dell'art. 11, secondo comma, e dell'art. 12, comma 2, della L.R. 28 aprile 1960, n. 3, e successive integrazioni, in merito alle modificazioni della variante sostanziale al P.R.G.C. ed al R.E. vigenti, di cui al provvedimento di Giunta sopra citato;

Preso ancora atto del parere espresso dal Comitato regionale per la pianificazione territoriale con nota prot. n. 638/CRPT del 22 dicembre 1997 nonché delle osservazioni

Visto il parere favorevole rilasciato dal coordinatore in vacanza del direttore della Direzione urbanistica e tutela del paesaggio dell'Assessorato dell'ambiente, urbanistica e trasporti, ai sensi dell'articolo 72 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, e del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lettera e), e dell'art. 59, comma 2, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Preso atto delle proposte avanzate dall'Assessore all'ambiente, urbanistica e trasporti, Elio RICCARAND, alle quali ritiene di apportare le seguenti modificazioni:

- a) Zona D6 – Villaret: in conseguenza dell'accoglimento da parte del Comune della proposta regionale di riduzione della zona stessa, considerato che i terreni oggetto di modificazione sono già edificati e che l'ambito non presenta pregio paesaggistico, trovandosi all'interno di un tornante della strada comunale, si ritiene di inserire i terreni in zona E (zona agricola) invece che in zona Eva (zona agricola di interesse paesaggistico) al fine di assicurare una più agevole modalità di intervento sugli edifici esistenti e nelle relative aree di pertinenza.
- b) Zona A6 – Remondey: in conseguenza dell'accoglimento del mantenimento della prevista strada comunale in località Remondey da parte della Giunta regionale, preso inoltre atto della richiesta del Comune prot. 10082/X/10 del 24 dicembre 1997, indirizzata all'Assessore Elio RICCARAND, nella quale si faceva presente che la strada era stata erroneamente cartografata sulle tavole del PRGC e si chiedeva conseguentemente di inserire il tracciato corretto in base all'allegato alla stessa lettera, si ritiene di accogliere la richiesta del Comune inserendo nelle tavole del PRGC il tracciato della strada in oggetto al fine di una corretta rappresentazione delle scelte comunali, risultando peraltro marginale, urbanisticamente, la differenza di tracciato;

svolte dalla Direzione urbanistica e tutela del paesaggio con nota prot. n. 3046/UR dell'11 dicembre 1997;

Richiamato il parere del Comitato scientifico per l'Ambiente di cui alla nota 132-94/CSA del 29 settembre 1994;

Richiamata la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera a), e 12, comma 5quater, della L.R. 12 gennaio 1993, n. 1, concernente: «Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta»;

Preso poi atto che la variante in oggetto non risulta in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico adottato con propria deliberazione n. 5390 del 29 novembre 1996, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 4 marzo 1997;

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della L.R. 28 aprile 1960, n. 3, come modificato dall'art. 6 della L.R. 16 marzo 1976, n. 12, nonché del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, lettera d), e dell'art. 10, comma 2, della L.R. 4 marzo 1991, n. 6;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4853 in data 30 dicembre 1997 concernente il bilancio di gestione della Regione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

À l'unanimité ;

délibère

1) Compte tenu des modifications apportées, une appréciation positive est formulée quant à la compatibilité avec l'environnement du plan régulateur général en vigueur dans la commune de LA SALLE ;

2) Est approuvée la variante substantielle du plan régulateur général et du règlement de la construction en vigueur dans la commune de LA SALLE, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 39 du 5 juin 1995, soumise à la Région en date du 2 juillet 1996 et composée des documents indiqués ci-après :

c) zona F2 – La Salle: visto il parere del Comune di cui alla deliberazione n 46 del 18 agosto 1997 il quale faceva rilevare che la ridefinizione della zona F2 con la creazione della zona Ei (agricola inedificabile) pur partendo da una richiesta di privati coincideva con le finalità comunali e più in generale dell'interesse pubblico, si ritiene di accogliere la richiesta comunale condividendone le motivazioni, di conseguenza viene accolta la previsione della nuova zona Ei con riduzione della zona F2;

d) articolo 19 – Zone C: alla luce delle proprie prime proposte di modificazione oggetto della deliberazione n. 1858 del 26 maggio 1997 e del parere comunale su tali proposte di modificazione di cui alla deliberazione n. 46 del 18 agosto 1997, visto anche il parere del C.R.P.T. prot n. 638/CRPT del 22 dicembre 1997, esaminato l'attuale dispositivo dell'articolo 19, si ritiene che debbano essere meglio distinte le diverse destinazioni di zona, in particolare per quanto riguarda la zona C5a – La Salle e C10 Villair. Infatti appare opportuno mantenere la pluralità di destinazioni in esse ammesse dal piano vigente in quanto garantiscono un più corretto rispetto delle linee previsionali del piano regolatore. Pertanto il terzo capoverso del comma 5, come risultante dalle osservazioni svolte dalla Direzione urbanistica e tutela del paesaggio di cui alla nota prot. n. 3046/UR del 11 dicembre 1997, riportate nelle premesse del presente deliberato, e dal parere del CRPT, di cui alla nota sopra richiamata, viene modificato come di seguito:

«Nella zona C5a – La Salle nord e C10 Villair sono ammessi esclusivamente fabbricati ad uso alberghiero, di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33, ad uso ristoranti ed attività commerciali e fabbricati di interesse pubblico a destinazione non abitativa, con alloggio per il custode con superficie utile abitabile non superiore a 95 mq.

Nella zona C 10 Villair, la destinazione principale deve essere quella ad uso aziende alberghiere.

Nelle zone C13 La Salle ovest, C11 Pont, la destinazione deve essere quella ad uso aziende alberghiere.».

e) Zona C5c – La Salle nord: si ritiene di condividere le osservazioni del Consiglio comunale illustrate nella deliberazione n. 46 del 18 agosto 1997 e di accogliere pertanto il mantenimento della zona C5c con la conseguente integrazione all'articolo 19 delle NTA mediante le prescrizioni relative alla zona stessa così come articolate nelle osservazioni della Direzione urbanistica e tutela del paesaggio con la nota prot. n. 3046/UR del 11 dicembre 1997 che recepiva le modificazioni proposte dal Comune stesso e più precisamente introducendo le seguenti modificazioni all'articolo 19:

«Nelle zone C13 La Salle ovest, C11 Pont, C5c La Salle nord, la destinazione deve essere quella ad uso aziende alberghiere.

Nella zona C5c l'attuazione avviene mediante P.U.D. di

iniziativa pubblica o privata che dovrà riguardare l'intera zona. Nella zona C5c gli interventi dovranno garantire il minor impatto possibile nei confronti della zona EVA adiacente e pertanto dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- l'intervento deve tendere a mantenere il più possibile le aree a prato, la morfologia del luogo (evitando nei margini del lotto formazione di giardini non in stretta relazione con le aree agricole), senza grandi interventi infrastrutturali e sostanziali modificazioni delle pendenze esistenti nella fascia di confine lungo la zona EVA. L'edificato e le infrastrutture, dovranno di regola localizzarsi prevalentemente lungo la fascia di confine con la zona 5Cb. Dovranno altresì essere previste cortine alberate per diminuire l'impatto degli interventi, che saranno formate da specie tipiche dei paesaggi agricoli della zona (compresi viti o di alberi da frutto), prevedendo il più possibile una messa a dimora per filari, secondo la trama dei lotti agricoli esistenti ed in sintonia con le trame identificabili nella zona EVA, evitando di modificare eventuali ruscelli esistenti. Non sono ammesse recinzioni verso la zona EVA, se non strettamente necessarie, ed in questo caso dovranno essere schermate da vegetazione a filari.
- le strade di accesso veicolare ed i parcheggi, o eventuali impianti tecnologici, dovranno essere contenute verso la zona C5b e accessibili dalla strada già esistente, i percorsi pedonali interni dovranno essere il più possibile contenuti lungo la fascia verso la Zona EVA, non superare il 1,5 m di larghezza, ed essere sufficientemente schermati secondo quanto esplicitato al primo allinea.
- l'articolazione dell'edificazione sarà tale da prevedere corpi di fabbrica e profili variamente articolati, non superiori a 900 mc, localizzati il più possibile lungo la linea di massima pendenza, con composizione dei volumi e delle altezze che non superino, o comunque non siano fuori scala, rispetto agli edifici esistenti lungo l'intera fascia della zona EVA.»;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1) di esprimere, anche alla luce delle modificazioni introdotte, una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale della variante sostanziale al vigente piano regolatore generale del comune di LA SALLE;

2) di approvare la variante sostanziale ai vigenti piano regolatore generale e regolamento edilizio del comune di LA SALLE, adottata con deliberazione consiliare n. 39 del 5 giugno 1995, pervenuta alla Regione per l'approvazione in data 2 luglio 1996, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnico-illustrativa
- Tav. P1b – Schema di P.R.G.C. scala 1:10.000
- Tav. P2 – Viabilità ed azzonamento scala 1:5.000
- Tav. P2b – Viabilità ed azzonamento scala 1:5.000
- Tav. P3 – Azzonamento, viabilità e servizi scala 1:2.000
- Tav. P3b – Azzonamento, viabilità e servizi scala 1:2.000
- Tav. P4 (1...32) – Azzonamento, viabilità, servizi e lotti fabbricabili in zona A scala 1:2.000
- Tav. PS – Numerazione aree per servizi e tracciati stradali da realizzare scala 1:2.000
- All. 5 – Simbologia
- Relazione: «Reiterazione dei vincoli» e corredata dello studio d'impatto ambientale, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Indagini valutative e cartografia tematica
- Valutazioni analitiche ed indicazione per il progetto – schede per sito
- Relazione di sintesi

con l'introduzione delle modificazioni in appresso descritte:

#### A – MODIFICAZIONI DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA

A/a – Modificazioni ed integrazioni degli articoli 3, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 33, 36.

Introduzione dell'articolo 37.

Articolo 3 – Finalità e documenti del Piano.

Dopo l'ultimo rigo del punto C) dell'art. 3 sono inserite le seguenti righe:

- Relazione
- Indagini valutative e cartografia tematica
- Valutazioni analitiche ed indicazione per il progetto – schede per sito
- Relazione di sintesi»

Il comma 3 del medesimo articolo 3 viene integrato con l'aggiunta delle seguenti parole:

«Hanno inoltre carattere precettivo e vincolante le misure di mitigazione contenute nell'elaborato: Valutazioni analitiche ed indicazione per il progetto – schede per sito.»

Articolo 9 – Viabilità.

– Al comma 8, il punto 4 è sostituito con le seguenti parole:

«4. nelle zone A la larghezza delle strade sarà valutata in relazione alle sezioni dell'impianto storico evitando larghezze che ne possano snaturare la testimonianza e provocare impatti negativi sulle preesistenze.»

– Al termine del comma 8, dell'art. 9 – Viabilità – viene aggiunto il seguente testo:

«Le sezioni trasversali della carreggiata devono essere congruenti con il volume di traffico atteso sulla base di corretti calcoli previsionali e, comunque, non superiori a metri 5,5 nei tronchi della rete stradale extraurbana, non appartenenti a strade statali e regionali, e a metri tre nei tronchi stradali per utenze speciali, quali le strade interpoderali, antincendio, quelle forestali o a servizio di attività estrattive, con dotazione, in questi ultimi casi, di piazzole utili per gli incroci tra automezzi, l'inversione del senso di marcia e il parcheggio; nei casi in cui il sedime di tronchi stradali costituisca parte dello sviluppo di piste per lo sci nordico, la sua larghezza può essere dimensionata per rispondere ai requisiti minimi di omologazione FISII;»

Articolo 10 – Distanza minima dalle strade.

Il testo del comma 1 viene sostituito con il seguente:

«1. Si definisce: *Fascia di rispetto*, la striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili; in tale fascia si osservano le prescrizioni stabilite dalle leggi vigenti.»

Articolo 18 – Zone A.

I commi 1, 2, 3, 7, 15 sono modificati come di seguito indicato; sono inseriti i commi 16, 17 e 18.

«Art. 18 – Zone A

1. Nelle zone A il P.R.G.C. si attua mediante P.U.D. di iniziativa pubblica o privata o mediante le norme contenute nel presente articolo.

Tali norme costituiscono apposita normativa di attuazione ai sensi dell'art. 14 della LR 14/78 e successive modificazioni. Le richieste di concessione degli interventi ammessi nei punti che seguono dovranno essere corredate da:

- a) una relazione che contenga degli elementi di valutazione sugli aspetti storici-architettonici, eventualmente archeologici; della peculiarità dei siti dal punto di vista ambientale e dell'inserimento dell'intervento nell'ambiente, delle risoluzioni tecnologiche adottate,
- b) essere corredate da rilievi accurati sia dell'edificio che del suo intorno, da una adeguata documentazione fotografica, che mettano in evidenza eventuali rapporti con elementi costitutivi dell'impianto storico (percorsi, orientamento

dei detti, singolarità), gli elementi costitutivi degli aggregati edilizi (unità edilizie elementari, parcellizzazione del suolo, peculiarità dell'edificio), le aree di pertinenza visiva, le visuali dai percorsi principali,

2. In assenza di P.U.D. e con le eccezioni previste nel seguito per ciascuna zona, le aree libere all'interno delle perimetrazioni delle zone A sono inedificabili, fatti salvi gli interventi ammessi di cui al punto 6., e gli interventi ammessi sugli edifici esistenti secondo le definizioni dell'art. 32 del R.E. e le tettoie e le autorimesse o simili di cui all'ultimo comma del punto a) dell'art. 33 del R.E., qualora l'ubicazione delle tettoie e delle autorimesse stesse e la natura del terreno ne permettano una realizzazione compatibile con la conservazione delle caratteristiche storico-ambientali delle zone A.

Qualsiasi intervento nelle aree libere, anche per interventi quali movimenti terra o l'installazione di impianti tecnologici, dovrà possibilmente evitare di alterare i percorsi storici di accesso e gli spazi pubblici in diretta dipendenza del nucleo, gli orti cintati, i vergers, i pergolati; i manufatti quali canali, i rus, muri di sostegno o terrazzamenti; o elementi naturali inglobati o sul bordo dell'edificato storico che formano parte integrante dell'immagine del nucleo stesso; per quanto possibile non modificare la trama dei lotti agricoli o interferire con le visuali dalle strade principali.

Gli interventi costituenti arredi delle aree pubbliche interne o ai bordi dei nuclei dovranno tendere a rispettare il segno delle funzioni antiche, con il recupero dei materiali esistenti, con limitato utilizzo di nuovi materiali, e con attrezzature localizzate ed ambientate in modo da non alterare le antiche strutture o in forte contrasto con esse (dimensioni, colori).

Le strutture quali parcheggi, aree verdi e nuovi attestamenti dovranno essere eseguiti in modo da migliorare l'accesso, evitando di alterare l'intorno e le visuali sul nucleo storico (contenimento dei muri di sostegno, e profili che si inseriscano armonicamente nella morfologia dei luoghi), e senza compromettere la leggibilità dei percorsi che storicamente raccordavano i nuclei vicini.

I muricci contro terra oltre alle prescrizioni di cui all'art. 33 del RE, dovranno essere eseguiti con pietrame a vista, di taglio piccolo eseguiti a secco.

Per le autorimesse interrate i muri in pietra della facciata a vista dovranno essere eseguiti con pietra a spacco preferibilmente locale, con tagli di modesta dimensione in relazione all'altezza, non potranno superare i 3 m. di altezza raccordarsi al terreno seguendone la morfologia, evitare copertine in cemento, che non dovranno comunque superare la dimensione di 15 cm.

È vietata la predisposizione di recinzioni dei lotti se non per gli orti interni, con le modalità di cui all'art. 58 del RE.

3. Gli interventi ammessi negli edifici esistenti, secondo la classificazione contenuta nelle tavole di indagine dei centri abitati alla voce «giudizio», in assenza di P.U.D. sono i seguenti:

- negli edifici di tipo A «Edifici di valore monumentale notificati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o ad essi equiparati per il rilevante valore artistico, storico ed ambientale»: manutenzione ordinaria e straordinaria restauro e risanamento conservativo, nel quadro delle indicazioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089 sulla «tutela delle cose di interesse artistico e storico» il tutto previo parere della Sovrintendenza regionale competente in materia di beni culturali;
- negli edifici di tipo B «Edifici di interesse architettonico, storico o ambientale»: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. I ruderi possono essere ripristinati nei limiti delle preesistenze volumetriche e tipologiche esterne. Se lo stato originario del fabbricato non è evidente o documentabile, è consentito recuperare i ruderi, nel rispetto della tipologia di zona (orientamento dei tetti, rapporti dimensionali, materiali ricorrenti e caratteri costruttivi), per un'altezza massima di m. 5,50 che non può superare l'altezza media dei fabbricati circostanti e la densità media fondiaria di zona. Gli edifici o parti di edifici con murature staticamente instabili o gravemente dissestate e non facilmente consolidabili sono interamente recuperabili anche mediante opere di sostituzione parziali o totali. Lo stato di instabilità deve essere documentato nel progetto di recupero: qualora l'instabilità delle murature si rendesse evidente durante i lavori di recupero, per poter realizzare opere di sostituzione parziali o totali occorrerà richiedere una concessione di variante, documentando lo stato di dissesto;
- negli edifici di tipo C «Edifici senza interesse architettonico o storico e non in contrasto con l'ambiente»: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; tali interventi devono, ove possibile, adeguare la tipologia esterna degli edifici a quella dei fabbricati circostanti di tipo B;
- negli edifici di tipo D «Edifici senza interesse storico ed in contrasto con l'ambiente»: interventi in grado di adeguarli alla tipologia di zona; in particolare è permesso dotare i garage, le concimaie o simili, eseguiti con copertura in c.a. piana, di tetto in lose, su struttura in legno, con le caratteristiche fissate dall'art. 55 del R.E., con il dormiente posato sul prospetto più lungo del fabbricato e con altezza massima, misurata sul filo esterno del fabbricato tra l'estradosso della copertura esistente e l'intradosso dei puntoni, di m. 0,70. In generale, ove possibile e specialmente ove vengono a crearsi condizioni opportune, o perché i suddetti fabbricati costituiscono fabbricati accessori di edifici su cui si richiede una concessione edilizia o perché non più indispensabili per il sorgere di nuove infrastrutture sostitutive, i fabbricati di tipo D, soprattutto le baracche e le tettoie in legno e lamiera, dovranno essere eliminati.

7. Tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno adeguarsi alle caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio circostante, sia nella forma che nei materiali, rispettando rigorosamente i caratteri tipologici e costruttivi degli edifici del nucleo i rapporti tra i corpi di fabbrica del nucleo, l'orienta-

mento dei tetti preesistenti, conservando per le parti non edificate la morfologia e la tessitura dei lotti liberi adiacenti, escludendo la modificazione dei tracciati storici esistenti. Inoltre per gli interventi di nuova costruzione, l'altezza massima, le distanze dai fabbricati sono determinate nella tabella «CARATTERISTICHE DELLE NUOVE COSTRUZIONI AMMESSE NELLE ZONE A3».

15. I nuovi edifici ammessi in zona A dovranno inoltre adeguarsi a quanto previsto nelle tavole «Caratteristiche delle nuove costruzioni ammesse nelle zone A» allegate e alle eventuali mitigazioni previste nel SIA nel documento «schede per sito».

16. Gli interventi ammessi in zona A e previsti ai precedenti punti, nonché nel regolamento edilizio, sono ammessi purché conformi alle disposizioni stabilite dai primi tre commi dell'art. 14 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni.

Gli interventi ammessi osserveranno inoltre le disposizioni contenute nelle tabelle allegate al presente articolo.

- Nei casi in cui sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo non è consentito superare le altezze dei fabbricati preesistenti che sono individuate sulle tavole inerenti le altezze degli edifici, in caso di difformità documentata tra le altezze definite nelle tavole allegato al presente Piano e le preesistenze, tali differenze dovranno essere ben documentate e sottoscritte da un tecnico abilitato. Le altezze ammesse sono computate senza tener conto di sovrastrutture prive di valore storico, artistico o ambientale, e comunque non coerenti con l'edificio storico.
- Per gli interventi di ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti, l'altezza massima dei fabbricati è quella individuata sulle tavole inerenti le altezze degli edifici, in caso di difformità documentata tra le altezze definite nelle tavole allegato al presente Piano e le preesistenze tali differenze dovranno essere ben documentate e sottoscritte da un tecnico abilitato.
- Per quanto riguarda le distanze dai fabbricati si osserveranno le disposizioni di cui all'articolo 14 della LR. 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni.
- Sono comunque sempre ammessi gli ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento per ciascun piano alle altezze previste dalla L.R. 23 febbraio 1976, n. 11.
- Tutti gli interventi dovranno concorrere a conservare o ripristinare gli elementi costitutivi degli aggregati storici (in termini di struttura, di tipologia edilizia, di caratteri stilistici e di materiali, non alterare i manufatti storici dell'intorno (chiese, cappelle, fontane, percorsi lastricati, rascard, canali, rus), gli spazi pubblici interni o ai bordi, precludere passaggi di uso pubblico, rimuovere anche nell'intorno elementi posticci di impatto sugli edifici.

17. La strada contrassegnata con il simbolo X sulla tavola Ps nella zona A31 – Derby, dovrà rispettare il sedime e l'andamento della strada sterrata esistente con una sezione

trasversale della carreggiata massima di 4 metri. La realizzazione della stessa dovrà avvenire senza la realizzazione di rilevati e muretti al fine di un suo inserimento ottimale nell'ambiente.

La strada contrassegnata con il simbolo VI sulla tavola Ps nella zona A26 – Moras, dovrà rispettare il sedime e l'andamento della strada sterrata esistente con una sezione trasversale della carreggiata massima di 4 metri. La realizzazione della stessa dovrà avvenire riducendo al minimo le opere di contenimento e controripa rispettando, ove possibile, i manufatti già esistenti.

La strada contrassegnata con il simbolo IV sulla tavola Ps nella zona A26 – Echarlod, dovrà presentare una sezione trasversale della carreggiata massima di 4 metri. La realizzazione della stessa dovrà avvenire riducendo al minimo le opere di contenimento e controripa rispettando, ove possibile, i manufatti esistenti.

La strada contrassegnata con il simbolo II sulla tavola Ps nella zona A17 ed Eva – La Clusaz, dovrà rispettare il sedime e l'andamento della strada sterrata esistente con una sezione trasversale della carreggiata massima di 4 metri. La realizzazione della stessa dovrà avvenire senza la realizzazione di rilevati e muretti al fine di un suo inserimento ottimale nell'ambiente.

Gli interventi di miglioramento di accessibilità agli edifici storici dovranno tendenzialmente posarsi su percorsi esistenti, non superare i 4 m. di sezione trasversale, ridurre al minimo le opere di contenimento e controripa, la realizzazione di muretti e ove possibile rispettare i manufatti esistenti, la conformazione dei lotti e cercare di non alterare la morfologia dei percorsi antichi.

18. Il parcheggio contrassegnato con il numero P13 sulla tavola Ps nella zona A4 – Cheverel, dovrà essere realizzato in fila indiana lungo la strada comunale al fine di evitare o ridurre la realizzazione di murature a valle.»

Alla tabella «CARATTERISTICHE DELLE NUOVE COSTRUZIONI AMMESSE NELLE ZONE A» in zona A31 viene soppressa la linea corrispondente al lotto 10 ed è di conseguenza soppressa la nota 41.

Si inserisce al fondo delle tabelle dell'articolo 18 l'allegato 8 alla deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 18 agosto 1997 concernente la «DENSITÀ FONDIARIA MEDIA DELLE ZONE A».

#### Articolo 19 – Zone C.

I commi 1, 5 sono sostituiti come di seguito evidenziato; sono soppressi il comma 7 (punti da 1 a 17) e sono inseriti i commi 7 e 8 di seguito riportati:

#### «Art. 19 – ZONE B e C

1. Il P.R.G.C. nelle zone B e C si attua tramite concessione singola o P.U.D. come prescritto nelle tabelle allegato e con le modalità previste dalle presenti norme.

5. Nelle zone B e C sono ammesse le seguenti destinazioni: ad uso residenziale, di aziende alberghiere (di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33), commerciale, bar, ristoranti, uffici, servizi pubblici e di interesse pubblico, piccole attività artigianali non moleste, salvo quanto specificato ai commi seguenti. Nelle zone C12 Croix des Prés, C16 Le Pont e C5b La Salle nord sono ammessi solamente interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, convenzionata, od agevolata. Nella zona C16 Le Pont l'attuazione è subordinata all'approvazione di un P.U.D. di iniziativa pubblica o privata; la volumetria massima ammissibile sarà di 6.000 mc..

Nella zona C16, l'attuazione può avvenire anche mediante concessione edilizia per interventi che riguardino almeno lotti di 3000 mq o di superficie anche minore se residuale ed è subordinata alla preventiva presentazione di un «progetto preliminare», come individuato al presente articolo, sull'intera area interessata.

In ogni caso gli interventi previsti nella zona C16 dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- l'intervento deve tendere a conservare il più possibile le aree a prato, la morfologia del luogo, senza grandi interventi infrastrutturali e sostanziali modificazioni delle pendenze esistenti, cercando di contenere l'intervento in volumi adeguati al luogo, per non interferire con le visuali degli sfondi dalle strade principali. Eventuali volumi interrati, dovranno di regola essere coperti con vegetazione con linee di pendenza che si raccordano alla pendenza delle aree rimaste libere, fatto salvo per la formazione dei parcheggi necessari. Le strade di accesso veicolare dovranno essere contenute possibilmente verso la strada esistente, e gli accessi pedonali interni non superare i 2 m di larghezza, ed essere sufficientemente schermati.
- l'articolazione dell'edificazione sarà tale da prevedere corpi di fabbrica non superiore a 1.000 mc, localizzati in modo da costituire un organismo il più possibile compatto, secondo le regole di giacitura degli insediamenti storici, con morfologie omologhe, ed in modo tale da mantenere i profili delle facciate, i volumi, le altezze in sintonia dell'abitato storico sottostante, rapportandosi ad esso in termini di altezze morfologie, composizione dei volumi. Le cortine alberate da prevedersi, per diminuire l'impatto degli interventi, dovranno di regola utilizzare specie tipiche dei paesaggi agricoli della zona, prevedendo il più possibile una messa a dimora per filari, secondo la trama dei lotti agricoli, evitando di modificare eventuali ruscelli esistenti, così come le eventuali recinzioni dovranno essere schermate da vegetazione, considerando in particolare che dalle visuali dall'alto l'intervento sia armonizzato con il paesaggio agrario circostante mantenendone la continuità.

Nella zona C5a - La Salle nord e C10 Villair sono ammessi esclusivamente fabbricati ad uso alberghiero, di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33, ad uso ristoranti ed attività commerciali e fabbricati di interesse pubblico a destinazione non abitativa, con alloggio per il custode con superficie utile abitabile non superiore a 95 mq.

Nella zona C10 Villair, la destinazione principale deve

essere quella ad uso aziende alberghiere.

Nelle zone C13 La Salle ovest, C11 Pont, C5c La Salle nord, la destinazione deve essere quella ad uso aziende alberghiere.

Nella zona C5c l'attuazione avviene mediante P.U.D. di iniziativa pubblica o privata che dovrà riguardare l'intera zona. Nella zona C5c gli interventi dovranno garantire il minor impatto possibile nei confronti della zona EVA adiacente e pertanto dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- l'intervento deve tendere a mantenere il più possibile le aree a prato, la morfologia del luogo (evitando nei margini del lotto formazione di giardini non in stretta relazione con le aree agricole), senza grandi interventi infrastrutturali e sostanziali modificazioni delle pendenze esistenti nella fascia di confine lungo la zona EVA. L'edificato e le infrastrutture, dovranno di regola localizzarsi prevalentemente lungo la fascia di confine con la zona 5Cb. Dovranno altresì essere previste cortine alberate per diminuire l'impatto degli interventi, che saranno formate da specie tipiche dei paesaggi agricoli della zona (compresi viti o di alberi da frutto), prevedendo il più possibile una messa a dimora per filari, secondo la trama dei lotti agricoli esistenti ed in sintonia con le trame identificabili nella zona EVA, evitando di modificare eventuali ruscelli esistenti. Non sono ammesse recinzioni verso la zona EVA, se non strettamente necessarie, ed in questo caso dovranno essere schermate da vegetazione a filari.
- le strade di accesso veicolare ed i parcheggi, o eventuali impianti tecnologici, dovranno essere contenute verso la zona C5b e accessibili dalla strada già esistente, i percorsi pedonali interni dovranno essere il più possibile contenuti lungo la fascia verso la Zona EVA, non superare il 1,5 m di larghezza, ed essere sufficientemente schermati secondo quanto esplicitato al primo allinea.
- l'articolazione dell'edificazione sarà tale da prevedere corpi di fabbrica e profili variamente articolati, non superiori a 900 mc, localizzati il più possibile lungo la linea di massima pendenza, con composizione dei volumi e delle altezze che non superino, o comunque non siano fuori scala, rispetto agli edifici esistenti lungo l'intera fascia della zona EVA.

Nella zona C10 l'attuazione avviene mediante P.U.D. di iniziativa pubblica o privata che dovrà riguardare l'intera zona.

Nella zona C11 gli interventi dovranno garantire il minor impatto possibile nei confronti della Riserva Naturale e della fascia fluviale pertanto dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- l'intervento deve essere localizzato al di fuori delle fascia fluviale così come definita nelle cartografie delle aree inedificabili;
- deve essere realizzata una fascia alberata di filtro ai bordi della Riserva Naturale di almeno 20 metri di profondità



con essenze spontanee locali, secondo le indicazioni espresse dal SIA e una sistemazione a verde di filtro lungo il lato della statale.

- al fine di mitigare la pericolosità degli accessi sulla SS.26 si prevederà l'eventuale allacciamento indiretto attraverso un accesso sulle bretelle laterali dello svincolo per il capoluogo previsto dal PRGC

Nella zona C13 l'attuazione è subordinata all'approvazione di un P.U.D. di iniziativa pubblica o privata. L'attuazione può avvenire anche mediante concessione edilizia per interventi che riguardino almeno lotti di 3000 mq o di superficie anche minore se residuale ed è subordinata alla preventiva presentazione di un «progetto preliminare», come individuato al presente articolo, sull'intera area interessata.

Nella zona C13 gli interventi dovranno garantire il minor impatto possibile nei confronti della Maison Gerbollier e pertanto dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- mantenere in parte a prato e in parte con alberature l'area verde prevista e l'intera fascia adiacente alla zona F2, evitando in tale fascia interventi infrastrutturali e sostanziali modificazioni delle pendenze esistenti. Le cortine o le masse alberate, atte a diminuire l'impatto degli interventi, dovranno comunque salvaguardare le visuali sulla Maison Gerbollier dalla strada comunale. In caso di eventuali recinzioni, verso la zona F2, queste dovranno essere schermate da vegetazione a filari;
- l'edificato e le infrastrutture, saranno localizzate il più possibile verso la zona C6, preferibilmente non sul lotto n. 340, gli edifici dovranno essere articolati in corpi di fabbrica lungo le curve di livello, con dimensione unitaria non superiore a 1.000 mc, profili articolati, ma il più possibile compatti. Gli edifici a 2 piani, con altezza massima a metri 8,70, anche in presenza di PUD, e dovranno comunque controllare che le altezze diminuiscano la visibilità della Maison Gerbollier;
- i parcheggi o eventuali strutture tecnologiche dovranno essere corredati da l'alternarsi di spazi verdi e alberature, evitando muri di contenimento del terreno.

Il «progetto preliminare», laddove richiesto, contiene una relazione di «Valutazione di compatibilità ambientale» secondo quanto espresso all'art. 36 delle presenti norme, definisce le caratteristiche qualitative, funzionali, i materiali, le regole architettoniche e costruttive, nonché quelle tecnologiche che verranno adottate, nella definizione del progetto definitivo da presentare all'atto della richiesta di concessione. Esso deve esplicitare il conseguimento dei condizionamenti richiesti, eventualmente mettendo in evidenza le proposte migliorative, con particolare riferimento anche alle modalità di intervento sull'intorno ed ai rapporti con le preesistenze (Aggregati e beni storici, manufatti agricoli, filari, percorsi storici). Prima della richiesta di concessione il «progetto preliminare» deve essere presentato al Comune. Il Sindaco sentita la Commissione edilizia e l'ufficio tecnico comunale, formula un parere preventivo a cui le singole concessioni dovranno attenersi.

## 7. Nuovi complessi a destinazione alberghiera.

Gli interventi dovranno essere armonicamente inseriti nell'ambiente tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche ed edilizie dei villaggi tradizionali, con volumi di dimensioni compatibili con i villaggi stessi, intercalati con spazi liberi, con le caratteristiche di verde agricolo. Le costruzioni non dovranno essere realizzate ripetendo moduli tra loro uguali o ripetitivi, ma dovranno articolarsi con forme e volumi atti a determinare agglomerati con un carattere tradizionale e perfettamente inseriti nell'ambiente. Particolare cura dovrà essere rivolta all'uso dei materiali scelti tra quelli tradizionali (pietra, legno, intonaco non tinteggiato o tinteggiato bianco calce sporco). I materiali dovranno essere opportunamente amalgamati e usati nel rispetto delle tipologie tradizionali. Non sono ammessi rivestimenti con aspetto posticcio e comunque dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui agli artt. 50 e 51 del R.E. I prospetti in generale non dovranno presentarsi come degli sbarramenti uniformi, ma articolarsi con vuoti e rientranze che caratterizzano le tipologie locali (occorre cioè evitare l'eccessiva linearità geometrica per ricercare soluzioni più articolate che meglio si adattano all'ambiente circostante ove predominano linee morbide e sfumate). Le aperture esterne dovranno ben armonizzarsi con la costruzione, salvo che per ragioni compositive (chiusura di sfondati, ecc...), non dovranno avere dimensioni eccessive nel rispetto delle tipologie locali. Per quanto riguarda le altezze e il numero massimo dei piani dei fabbricati occorrerà ricercare un armonioso equilibrio tra le masse contigue, prevedendo in genere fabbricati più bassi alla periferia degli agglomerati per favorire l'illuminazione delle parti centrali e per evitare violenti sbarramenti tra il verde circostante, i nuclei edificati e i nuclei stessi. Le altezze e il numero di piani massimi non devono superare quelli degli edifici dei nuclei circostanti di valore storico, artistico, ambientale.

Gli accessi veicolari e i parcheggi di pertinenza degli edifici alberghieri devono essere previsti in modo da minimizzare l'impatto ambientale, di preferenza a monte o interrati e nascosti alla vista rispetto alle vie di transito principali. I parcheggi vanno previsti nella misura di 1 posto macchina per ogni camera alberghiera. Le zone a verde dovranno di regola concorrere a mantenere le caratteristiche tipiche tradizionali della zona, prevalentemente a verde agricolo debolmente attrezzato con sentieri e specchi d'acqua.

8. Gli interventi ammessi in zona B2, nonché sui fabbricati esistenti nella zona stessa, sono sottoposti alla normativa di cui all'articolo 1 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni, nonché al rispetto dell'articolo 35 delle norme del Piano territoriale paesistico (P.T.P.) della Valle d'Aosta adottato dalla Giunta regionale con provvedimento del 29 novembre 1996, n. 5390.»

## Articolo 20 – Zone D

Al comma 1 le parole: «, per attività agricole o connesse con l'allevamento,» sono soppresse.

All'articolo sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«9. Gli interventi ammessi in zona D1, nonché sui fabbricati esistenti nella zona stessa sono sottoposti alla normativa di cui all'articolo 1 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni, nonché al rispetto dell'articolo 35 delle norme del Piano territoriale paesistico (P.T.P.) della Valle d'Aosta adottato dalla Giunta regionale con provvedimento del 29 novembre 1996, n. 5390.»

«10. Gli interventi ammessi in zona D8, dovranno perseguire una sistemazione esterna delle aree tale da conseguire il miglior inserimento ambientale anche mediante il ripristino della copertura vegetale delle parti interrato e la sistemazione delle infrastrutture e relativi manufatti; inoltre l'altezza massima fuori terra delle parti emergenti non dovrà superare i 6,50 mt e non dovrà interferire con le visuali dalla strada verso la catena del Monte Bianco.»

«11. Gli interventi ammessi nelle zone D sono subordinati alle misure di mitigazione indicate nelle 'Schede per siti' del SIA che forma parte integrante del Piano.»

Articolo 21 – Zone E.

– Al comma 2 è aggiunto un punto 3:

«3) È consentita inoltre la realizzazione di recinzioni in legno e di fatture tradizionali solo ai bordi delle strade carraie.»

– Al nono rigo del comma 2 – punto 1): si inserisce prima di: «*segherie*» la parola «*nuove*».

– il comma 14 è così sostituito:

«14. Nelle zone E sono ammesse attività di: recupero dei materiali inerti, cava, attività estrattive o simili, esclusivamente se autorizzate in base alle disposizioni vigenti e/o previste da appositi piani di settore. Il ripristino dell'area dovrà essere finalizzato alla valorizzazione delle colture agricole e delle componenti naturali preesistenti.

Tali interventi dovranno preferibilmente escludere le zone Ei, Ep, Eva.»

– Al comma 16 viene soppressa la sigla *Eca*.

– I punti 1, 2, 3, 4 del comma 21 sono così sostituiti:

«21. Parchi di campeggio.

1. Si definiscono parchi di campeggio quelli individuati ai sensi dalla vigente legislazione regionale in materia.

2. Su tutto il territorio comunale non è consentita l'installazione di nuovi parchi di campeggio. Nelle zone indicate sulla Tavole di Piano con apposita campitura è ammessa la continuazione degli usi a campeggio esistenti.

3. Ai parchi di campeggio esistenti si applicano le disposizioni delle vigenti disposizioni in materia e qualora non in contrasto con esse le disposizioni dei commi seguenti.

4. I campeggi esistenti non potranno procedere ad ampliamenti della superficie oltre a quella individuata dal P.R.G.C. al fine di tutelare i valori paesaggistici e naturalistici della zona Eva ed F4.

Eventuali interventi sia edilizi che di sistemazione delle aree esterne nelle zone appositamente individuate dal P.R.G.C. saranno pertanto subordinati a:

- rispetto della attuale perimetrazione;
- possibilità di realizzare strutture di servizio esclusivamente funzionali all'attività del campeggio con una volumetria globale (compresa quella esistente) calcolata sull'intera area destinata a campeggio computata con un indice pari a 0.12 mc/mq.
- Eventuali maggiori volumetrie saranno ammissibili solo nel caso di adeguamento obbligatorio a nuovi standard di legge mediante il rilascio di concessione in deroga rilasciata direttamente dal Sindaco previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale.
- All'esterno le costruzioni dovranno essere rifinite con le stesse modalità e gli stessi materiali previsti nella zona C.»

È inserito il seguente nuovo comma:

«16bis Nelle zone E in generale, sono ammessi nuovi impianti di teleradiocomunicazione solo se esclusivamente previsti in appositi piani di settore o delle Comunità Montane o previsti specificatamente dal Piano regolatore.

Sugli impianti esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, potenziamento del sistema di trasmissione. L'installazione all'interno di tali aree di nuovi tralicci, dovrà di regola, ove possibile, limitarne il numero, usando possibilmente un unico traliccio anche per eventuali potenziamenti; i dispositivi tecnici compresi in box contenenti apparecchiature tecniche dovranno, ove possibile e compatibile con le disposizioni di sicurezza e le specifiche norme tecniche, essere realizzati in interrato anche mediante il riporto del terreno e dovranno essere posti in maniera da ridurre gli impatti su particolari visuali panoramiche.»

Articolo 22 – Zone F.

– Il comma 2 è così sostituito:

«2. La loro attuazione avviene per concessione singola, con la condizione di cui ai commi che seguono, e con PUD nel caso in cui si intenda modificare la localizzazione delle aree a servizi, salvo nel caso della zona F3 in cui gli interventi dovranno essere realizzati comunque d'intesa con i Servizi regionali.»

– Comma 3: la definizione della zona F2 è integrata con l'inserimento, dopo le parole «Maison Gerboiller;», delle seguenti parole:

«Zona inedificabile destinata ad attrezzature di interesse generale quali verde pubblico, come indicato nella cartografia del Piano, e verde agricolo per le parti restanti. Sono

ammessi gli interventi necessari per la realizzazione della fruizione del verde pubblico e la realizzazione di limitate aree ed attrezzature per il gioco e lo sport, tali attrezzature non potranno essere coperte.

Sono inoltre ammessi eventuali limitati movimenti di terra funzionali a detti interventi, la costruzione di piccoli muretti in pietra a secco, la posa di alberature in modo tale che non alterino le visuali e non interrompano la continuità dell'area prativa. Sono da escludere eventuali interventi di pavimentazione, ad eccezione degli accessi alla Maison Gerbollier, evitando pavimentazioni bituminose, e di eventuali percorsi pedonali di sezione ridotta e localizzati prevalentemente ai bordi dell'area prativa, in modo tale da non alterarne la continuità visiva. Sono altresì ammessi eventuali piccole costruzioni di servizio che dovranno essere realizzate in interrato. Ogni intervento od opera dovrà comunque salvaguardare le visuali e la continuità dell'area prativa in stretta relazione con la Maison Gerbollier.»

– Comma 3: la definizione della zona F4: «Zona F4 – zona di interesse pubblico, finalizzata al mantenimento della zona umida e degli ecosistemi ad essa riferibili, con possibilità di conservare l'attività di acquacoltura esistente.» è sostituita con:

«Zona F4 – zona di interesse pubblico, finalizzata al mantenimento della zona umida e degli ecosistemi ad essa riferibili, con possibilità di conservare l'attività di acquacoltura esistente. Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione nei limiti delle volumetrie esistenti. Eventuali ampliamenti volumetrici dei fabbricati esistenti saranno ammessi solo se funzionali alla attività ittogenica, compatibilmente con le esigenze di tutela della zona umida mediante una variante al piano regolatore con le procedure previste dalla legge.»

Di conseguenza è modificata anche la *Tabella Riassuntiva dei tipi edilizi e delle norme edilizie* alla riga F4 colonna 20 (indice di edificabilità fondiaria) è soppresso il rinvio alla nota 45.

Comma 3: si mantiene la definizione della zona F5 ovvero:

«Zona F5: Realizzazione di un impianto di depurazione a servizio della Comunità Valdigne-Mont Blanc, con sistemazioni atte a schermare la vista sugli impianti, con particolare riguardo delle visuali sulla zona dalle strade carrozzabili.»

Comma 3: la definizione della *Zona F8* è integrata con l'inserimento delle seguenti parole:

«Gli interventi ammessi nella zona F8 sono sottoposti alla normativa di cui all'articolo 1 della L.R. 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni, nonché al rispetto dell'articolo 35 delle norme del Piano territoriale paesistico (P.T.P.) della Valle d'Aosta adottato dalla Giunta regionale con provvedimento del 29 novembre 1996, n. 5390.»

All'articolo viene inoltre aggiunto il seguente comma:

«16. La realizzazione della strada prevista dal P.R.G.C. a servizio della zona F8 è subordinata all'attuazione delle pre-

visioni della zona F8. La sua realizzazione dovrà pertanto avvenire, in sede di P.U.D. contemporaneamente con gli interventi legati alla fruizione dell'area, adottando le stesse precauzioni previste per la zona F8; eventuali spostamenti della strada dovranno essere previsti solo in sede di PUD.»

Articolo 26 – Spazi pubblici o riservati alle attività collettive a verde pubblico o a parcheggi

Al comma 2 le parole:

«In assenza di P.U.D., è comunque possibile proporre una sistemazione diversa delle destinazioni a servizi pubblici previste dal Piano, su parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, integrata dall'esperto in materia di tutela del paesaggio così come previsto dalla L.R. n. 18 del 27 maggio 1994.

La proposta di ridisegno dovrà garantire un miglior inserimento ambientale delle attrezzature e dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- le superfici fondiarie edificabili risultanti non potranno essere superiori a quanto previsto dal P.R.G.C.
- l'accessibilità ed in generale la funzionalità della parte pubblica dovranno essere simili o migliori di quanto previsto dal Piano
- non dovranno essere riscontrabili interessi di terzi danneggiati (a tal fine il richiedente dovrà produrre una dichiarazione liberatoria dei proprietari interessati dalla modificazione, anche se solo confinanti).» sono soppresse.

Il comma 3 è integrato con l'inserimento dopo la parola «genere.» delle seguenti parole:

«La realizzazione di autorimesse interrato nel sottosuolo delle aree verdi pubbliche dovrà garantire la contestuale realizzazione e sistemazione delle aree verdi soprastanti, l'accessibilità prevista per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed un buon inserimento ambientale.»

Articolo 33 – Attività tollerate.

Comma 4: il comma 4 è soppresso.

Articolo 36 – Valutazione di compatibilità ambientale.

Il comma 1 è sostituito:

«1. Gli interventi previsti ricadenti nelle categorie di cui alla L.R. n. 6 del 4 marzo 1991 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Gli interventi non ricadenti nei casi di cui sopra dovranno comunque rispettare, ove indicate, le indicazioni e le prescrizioni dell'elaborato «Schede per sito» allegato allo studio di compatibilità ambientale relativo alla Variante del PRGC. Dove previsto dalle presenti norme un 'progetto preliminare', per la richiesta di concessione, il progetto dovrà essere corredato da una relazione di Valutazione di Compatibilità Ambientale tesa a verificare che gli interventi e le opere non interferiscano negativamente sulla modificazione dell'ambiente naturale, del paesaggio tradizionale,

comprese le strutture ed i beni storici e la morfologia dei luoghi. Tale relazione dovrà precisare:

- a) le condizioni specifiche e contestuali prima dell'intervento proposto;
- b) le modificazioni prevedibili sull'ambiente naturale e sul paesaggio per effetto dell'intervento;
- c) le misure atte a scongiurare danni o rischi per i contesti in cui si situa l'intervento evidenziando, tali misure con opportuni schemi grafici e con una adeguata documentazione fotografica, tendente ad inquadrare l'area nel suo contesto, e con particolare riferimento alle visuali dalle strade principali.»

Si inserisce il seguente nuovo articolo.

«Art. 37 – Osservanza delle norme del P.T.P. (Piano Territoriale Paesistico).

Fino all'approvazione del P.T.P. di cui alla L.R. 12 gennaio 1993, n. 1, e successive modificazioni, dovranno essere osservate le norme direttamente cogenti e prevalenti come stabilito all'art. 12, commi 5 – 5bis – 5 ter – 5 quater –, della L.R. 12 gennaio 1993, n. 1, e successive modificazioni.

Ad approvazione avvenuta del P.T.P. si osserveranno le disposizioni in esso previste.

A tal fine prima del rilascio della concessione edilizia il Sindaco verifica la coerenza degli interventi con i seguenti articoli del P.T.P.:

Art. 21 Progettazione ed esecuzione delle strade e degli

#### B1 – MODIFICAZIONI ALLA ZONIZZAZIONE

##### *Riduzione di zone*

- La zona AI Planaval è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella zona E, come risulta nell'unito allegato F;
- La zona D1 Le Pont è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella zona F3, come risulta nell'unito allegato B;
- la zona D6 – Villaret è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella zona E, come risulta nell'unito allegato E.
- la zona E è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella zona B1, come risulta nell'unito allegato E.
- la zona F2 è ridotta mediante l'inserimento di terreni già facenti parte della medesima nella zona Ei, come risulta nell'unito allegato I.

##### *Soppressione di zone*

- la zona D7 Cheverel è soppressa ed i terreni già facenti

impianti a fune.

Art. 25 Industria e artigianato.

Art. 26 Aree ed insediamenti agricoli.

Art. 29 Attrezzature e servizi per il turismo.

Art. 32 Boschi e foreste.

Art. 33 Difesa del suolo.

Art. 34 Attività estrattive.

Art. 35 Fasce fluviali e risorse idriche.

Art. 36 Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale.

Art. 37 Beni culturali isolati.

Art. 38 Siti di specifico interesse naturalistico.

Art. 40 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.»

#### B – MODIFICAZIONI DELLE TAVOLE

Le tavole: Tav. P1b – Schema di P.R.G.C. (scala 1:10.000), Tav. P2 – Viabilità ed azzonamento (scala 1:5.000), Tav. P2b – Viabilità ed azzonamento (scala 1:5.000), Tav. P3 – Azzonamento, viabilità e servizi (scala 1:2.000), Tav. P3b – Azzonamento, viabilità e servizi (scala 1:2.000), Tav. P4 (1...32) – Azzonamento, viabilità, servizi e lotti fabbricabili in zona A (scala 1:2.000), Tav. PS – Numerazione aree per servizi e tracciati stradali da realizzare (scala 1:2.000), sono da intendersi modificate in relazione alle seguenti modificazioni concernenti la zonizzazione e le aree a servizi.

3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, dès qu'elle devient applicable ;

4) La commune est chargée d'apporter aux documents relatifs au plan régulateur et au règlement de la construction les modifications visées à la présente délibération ; le secrétaire communal doit certifier que lesdites modifications ont été apportées dans chaque exemplaire desdits documents d'urbanisme. Une copie de ces derniers doit être transmise au Service des documents d'urbanisme de l'Assessorat régional de l'environnement, de l'urbanisme et des transports dans les 180 jours qui suivent la date de réception de la présente délibération ;

5) La présente délibération est soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994.

La cartographie annexée est omise.

---

---

**Délibération n° 213 du 26 janvier 1998,**

parte della medesima sono inseriti nelle zone E, come risulta nell'unito allegato H;

*Ampliamento di zone*

- la zona B1 è ampliata mediante l'inserimento di terreni già ricompresi in zona E, come risulta dall'allegato E, anche in conseguenza dell'accoglimento dell'osservazione n. 6;
- la zona F3 è ampliata mediante l'inserimento di terreni già ricompresi in zona D1, come risulta dall'allegato B;
- la zona E è ampliata mediante l'inserimento di terreni già ricompresi nelle zone: D7, come risulta dall'allegato H, zona A1 come risulta dall'allegato F7, D6 come risulta dall'allegato E;
- La zona Ei è ampliata mediante l'inserimento in essa di

*CARTA DELLE AREE BOScate (ai sensi della L.R. n. 14 del 15.06.1978 e successive modificazioni)*

*R1- Relazione*

*Tav. A1 - Scala 1:5.000*

*Tav. B1 - Scala 1:10.000*

con la seguente precisazione:

- le cartografie relative alle zone boscate - in considerazione del fatto che comportano alcune discrepanze rispetto all'individuazione del bosco ai fini della tutela paesistica e, comunque, visto che non sono state preventivamente concordate con il Servizio tutela del paesaggio dell'Assessorato ambiente, urbanistica e trasporti - non possono costituire anche individuazione dei territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

terreni già ricompresi nella zona F2, come risulta nell'unito allegato I.

*Mantenimento di previsione di zone*

- la zona F5 è da ritenersi mantenuta in quanto non oggetto di specifica soppressione.

*Soppressione di previsioni all'interno di zone*

- sono soppressi il parcheggio e l'area verde n. 1 come risulta dall'allegato F;
- è soppresso il parcheggio n. 45 come risulta nell'unito allegato D;
- è soppressa l'area verde n. 157, in zona F3 Le Pont, come indicato nell'unito allegato B, conseguentemente all'accoglimento dell'osservazione n. 2;
- nella zona A31 Derby - tavola P43<sub>1</sub> - è soppressa la previsione del lotto edificabile n. 10.

*Individuazione di previsioni all'interno di zone*

- è individuato un'area destinata a parcheggio nella zona E - Chez Les Beau -, come risulta nell'unito allegato D;

**portant approbation de la cartographie d'une partie des zones non constructibles de la commune de FONTAINE-MORE, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 35 du 19 août 1997 et soumise à la Région le 8 octobre 1997, aux termes de l'art. 1<sup>er</sup> quinquies de la LR n° 14 du 15 juin 1978 modifiée.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Est approuvée la cartographie des zones boisées de la commune de FONTAINEMORE, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 35 du 19 août 1997, soumise à la Région le 8 octobre 1997 et composée des pièces suivantes :

2) La commune doit procéder à la délimitation des autres zones non constructibles (terrains situés à moins de 10 mètres des rives des cours d'eau publics, terrains sujets aux éboulements, zones humides, terrains sujets aux inondations, aux avalanches ou aux coulées de neige) selon les modalités et les critères établis par la LR n° 32 du 2 septembre 1996.

3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région dès qu'elle devient applicable ;

4) La présente délibération est soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste aux termes de la lettre b) de l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994.

La cartographie annexée est omise.

---

---

**Délibération n° 250 du 2 février 1998,**

**portant approbation, avec modifications, de la cartographie d'une partie des zones non constructibles de la commune de VERRAYES, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 15 du 12 juin 1997 et soumise à la**

- si demanda al Comune l'individuazione, sulle tavole di P.R.G.C., dell'area per le attività estrattive di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 11 giugno 1992 in località Derby (Equilivaz.).  
*Riduzione di previsioni all'interno di zone*
- è ridotta l'area destinata a parcheggio in località Le Pont, zona C11, come indicato nell'unito allegato B;
- è ridotta l'area destinata a parcheggio n. 90 in località Charvaz, zona A24, come indicato nell'unito allegato A;
- è ridotta la strada e relative fasce di rispetto, prevista in *DELIMITAZIONE ZONE BOSCADE, ZONE UMIDE E CORSI D'ACQUA PUBBLICI (secondo L.R. n. 14 del 15.06.1978, n. 44 del 09.08.1994 e regolamento di cui alla deliberaz. della Giunta reg. n. 4190 del 19.05.1995)*

*Relazione*

Tav. 1A – Corografia	– Scala 1:5.000
Tav. 1B – Corografia	– Scala 1:5.000
Tav. 2A – Catastale	– Scala 1:5.000
Tav. 2B – Catastale	– Scala 1:5.000
Tav. 3A – Catastale	– Scala 1:2.000
Tav. 3B – Catastale	– Scala 1:2.000
Tav. 3C – Catastale	– Scala 1:2.000
Tav. 3D – Catastale	– Scala 1:2.000
Tav. 3E – Catastale	– Scala 1:2.000
Tav. 3F – Catastale	– Scala 1:2.000

località Chez Les Rosset, come indicato nell'unito allegato G;

*Modificazioni di previsioni all'interno di zone*

- il tracciato stradale nella zona A31 Derby è rilocalizzato come indicato nell'unito allegato E, conseguentemente all'accoglimento dell'osservazione n. 11;
- l'area per servizi all'interno della zona F2 La Salle, è ampliata come indicato nell'unito allegato I.
- il tracciato stradale nella zona A6 – Remondey è rilocalizzato ed è eliminata l'indicazione della larghezza della strada (4,5) come indicato nell'unito allegato C.

**B2 – MODIFICAZIONI ALLE TABELLE**

Si demanda al Comune l'aggiornamento degli elaborati di piano e delle tabelle allegate, conseguente alle modificazioni introdotte dalla Giunta regionale.

L'elaborato: «*RELAZIONE – REITERAZIONE DEI VINCOLI: elenco e motivazioni*» è inoltre da adeguare alle seguenti modificazioni:

- alla riga corrispondente al parcheggio n. 123 la parola «Realizzato» è da sostituire con: «Nuova previsione»;

**Région le 10 octobre 1997, aux termes de l'art. 1<sup>er</sup> quin-  
quies de la LR n° 14 du 15 juin 1978 modifiée.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Est approuvée la cartographie des zones boisées, des zones humides et des cours d'eau publics de la commune VERRAYES, adoptée par la délibération du Conseil commu-

con le seguenti modificazioni e precisazioni:

- la delimitazione delle aree boscate deve essere corretta secondo le indicazioni fornite dalla Direzione forestazione dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, come risulta dagli uniti allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, riportando tutte le perimetrazioni individuate nelle carte in scala 1:5.000 e 1:2.000;
- le cartografie relative alle zone boscate – in considerazione del fatto che comportano alcune discrepanze rispetto all'individuazione del bosco ai fini della tutela paesistica e, comunque, visto che non sono state preventivamente concordate con il Servizio tutela del paesaggio dell'Assessorato ambiente, urbanistica e trasporti – non possono costituire anche individuazione dei territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n.431.

nal n° 15 du 12 juin 1997, soumise à la Région le 10 octobre 1997 et composée des pièces suivantes :

2) La commune doit procéder à la délimitation des autres zones non constructibles (terrains sujets aux éboulements, aux inondations, aux avalanches ou aux coulées de neige) selon les modalités et les critères établis par la LR n° 32 du 2 septembre 1996.

3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région dès qu'elle devient applicable ;

4) La présente délibération est soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste aux termes de la lettre b) de l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994.

La cartographie annexée est omise.

**Délibération n° 251 du 2 février 1998,**

**portant approbation de deux interprétations authentiques de l'art. 21 bis des normes techniques d'application du PRGC en vigueur dans la commune de BRUSSON, visées à la délibération du Conseil communal n° 22 du 11 août 1997.**

- alla riga corrispondente al parcheggio n. 121 la parola «Realizzato» è da sostituire con: «Nuova previsione»;
- alla riga corrispondente al parcheggio n. 96 la parola «Realizzato» è da sostituire con: «Nuova previsione»;
- alla riga corrispondente al parcheggio n. 141 la parola «Realizzato» è da sostituire con: «Nuova previsione»;

#### C - MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO

C/a - Modificazioni ed integrazioni degli articoli 24, 32.

##### Art. 24 - SPAZI DI SOSTA E PER PARCHEGGIO

- Al comma 1 si inserisce un nuovo punto a), di conseguenza i punti successivi del medesimo comma assunto la numerazione progressiva a) diventa b), e così di seguito:

«a) nelle zone A i posti macchina sono richiesti per interventi di recupero del patrimonio edilizio qualora superino le tre unità abitative;».

##### Art. 32 - DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ EDILIZIE

- Al punto c), rigo 32, sono soppresse le parole: «, con un minimo comunque, ove ammissibile, di 20 mc.».
- Al punto c), rigo 34, sono soppresse le parole: «, con un minimo comunque, ove ammissibile, di 40 mc.».

3) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione, non appena esecutiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di incaricare il Comune di adeguare gli elaborati facenti parte della variante al piano regolatore generale comunale ed al regolamento edilizio vigenti alle modificazioni ad essi apportate con la presente deliberazione. L'eseguito adeguamento dovrà essere accertato dal Segretario comunale mediante attestazione da riprodurre in ciascuna copia di detti strumenti urbanistico-edilizi; una copia di essi dovrà pervenire all'Assessorato dell'ambiente, urbanistica e trasporti - Servizio strumenti urbanistici - entro 180 giorni dalla ricezione della presente deliberazione;

5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

Allegata cartografia omissis

#### Deliberazione 26 gennaio 1998, n. 213.

**Comune di FONTAINEMORE. Approvazione della cartografia di parte degli ambiti inedificabili ai sensi dell'art. 1 quinquies della L.R. 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni, adottata con deliberazione del Consiglio**

Omissis

#### LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Rappelant le plan régulateur général en vigueur dans la commune de BRUSSON ;

Rappelant la délibération du Conseil communal n° 22 du 11 août 1997 portant interprétation authentique de l'art. 21 bis des NTA du PRGC quant à la possibilité d'affecter à usage d'habitation certaines des infrastructures destinées à la pratique du ski, soumise à la Région le 7 octobre 1997, afin d'obtenir l'accord nécessaire à la mise en application de l'acte en question ;

Considérant l'avis du Comité régional de la planification territoriale visé à la lettre du 26 janvier 1998, réf. n° 50/CRPT, ainsi que des observations exprimées par le Service des documents d'urbanisme dans sa lettre du 9 janvier 1998, réf. n° 106/UR ;

Rappelant la législation en vigueur en matière d'urbanisme ;

Aux termes de l'art. 11, deuxième alinéa, de la LR n° 3 du 28 avril 1960, modifié par l'art. 6 de la LR n° 12 du 16 mars 1976 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997, portant adoption du budget de gestion 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dispositions d'application ;

Vu l'avis favorable exprimé par le chef du Service des documents d'urbanisme de l'Assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports, aux termes de l'art. 72 de la LR n° 3 du 28 juillet 1956 modifiée et des dispositions combinées de l'art. 13, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre e), et de l'art. 59, 2<sup>e</sup> alinéa, de la LR n° 45 du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

Ayant retenu les propositions motivées de l'assesseur à l'environnement, à l'urbanisme et aux transports, Elio RICCARAND ;

À l'unanimité ;

délibère

1) Sont approuvées les deux interprétations authentiques de l'art. 21 bis des normes techniques d'application du plan régulateur général en vigueur dans la commune de BRUSSON mentionnées ci-après :

- La définition d'installations primaires destinées à la pratique du ski visée au premier alinéa comprend toutes les fonctions et les destinations liées à la pratique du ski, telles que, par exemple, la réalisation de guichets, de dépôts, d'entrepôts pour les machines, de bureaux, de systèmes d'enneigement artificiel et de logements pour les ouvriers ;

**comunale n. 35 del 19.08.1997 e pervenuta alla Regione per l'approvazione in data 08.10.1997.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare la cartografia, riguardante le aree boscate, adottata dal comune di FONTAINEMORE con deliberazione consiliare n. 35 del 19 agosto 1997 e trasmessa alla Regione per l'approvazione in data 8 ottobre 1997, composta dai seguenti elaborati:

2) di evidenziare che il Comune dovrà procedere alla delimitazione degli altri ambiti inedificabili (terreni ubicati a distanza inferiore a mt. 10 dalle rive dei corsi d'acqua pubblici, terreni sedi di frane, zone umide, terreni a rischio di inondazione, di valanghe o di slavine) con le modalità e i criteri stabiliti ai sensi della L.R. 2 settembre 1996, n. 32.

3) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione, non appena esecutiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettera b), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

Allegata cartografia omissis

---

**Deliberazione 2 febbraio 1998, n. 250.**

**Comune di VERRAYES. Approvazione con modificazioni, della cartografia di parte degli ambiti inedificabili ai sensi dell'art. 1 quinquies della L.R. 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12.06.1997 e pervenuta alla Regione per l'approvazione in data 10.10.1997.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare la cartografia, riguardante le aree boscate, zone umide e corsi d'acqua pubblici, adottata dal comune di VERRAYES con deliberazione consiliare n. 15 del 12 giugno 1997 e trasmessa alla Regione per l'approvazione in data 10 ottobre 1997, composta dai seguenti elaborati:

2) di evidenziare che il Comune dovrà procedere alla delimitazione degli altri ambiti inedificabili (terreni sedi di frane,

– Les limites imposées à la construction par le cinquième alinéa des NTA ne sont pas appliquées aux travaux de rénovation du patrimoine immobilier existant visés aux lettres a), b), c) et d) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi n° 457 du 5 août 1978 ;

2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, dès qu'elle devient applicable ;

3) La présente délibération est soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994.

---

**Délibération n° 252 du 2 février 1998,**

**portant adoption avec modifications de la variante du PRGC en vigueur dans la commune de MONTJOVET, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 46 du 15 octobre 1996.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Rappelant le plan régulateur général en vigueur dans la commune de MONTJOVET ;

Rappelant la délibération du Conseil communal de MONTJOVET n° 46 du 15 octobre 1996, portant adoption de la variante du PRGC en vigueur dans ladite commune, aux termes des dispositions visées au cinquième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la loi n° 1 du 3 janvier 1978 portant accélération des procédures en matière d'exécution de travaux publics, d'installations et de constructions industrielles ;

Considérant que la variante en question, mise à la disposition du public aux termes de la loi, n'a fait l'objet d'aucune observation ou opposition ;

Rappelant l'avis exprimé avant l'adoption de la variante en question par le Conseil de la communauté de montagne de l'Evançon, dans sa délibération n° 3 du 27 février 1996 ;

Considérant l'avis du Comité régional de la planification territoriale visé à la lettre du 27 août 1997, réf. n° 412/CRPT, ainsi que les observations et les conclusions exprimées par le Service des documents d'urbanisme dans sa lettre du 14 août 1997, réf. n° 1984/UR ;

Rappelant la législation en vigueur en matière d'urbanisme, de protection du paysage et de l'environnement, et notamment les articles 2, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre a), et 12, alinéas 5 ter et 5 quater, de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1993 portant plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste, modifiée et complétée ;

Considérant que la variante en question n'est pas en contra-



terreni a rischio di inondazione, di valanghe o di slavine) con le modalità e i criteri stabiliti ai sensi della L.R. 2 settembre 1996, n. 32.

3) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione, non appena esecutiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettera b), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

Allegata cartografia omissis

### **Deliberazione 2 febbraio 1998, n. 251.**

**Comune di BRUSSON. Approvazione di due interpretazioni autentiche inerenti all'art. 21 bis delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C., di cui alla deliberazione consiliare n. 22 dell'11 agosto 1997.**

Omissis

#### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il vigente piano regolatore generale del comune di BRUSSON;

Richiamata inoltre la deliberazione consiliare n. 22 dell'11 agosto 1997 avente per oggetto: «Art. 21 bis delle N.T.A. del PRGC – Interpretazione autentica possibile desti-

- Relazione tecnica
- Elenco descrittivo e lista categorie di lavoro
- Capitolato d'appalto
- Planimetrie
- Profilo
- Sezioni
- Computo metrico estimativo

e corredata di:

- Particolari costruttivi
- Perizia geotecnica

nazione ad uso residenziale di infrastrutture degli impianti di sci», pervenuta alla Regione in data 7 ottobre 1997 onde acquisire la necessaria intesa regionale al fine di rendere efficace l'atto in questione;

Preso atto del parere espresso dal Comitato regionale per la pianificazione territoriale con nota prot. n. 50/CRPT del 26 gennaio 1998, nonché delle osservazioni svolte dal Servizio strumenti urbanistici con nota prot. n. 106/UR del 9 gennaio 1998;

Richiamata altresì la legislazione in materia urbanistica;

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della L.R. 28 aprile 1960, n. 31 come modificato dall'art. 6 della L.R. 16 mar-

ste avec les prescriptions ayant force obligatoire et prééminente du plan territorial paysager adopté par la délibération du Gouvernement régional n° 5390 du 29 novembre 1996, publiée au Bulletin officiel de la Région n° 11 du 4 mars 1997 ;

Aux termes des dispositions combinées du cinquième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la loi n° 1 du 3 janvier 1978 et de l'art. 8 de la loi n° 167 du 18 avril 1962 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997, portant adoption du budget de gestion 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dispositions d'application ;

Vu l'avis favorable exprimé par le chef du Service des documents d'urbanisme de l'Assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports, aux termes de l'art. 72 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 modifiée et des dispositions combinées de l'art. 13, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre e), et de l'art. 59, 2<sup>e</sup> alinéa, de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

Ayant retenu les propositions motivées de l'assesseur à l'environnement, à l'urbanisme et aux transports, Elio RICCARAND ;

À l'unanimité ;

délibère

1) Est approuvée la variante du plan régulateur général en vigueur dans la commune de Montjovet, adoptée par la – Estratto della tavola 2 (azzonamento e viabilità – scala 1:2.000) del P.R.G.C. contenente l'evidenziazione del nuovo tracciato stradale

con le modificazioni in appresso descritte:

- a) il tratto di strada ricompreso fra la sez. 21 e la sez. 24 nonché il relativo parcheggio terminale sono modificati così come risulta negli uniti allegati 1, 2, 3 e 4;
- b) l'estratto della tavola 2 è modificato così come risulta nell'unito allegato 5;

délibération du Conseil communal n° 46 du 15 octobre 1996, soumise à la Région le 3 mars 1997 par une demande complétée en date du 10 avril 1997 et composée des documents indiqués ci-après :

2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région dès qu'elle devient applicable ;

3) La présente délibération est soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994.

zo 1976, n. 12;

Richiamata ancora la propria deliberazione n. 4853 del 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con l'attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del Servizio strumenti urbanistici dell'Assessorato dell'ambiente, urbanistica e trasporti, ai sensi dell'art. 72 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, e del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lettera e), e dell'art. 59, comma 2, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Preso infine atto e concordato con la proposta avanzata dall'Assessore all'ambiente, urbanistica e trasporti, Elio RICCARAND, e con le relative motivazioni;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1) di approvare le seguenti due interpretazioni autentiche inerenti all'art 21 bis delle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore generale del comune di BRUSSON:

- la definizione di attrezzature sciistiche primarie contenuta nel primo comma ricomprende altresì tutte le funzioni e le conseguenti destinazioni d'uso strettamente connesse all'espletamento dell'attività sciistica quali, ad esempio, la realizzazione di biglietterie, depositi, ricoveri macchinari, uffici, impianti d'innevamento artificiale, alloggiamenti per le maestranze;
- le limitazioni all'edificazione stabilite dal quinto comma non si applicano nel caso d'interventi di recupero del patrimonio edilizio preesistente di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c), d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

2) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione, non appena esecutiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

3) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

---

**Deliberazione 2 febbraio 1998, n. 252.**

**Comune di MONTJOVET. Approvazione, con modificazioni, della variante al vigente P.R.G.C. adottata con deliberazione consiliare n. 46 del 15 ottobre 1996.**

Omissis

La cartographie annexée est omise.

---

**Délibération n° 253 du 2 février 1998,**

**portant rejet de la variante n° 2 du plan régulateur général en vigueur dans la commune de GIGNOD, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 11 du 14 mars 1997.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Rappelant le plan régulateur général en vigueur dans la commune de GIGNOD ;

Rappelant la délibération du Conseil communal de GIGNOD n° 11 du 14 mars 1997 portant adoption de la variante n° 2 du PRGC, aux termes des dispositions visées au cinquième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la loi n° 1 du 3 janvier 1978 portant accélération des procédures en matière d'exécution de travaux publics, d'installations et de constructions industrielles ;

Rappelant l'avis favorable exprimé après l'adoption de la variante en question par le Conseil de la communauté de montagne Grand-Combin, dans sa délibération n° 18 du 30 juin 1997 ;

Considérant que la variante n° 2, mise à la disposition du public aux termes de la loi, n'a fait l'objet d'aucune observation ou opposition ;

Considérant l'avis du Comité régional de la planification territoriale visé à la lettre du 26 janvier 1998, réf. n° 48/CRPT, ainsi que les observations et les conclusions exprimées par le Service des documents d'urbanisme dans sa lettre du 8 janvier 1998, réf. n° 66/UR ;

Rappelant la législation en vigueur en matière d'urbanisme, de protection du paysage et de l'environnement, et notamment les articles 2, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre a), et 12, alinéas 5 ter et 5 quater, de la LR n° 1 du 12 janvier 1993, portant plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste, modifiée et complétée ;

Considérant que la variante en question n'est pas en contraste avec les prescriptions ayant force obligatoire et prééminente du plan territorial paysager adopté par la délibération du Gouvernement régional n° 5390 du 29 novembre 1996, publiée au Bulletin officiel de la Région du 4 mars 1997 ;

Aux termes des dispositions combinées du cinquième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la loi n° 1 du 3 janvier 1978 et de l'art. 8 de la loi n° 167 du 18 avril 1962 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997, portant adoption du budget de gestion 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il vigente piano regolatore generale del comune di MONTJOVET;

Richiamata la deliberazione n. 46 del 15 ottobre 1996 con la quale il Consiglio comunale di MONTJOVET ha adottato la presente variante al vigente P.R.G.C., avvalendosi delle disposizioni dell'art. 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali;

Preso atto che la variante medesima è stata depositata in libera visione al pubblico ai sensi di legge e che non è stata oggetto di alcuna osservazione od opposizione;

Preso altresì atto del parere espresso preventivamente all'adozione della variante in oggetto da parte del Consiglio della comunità montana dell'Evançon, di cui al provvedimento n. 3 del 27 febbraio 1996;

Preso inoltre atto del parere espresso dal Comitato regionale per la pianificazione territoriale con nota prot. n. 412/CRPT del 27 agosto 1997 nonché delle osservazioni e conclusioni svolte dal Servizio strumenti urbanistici con nota prot. n. 1984/UR del 14 agosto 1997;

Richiamata la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera a), e 12, commi 5ter e 5quater, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: «Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta»;

Preso ancora atto che la variante in oggetto non risulta in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico adottato con propria deliberazione n. 5390 del 29 novembre 1996, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 4 marzo 1997;

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167;

Richiamata la propria deliberazione n. 4853 del 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 ed il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del Servizio strumenti urbanistici dell'Assessorato dell'ambiente, urbanistica e trasporti, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, e del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lettera e), e dell'art. 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità della presente deliberazione,

Preso infine atto e concordato con la proposta dell'Assessore all'ambiente, urbanistica e trasporti, Elio RICCARAND, e con le relative motivazioni;

gestion y afférents et approbation de dispositions d'application ;

Vu l'avis favorable exprimé par le chef du Service des documents d'urbanisme de l'Assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports, aux termes de l'art. 72 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 modifiée et des dispositions combinées de l'art. 13, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre e), et de l'art. 59, 2<sup>e</sup> alinéa, de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

Ayant retenu les propositions motivées de l'assesseur à l'environnement, à l'urbanisme et aux transports, Elio RICCARAND ;

À l'unanimité ;

délibère

1) Est rejetée la variante n° 2 du plan régulateur général en vigueur dans la commune de Gignod, adoptée, au sens de la loi n° 1/1978, par la délibération du Conseil communal n° 11 du 14 mars 1997, soumise à la Région le 1<sup>er</sup> septembre 1997 par une demande complétée en date du 11 décembre 1997 ;

2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région dès qu'elle devient applicable ;

3) La présente délibération est soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994.

---

### Délibération n° 254 du 2 février 1998,

**portant adoption de la variante n° 11 du plan régulateur général en vigueur dans la commune de QUART, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 28 du 20 juin 1997.**

Omissis

### LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Rappelant le plan régulateur général en vigueur dans la commune de QUART ;

Rappelant la délibération du Conseil communal de QUART n° 28 du 20 juin 1997 portant adoption de la variante n° 11 du PRGC, aux termes des dispositions visées au cinquième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la loi n° 1 du 3 janvier 1978 portant accélération des procédures en matière d'exécution de travaux publics, d'installations et de constructions industrielles ;

Rappelant l'avis favorable exprimé après l'adoption de la variante en question par le Conseil de la communauté de montagne Mont-Emilius, dans sa délibération n° 18 du 19 août 1997 ;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1) di approvare la variante al vigente piano regolatore generale del comune di MONTJOVET, adottata con deliberazione consiliare n. 46 del 15 ottobre 1996 e pervenuta alla Regione per l'approvazione in data 3 marzo 1997, con istanza successivamente completata il 10 aprile 1997, composta dai seguenti elaborati:

2) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione, non appena esecutiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

3) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, lettera b), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

Allegata cartografia omissis

---

---

**Deliberazione 2 febbraio 1998, n. 253.**

**Comune di GIGNOD. Approvazione della variante n. 2 al vigente piano regolatore generale comunale, adottata con deliberazione consiliare n. 11 del 14 marzo 1997.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il vigente piano regolatore generale del comune di GIGNOD;

Richiamata la deliberazione n. 11 del 14 marzo 1997, con la quale il Consiglio comunale di GIGNOD ha adottato la variante n. 2 al vigente P.R.G.C., avvalendosi delle disposizioni dell'art. 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali;

Preso atto che in merito alla variante in oggetto si è favorevolmente espressa, successivamente alla sua adozione, la comunità montana Grand Combin mediante deliberazione

- Tav. n. 1 Planimetria catastale ed estratto di P.R.G.C
- Tav. n. 2 Planimetria di rilievo
- Tav. n. 3 Planimetria di progetto
- Tav. n. 4 Sezioni
- Tav. n. 5 Profilo altimetrico
- Tav. n. 6 Elenco prezzi
- Tav. n. 7 Computo metrico
- Tav. n. 8 Relazione generale
- Tav. n. 9 Relazione di calcolo statico
- Tav. n. 10 Particolari costruttivi
- Tav. n. 11 Documentazione fotografica
- Tav. n. 12 Elenco ditte e superfici occupate

Considerando che la variante n° 11, messa a disposizione del pubblico ai termini della legge, non ha fatto l'oggetto di alcuna osservazione o opposizione ;

Considerando l'avis du Comité régional de la planification territoriale visé à la lettre du 26 janvier 1998, réf. n° 51/CRPT, ainsi que les observations et les conclusions exprimées par le Service des documents d'urbanisme dans sa lettre du 9 janvier 1998, réf. n° 86/UR ;

Rappelant la législation en vigueur en matière d'urbanisme, de protection du paysage et de l'environnement, et notamment les articles 2, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre a), et 12, alinéas 5 ter et 5 quater, de la LR n° 1 du 12 janvier 1993, portant plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste, modifiée et complétée ;

Considerando che la variante in questione non è in contrasto con le prescrizioni aventi forza obbligatoria e preminente del piano territoriale paesaggistico adottato dalla deliberazione del Gouvernement régional n° 5390 du 29 novembre 1996, publiée au Bulletin officiel de la Région du 4 mars 1997 ;

Aux termes des dispositions combinées du cinquième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la loi n° 1 du 3 janvier 1978 et de l'art. 8 de la loi n° 167 du 18 avril 1962 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997, portant adoption du budget de gestion 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dispositions d'application ;

Vu l'avis favorable exprimé par le chef du Service des documents d'urbanisme de l'Assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports, aux termes de l'art. 72 de la LR n° 3 du 28 juillet 1956 modifiée et des dispositions combinées de l'art. 13, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre e), et de l'art. 59, 2<sup>e</sup> alinéa, de la LR n° 45 du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

Ayant retenu les propositions motivées de l'assesseur à l'environnement, à l'urbanisme et aux transports, Elio RICCARAND ;

À l'unanimité ;

délibère

scala	1:1.000
scala	1:200
scala	1:200
scala	1:100
scale	1:100 e 1:200

scale	1:10 e 1:20
-------	-------------

e corredata della RELAZIONE GEOTECNICA e dell'estratto del vigente P.R.G.C. contenente l'individuazione del nuovo tratto viario interessato dalla variante, con le modificazioni da apportare in sede di progettazione esecutiva in appresso descritte:

- sopprimere il parcheggio terminale così come risulta nell'unito allegato A;
- sopprimere il parcheggio previsto in corrispondenza della sez. 11, destinando il relativo sedime esclusivamente a piazzale;
- ridurre la carreggiata a m. 2,50 nel tratto di strada ricompreso tra la sez. 16 e la sez. 23, destinando la restante porzione, unitamente all'area residua prospiciente i vari fab-

consiliare n. 18 del 30 giugno 1997;

Preso ancora atto che la variante n. 2 è stata depositata in libera visione al pubblico ai sensi di legge e che non è stata oggetto di alcuna opposizione od osservazione;

Preso altresì atto del parere espresso dal Comitato regionale per la pianificazione territoriale con nota prot. n. 48/CRPT del 26 gennaio 1998, nonché delle osservazioni e conclusioni svolte dal Servizio strumenti urbanistici con nota prot. n. 66/UR dell'8 gennaio 1998;

Richiamata inoltre la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera a), e 12, commi 5 ter e 5 quater, della L.R. 12 gennaio 1993, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta»;

Preso poi atto che la variante in esame non è in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico adottato con propria deliberazione n. 5390 del 29 novembre 1996, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 4 marzo 1997;

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167;

Richiamata anche la propria deliberazione n. 4853 del 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del Servizio strumenti urbanistici dell'Assessorato dell'ambiente, urbanistica e trasporti, ai sensi dell'art. 72 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, e del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lettera e), e dell'art. 59, comma 2, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Preso infine atto e concordato con la proposta avanzata

bricati, alla formazione di un rialzo atto a creare una protezione degli edifici medesimi;

- riproporre le esistenti caratteristiche tipologiche e dimensionali per gli accessi ai fondi;
- prevedere la fedele ricostruzione, seppur in posizione traslata, della recinzione in muratura di pietrame ubicata tra la sez. 20 e la sez. 23 circa;
- limitare al tratto di strada ricompreso tra la sez. 1 e la sez. 16 la pavimentazione con manto bituminoso, prevedendo per il tratto restante l'uso di materiali più consoni al contesto storico;
- escludere la realizzazione delle copertine in calcestruzzo;

1) Est adoptée la variante n° 11 du plan régulateur général en vigueur dans la commune de QUART, adoptée, au sens de la loi n° 1/1978, par la délibération du Conseil communal n° 28 du 20 juin 1997, soumise à la Région le 22 octobre 1997 par une demande complétée en date du 20 novembre 1997 et composée des pièces suivantes :

2) L'approbation de la présente variante n'a de valeur que du point de vue de l'urbanisme et ne doit donc pas être considérée comme une attestation implicite de la conformité des ouvrages prévus avec les dispositions en matière de construction établies par les lois, par le plan régulateur général et par le règlement de la construction communaux. Les contrôles y afférents sont en effet du ressort de l'Administration communale ;

3) Au sens du troisième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la LR n° 14 du 15 juin 1978, remplacé par le 2<sup>e</sup> alinéa de l'art. 5 de la LR n° 44 du 9 août 1994, est exprimé un avis favorable quant à la possibilité d'intervenir sur la zone non aménageable de la forêt ;

4) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région dès qu'elle devient applicable ;

5) La présente délibération est soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994.

La cartographie annexée est omise.

---

#### Délibération n° 255 du 2 février 1998,

**portant rejet de la variante du règlement de la construction en vigueur dans la commune de LA MAGDELEINE, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 21 du 24 juin 1997.**

Omissis

dall'Assessore all'ambiente urbanistica e trasporti, Elio RICCARAND, e con le relative motivazioni;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1) di non approvare la variante n. 2 al vigente piano regolatore generale del comune di GIGNOD, adottata ai sensi della legge 1/78 con deliberazione consiliare n. 11 del 14 marzo 1997 e pervenuta alla Regione per l'approvazione in data 1° settembre 1997, con istanza successivamente completata l'11 dicembre 1997;

2) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione, non appena esecutiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

3) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

---

---

**Deliberazione 2 febbraio 1998, n. 254.**

**Comune di QUART. Approvazione, con modificazioni, della variante n. 11 al vigente piano regolatore generale comunale, adottata con deliberazione consiliare n. 28 del 20 giugno 1997.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il vigente piano regolatore generale del comune di QUART;

Richiamata la deliberazione n. 28 del 20 giugno 1997 con la quale il Consiglio comunale di QUART ha adottato la variante n. 11 al vigente P.R.G.C., avvalendosi delle disposizioni dell'art. 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali;

Preso atto che in merito alla variante in oggetto si è favorevolmente espressa, successivamente alla sua adozione, la comunità montana Monte Emilius mediante deliberazione consiliare n. 18 del 19 agosto 1997;

Preso ancora atto che la variante n. 11 è stata depositata in libera visione al pubblico ai sensi di legge e che non è stata oggetto di alcuna opposizione od osservazione;

Preso altresì atto del parere espresso dal Comitato regionale per la pianificazione territoriale con nota prot. n. 51/CRPT del 26 gennaio 1998, nonché delle osservazioni e conclusioni svolte dal Servizio strumenti urbanistici con nota prot. n. 86/UR del 9 gennaio 1998;

Richiamata inoltre la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale ed in particolare gli articoli 2, com-

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Rappelant le règlement de la construction en vigueur dans la commune de LA MAGDELEINE ;

Rappelant la délibération du Conseil communal de LA MAGDELEINE n° 21 du 24 juin 1997 portant adoption de la variante du règlement de la construction ;

Considérant l'avis du Comité régional de la planification territoriale visé à la lettre du 26 janvier 1998, réf. n° 49/CRPT, ainsi que les observations exprimées par le Service des documents d'urbanisme dans sa lettre du 9 janvier 1998, réf. n° 107/UR ;

Rappelant la législation en vigueur en matière d'urbanisme ;

Aux termes de l'art. 11, deuxième alinéa, de la LR n° 3 du 28 avril 1960, modifié par l'art. 6 de la LR n° 12 du 16 mars 1976 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997, portant adoption du budget de gestion 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dispositions d'application ;

Vu l'avis favorable exprimé par le chef du Service des documents d'urbanisme de l'Assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports, aux termes de l'art. 72 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 modifiée et des dispositions combinées de l'art. 13, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre e), et de l'art. 59, 2<sup>e</sup> alinéa, de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

Ayant retenu les propositions motivées de l'assesseur à l'environnement, à l'urbanisme et aux transports, Elio RICCARAND ;

À l'unanimité ;

délibère

1) Est rejetée, pour les raisons visées au préambule, la variante du règlement de la construction en vigueur dans la commune de LA MAGDELEINE, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 21 du 24 juin 1997 et soumise à la Région le 8 août 1997 ;

2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région dès qu'elle devient applicable ;

3) La présente délibération est soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994.

---

---

**Délibération n° 288 du 2 février 1998,**

ma 1, lettera a), e 12, commi 5 ter e 5 quater, della L.R. 12 gennaio 1993, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta»;

Preso poi atto che la variante in esame non è in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico adottato con propria deliberazione n. 5390 del 29 novembre 1996, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 4 marzo 1997;

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, quinto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167;

Richiamata anche la propria deliberazione n. 4853 del 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del Servizio strumenti urbanistici dell'Assessorato dell'ambiente, urbanistica e trasporti, ai sensi dell'art. 72 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, e del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lettera e), e dell'art. 59, comma 2, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Preso infine atto e concordato con le proposte avanzate dall'Assessore all'ambiente, urbanistica e trasporti, Elio RICCARAND, e con le relative motivazioni;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1) di approvare la variante n. 11 al vigente piano regolatore generale del comune di QUART, adottata ai sensi della legge 1/78 con deliberazione consiliare n. 28 del 20 giugno 1997 e pervenuta alla Regione per l'approvazione in data 22 ottobre 1997, con istanza successivamente completata il 20 novembre 1997, composta dai seguenti elaborati:

2) di dare atto che l'approvazione della presente variante ha una valenza prettamente urbanistica per cui non corrisponde ad una implicita asseverazione della rispondenza delle opere progettate a tutta la disciplina in materia di edificazione stabilita sia dalla legislazione sia dal piano regolatore generale e dal regolamento edilizio comunali, rientrando nella necessaria verifica di conformità nella sfera di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale;

3) di rilasciare il parere favorevole di cui all'art. 1, terzo comma, della L.R. 15 giugno 1978, n. 14, quale sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 9 agosto 1994, n. 44, in ordine all'ammissibilità dell'intervento all'interno della fascia di rispetto del bosco;

4) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presen-

**modifiant le point 1) - A - 11 du dispositif de la délibération n° 23 du 12 janvier 1998 portant détermination, au titre de 1998, des prestations sanitaires complémentaires, en application de la loi régionale n° 76 du 16 décembre 1991.**

#### LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 23 du 12 janvier 1998 portant détermination, au titre de 1998, des prestations sanitaires complémentaires en faveur des usagers du Service sanitaire régional, en application de la loi régionale n° 76 du 16 décembre 1991 ;

Considérant que le point 1) - A - 11 du dispositif de la délibération susmentionnée prévoit le remboursement aux laryngectomisés des matériels de consommation courante suivants :

- support (un mois) ;
- colle (un pot tous les trois mois) ;
- disques non rembourrés (un paquet par mois) ;

Considérant qu'un certain nombre de laryngectomisés ont demandé de bénéficier aussi du remboursement des disques rembourrés, indispensables pour certains types de prothèses pour la phonation, et de modifier les délais d'utilisation de la colle et du support ;

Considérant qu'il est opportun d'accueillir ladite demande et de modifier la délibération susmentionnée, dans les limites de la dépense de 20 000 000 L, engagée pour la fourniture desdites prestations ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997, portant adoption du budget de gestion 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dispositions d'application, ainsi que la circulaire n° 2 du 15 janvier 1998 (réf. n° 861/FIN) ;

Vu l'avis favorable exprimé par le directeur de la santé de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales, en l'absence du chef du Service de la santé hospitalière et de la gestion sanitaire, aux termes de l'art. 72 de la LR n° 3 du 28 juillet 1956, modifiée, et des dispositions combinées de l'art. 13, 1<sup>er</sup> alinéa, lettre e), et de l'art. 59, 2<sup>e</sup> alinéa de la LR n° 45 du 23 octobre 1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

Sur proposition de l'assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Roberto VICQUERY ;

À l'unanimité ;

délibère

1) Le point 1) - A - 11 du dispositif de la délibération du Gouvernement régional n° 23 du 12 janvier 1998 est modifié

te deliberazione, non appena esecutiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per effetti dell'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

Allegata cartografia omissis

---

---

**Deliberazione 2 febbraio 1998, n. 255.**

**Comune di LA MAGDELEINE. Non approvazione della variante al vigente regolamento edilizio con deliberazione consiliare n. 21 del 24 giugno 1997.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il vigente regolamento edilizio del comune di LA MAGDELEINE;

Richiamata inoltre la deliberazione n. 21 del 24 giugno 1997 con la quale il Consiglio comunale di LA MAGDELEINE ha adottato la variante al vigente regolamento edilizio in esame;

Preso atto del parere espresso dal Comitato regionale per la pianificazione territoriale con nota prot. n. 49/CRPT del 26 gennaio 1998, nonché delle osservazioni svolte dal Servizio strumenti urbanistici con nota prot. n. 107/UR del 9 gennaio 1998;

Richiamata altresì la legislazione in materia urbanistica;

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della L.R. 28 aprile 1960, n. 3, come modificato dall'art. 6 della L.R. 16 marzo

*CARTA DELLE AREE BOSCADE E DEI CORSI D'ACQUA PUBBLICI (ai sensi della L.R. n. 14 del 15.06.1978 e successive modificazioni)*

Relazione  
Corografia – Scala 1:10.000  
Planimetria catastale – Scala 1:10.000

*CARTA DELLE AREE BOSCADE, ZONE UMIDE E DEI CORSI D'ACQUA PUBBLICI (ai sensi della L.R. n. 14 del 15.06.1978 e successive modificazioni)*

Planimetria catastale – 1 – Scala 1:2.000  
Planimetria catastale – 2 – Scala 1:2.000

con le seguenti modificazioni e precisazioni:

- la cartografia delle zone umide deve essere corretta ed integrata:
  - segnalando alcuni piccoli laghi esistenti, indicati anche nella cartografia regionale in scala 1:50.000, così come risulta dall'unito allegato A;

comme suit :

«11) *Prothèses pour la phonation et matériel de consommation courante destinés aux laryngectomisés*

L'USL est autorisée à rembourser aux laryngectomisés, les dépenses supportées pour les prothèses de phonation et le matériel de consommation courante indiqué ci-après, sur présentation d'une ordonnance du spécialiste, qui ne doit pas dépasser la consommation prévue pour 3 mois :

- support (un tous les trois mois) ;
- colle (un pot par mois) ;
- disques rembourrés et non rembourrés (un paquet par mois).

Montant de la dépense : 20 000 000 L. »

2) Les modifications susmentionnées ne comportent aucune augmentation des dépenses approuvées par la délibération n° 23/1998 ;

3) La présente délibération est soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste, aux termes de la lettre b) de l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994.

---

---

**Délibération n° 375 du 9 février 1998,**

**portant approbation, avec modifications, de la cartographie d'une partie des zones non constructibles de la commune de LA THUILE, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 40 du 29 août 1997 et soumise à la Région le 20 octobre 1997, aux termes de l'art. 1<sup>er</sup> quin-ques de la LR n° 14 du 15 juin 1978 modifiée.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

- indicando la fascia di inedificabilità di 100 metri dalle rive dei laghi;
- le cartografie relative alle zone boscate – in considerazione del fatto che comportano alcune discrepanze rispetto all'individuazione del bosco ai fini della tutela paesistica e, comunque, visto che non sono state preventivamente concordate con il Servizio tutela del paesaggio dell'Assessorato ambiente, urbanistica e trasporti – non possono costituire anche individuazione dei territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431.
- la delimitazione delle aree boscate deve essere corretta secondo le indicazioni fornite dalla Direzione forestazione dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, come risulta dagli uniti allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, riportando tutte le perimetrazioni individuate nelle carte in scala 1:10.000 e 1:2.000;



1976, n. 12;

Richiamata ancora la propria deliberazione n. 4853 del 30 dicembre 1997 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con l'attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del Servizio strumenti urbanistici dell'Assessorato dell'ambiente, urbanistica e trasporti, ai sensi dell'art. 72 della L.R. 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, e del combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lettera e), e dell'art. 59, comma 2, della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Preso infine atto e concordato con la proposta avanzata dall'Assessore all'ambiente, urbanistica e trasporti, Elio RICCARAND, e con le relative motivazioni;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1) di non approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la variante al vigente regolamento edilizio del comune di LA MAGDELEINE adottata con deliberazione consiliare n. 21 del 24 giugno 1997, pervenuta alla Regione per l'approvazione in data 8 agosto 1997;

2) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione, non appena esecutiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

3) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

---

#### Deliberazione 2 febbraio 1998, n. 288.

**Modificazione del punto 1°) A – 11 della parte dispositiva della deliberazione n. 23 del 12.01.1998, relativa all'individuazione, per l'anno 1998, delle prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive in applicazione della legge regionale 16.12.1991, n. 76.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria deliberazione n. 23 in data 12 gennaio 1998 relativa alla individuazione, per l'anno 1998, delle prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive da erogare agli assistiti del Servizio Sanitario Regionale in applicazione della legge regionale 16.12.1991, n. 76;

Evidenziato che al punto 1° – A – 11 della parte dispositiva della suddetta deliberazione è stato previsto il rimborso ai soggetti laringectomizzati del sottoindicato materiale d'uso:

- supporto (durata 1 al mese);

Omissis

délibère

1) Est approuvée la cartographie des zones boisées, des zones humides et des cours d'eau publics, adoptée par la délibération du Conseil communal de LA THUILE n° 40 du 29 août 1997 et soumise à la Région le 20 octobre 1997, composée des pièces suivantes :

2) La commune doit procéder à la délimitation des autres zones (terrains sujets aux éboulements, aux inondations, aux avalanches ou aux coulées de neige) selon les modalités et les critères établis par la LR n° 32 du 2 septembre 1996.

3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région dès qu'elle devient applicable ;

4) La présente délibération est soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste aux termes de la lettre b) de l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994.

La cartographie annexée est omise.

---

#### Délibération n° 387 du 9 février 1998,

**portant approbation de la liste d'aptitude finale des candidats du concours externe pour le recrutement d'un instructeur administratif (8° grade), dans le cadre de l'organigramme du Gouvernement régional. Recrutement et affectation de la lauréate à la Direction des services de chambre de commerce et des produits contingents. Approbation et engagement de la dépense y afférente.**

#### LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) La liste d'aptitude indiquée ci-après, relative au concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d'un instructeur administratif (8° grade), dans le cadre de l'organigramme du Gouvernement régional, est approuvée :

1<sup>re</sup>) NARDON Claudia  
47,095 points sur un total de 72

2) La candidate NARDON Claudia, née à AOSTE le 20 janvier 1962 et résidant à AOSTE (37/G, hameau de Porossan – Roppoz) est déclarée lauréate du concours visé au point 1). Il est procédé à son recrutement et à son affectation à la Direction des services de chambre de commerce et des produits contingents de la Coordination de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie ;

3) La dépense supplémentaire à la charge de l'Administration régionale pour le traitement et les charges corollaires

- colla (un barattolo durata 3 mesi);
- dischi non imbottiti (una confezione al mese);

Dato atto che alcuni pazienti laringectomizzati hanno richiesto di prevedere il rimborso oltre che per i dischi non imbottiti anche per quelli imbottiti in quanto indispensabili per l'uso di determinati modelli di protesi fonatorie, nonché di modificare i tempi relativi alla durata per l'uso della colla e del supporto;

Ritenuto di accogliere la richiesta apportando le dovute modificazioni alla deliberazione soprarichiamata nel limite del finanziamento di spesa di lire 20.000.000 previsto per l'erogazione di tali prestazioni;

Richiamate la deliberazione della Giunta regionale n. 4853 in data 30.12.1997, concernente l'approvazione del bilancio di gestione della Regione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 2 in data 15 gennaio 1998, (prot. n. 861/5FIN);

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione Salute dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, in assenza del capo-servizio del Servizio Sanità Ospedaliera ed Economia Sanitaria ai sensi dell'art. 72 della L. R. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1 – lett. e) e 59 – comma 2 – della L. R. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali Roberto VICQUÉRY;

ad unanimità di voti favorevoli,

delibera

1) di modificare, come segue, per i motivi indicati in premessa, il punto 1°) A – 11 della parte dispositiva della deliberazione della Giunta regionale n. 23 in data 12 gennaio 1998:

«11) *Protesi fonatorie e materiale d'uso per i soggetti laringectomizzati*

L'U.S.L. è autorizzata al rimborso ai soggetti laringectomizzati, su presentazione di prescrizione rilasciata da un medico specialista, di protesi fonatorie e del relativo materiale d'uso prescritto per un fabbisogno di 3 mesi e costituito da:

- supporto (durata 3 mesi);
- colla (un barattolo durata 1 mese);
- dischi imbottiti e non imbottiti (una confezione al mese).

Ammontare di spesa lire 20.000.000.»;

2) di dare atto che le modifiche sopra evidenziate non comportano maggiori spese rispetto a quelle approvate con deliberazione n. 23/1998;

est approuvée et engagée. Les sommes de 5 670 269 L, au titre de 1998, et de 6 158 758 L, au titre de 1999 et des années suivantes, sont prévues ; elles seront imputées aux chapitres du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région et des budgets suivants, réparties comme suit :

Objectif 051101

– Chapitre 30500 – détail 2879 (Traitement et indemnités fixes pour le personnel de l'Administration régionale)

année 1998	4 050 189 L
année 1999 et suivantes	4 418 399 L;

– Chapitre 30501 – détail 181 (Cotisations à la charge de la Région sur les traitements et les autres indemnités fixes afférents au personnel de l'Administration régionale)

année 1998	1 620 080 L
année 1999 et suivantes	1 767 359 L

4) La présente délibération n'est pas soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste vu qu'elle n'appartient pas aux catégories indiquées à l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994, et est mise à exécution.

#### Délibération n° 501 du 16 février 1998,

**portant approbation de la liste d'aptitude finale des candidats du concours externe pour le recrutement d'un cantonnier en chef (5<sup>e</sup> grade), dans le cadre de l'organigramme du Gouvernement régional. Recrutement et affectation de la lauréate à la Direction de la voirie. Approbation et engagement de la dépense y afférente.**

#### LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) La liste d'aptitude indiquée ci-après, relative au concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d'un cantonnier en chef (5<sup>e</sup> grade), dans le cadre de l'organigramme du Gouvernement régional, est approuvée :

1<sup>re</sup>) BLANCHIETTI Silvia  
18,911 points sur un total de 24

2<sup>e</sup>) LANCEROTTO Valerio  
18,090 points sur un total de 24

3<sup>e</sup>) BÉTEMPS Aurelio  
17,864 points sur un total de 24

4<sup>e</sup>) VICARI Claudio  
17,003 points sur un total de 24

5<sup>e</sup>) FERROD Richard  
16,937 points sur un total de 24

3) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 8 lettera b), del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320

**Deliberazione 9 febbraio 1998, n. 375.**

**Comune di LA THUILE. Approvazione, con modificazioni, della cartografia di parte degli ambiti inedificabili ai sensi dell'art. 1 quinquies della L.R. 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 29.08.1997 e pervenuta alla Regione per l'approvazione in data 20.10.1997.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare la cartografia, riguardante le aree boscate, zone umide e corsi d'acqua pubblici, adottata dal comune di LA THUILE con deliberazione consiliare n. 40 del 29 agosto 1997 e trasmessa alla Regione per l'approvazione in data 20 ottobre 1997, composta dai seguenti elaborati:

2) di evidenziare che il Comune dovrà procedere alla delimitazione degli altri ambiti, (terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, di valanghe o di slavine) con le modalità e i criteri stabiliti ai sensi della L.R. 2 settembre 1996, n. 32.

3) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione, non appena esecutiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettera b), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

Allegata cartografia omissis

**Deliberazione 9 febbraio 1998, n. 387.**

**Approvazione della graduatoria finale dei concorrenti utile per la nomina a ruolo di un posto di istruttore amministrativo (8<sup>a</sup> qualifica funzionale) nell'ambito dell'organico della Giunta regionale. Assunzione e assegnazione di un'unità alla direzione servizi camerali e contingentamento. Approvazione ed impegno di spesa.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

6<sup>e</sup>) PHILIPPOT Valter  
16,908 points sur un total de 24

7<sup>e</sup>) GUIZZETTI Giovanni  
16,016 points sur un total de 24

8<sup>e</sup>) CANTORE David  
15,758 points sur un total de 24

9<sup>e</sup>) DUBLANC Alberto  
15,703 points sur un total de 24

2) La candidate BLANCHIETTI Silvia, née à IVRÉE (TO) le 14 mai 1962 et résidant à SAINT-VINCENT (10, rue de Trente) est déclarée lauréate du concours visé au point 1). Il est procédé à son recrutement et à son affectation à la Direction de la voirie de la Coordination des travaux publics, des infrastructures et de l'aménagement du territoire ;

3) La dépense à la charge de l'Administration régionale pour le traitement et les charges corollaires est approuvée et engagée. Les sommes de 39 084 010 L, au titre de 1998, et de 46 900 805 L, au titre de 1999 et des années suivantes, sont prévues ; elles seront imputées aux chapitres du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région et des budgets suivants, réparties comme suit :

Objectif 051101

– Chapitre 30500 – détail 2879 (Traitement et indemnités fixes pour le personnel de l'Administration régionale)

année 1998	27 917 150 L
année 1999 et suivantes	33 500 575 L ;

– Chapitre 30501 – détail 181 (Cotisations à la charge de la Région sur les traitements et les autres indemnités fixes afférents au personnel de l'Administration régionale)

année 1998	11 166 860 L
année 1999 et suivantes	13 400 230 L ;

4) La présente délibération n'est pas soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste vu qu'elle n'appartient pas aux catégories indiquées à l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994, et est mise à exécution.

**Délibération n° 558 du 23 février 1998,**

**portant institution d'un dispensaire pharmaceutique saisonnier dans la commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ, aux termes de la loi n° 221 du 8 mars 1968, modifiée par la loi n° 362 du 8 novembre 1991.**

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) di approvare la sottoriportata graduatoria di merito dei partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina a un posto di Istruttore amministrativo (8<sup>a</sup> Q.F.) nell'ambito dell'organico della Giunta regionale:

1<sup>a</sup> NARDON Claudia  
con punti 47,095 su complessivi 72 punti;

2) di dichiarare vincitrice del concorso di cui al punto 1<sup>o</sup>) la candidata NARDON Claudia nata ad AOSTA il 20.01.1962 e residente in AOSTA fraz. Porossan – Roppoz, n 37/G e di procedere alla relativa assunzione con assegnazione alla Direzione servizi camerali e contingentamento del Coordinamento industria, artigianato ed energia;

3) di approvare e di impegnare la maggior spesa a carico dell'Amministrazione regionale per retribuzione ed oneri riflessi agli Enti destinatari quantificata per l'anno 1998 in complessive L. 5.670.269 e per l'anno 1999 e seguenti in L. 6.158.758, da imputare sui capitoli del bilancio pluriennale 1998/2000 e successivi così suddivisi:

Obiettivo 051101

– capitolo 30500 – riferimento n. 2879 (Trattamento econom. fondam. ed indennità fisse pers. Amministrazione regionale)  
anno 1998 L. 4.050.189  
anno 1999 e seguenti L. 4.418.399

– capitolo 30501 – riferimento n. 181 (Oneri contributivi a carico dell'Ente su trattamento econom. fondam. ed indennità fisse al personale dell'Amministrazione regionale)  
anno 1998 L. 1.620.080  
anno 1999 e seguenti L. 1.767.359

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

**Deliberazione 16 febbraio 1998, n. 501.**

**Approvazione della graduatoria finale dei concorrenti utile per la nomina a ruolo di un posto di capo cantoniere (5<sup>a</sup> qualifica funzionale) nell'ambito dell'organico della Giunta regionale dell'assunzione ed assegnazione di un'unità alla direzione viabilità. Approvazione ed impegno di spesa.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) Aux termes de la loi n° 221 du 8 mars 1968, modifiée par la loi n° 362 du 8 novembre 1991, un dispensaire pharmaceutique saisonnier est institué dans la commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ ;

2) L'ouverture dudit dispensaire est autorisée pendant les périodes allant du 6 décembre au 30 avril et du 15 juin au 30 août de chaque année, compte tenu de la présence de touristes ;

3) Aux termes de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982, l'USL de la Vallée d'Aoste pourvoit à autoriser l'ouverture dudit dispensaire après avoir effectué une inspection des locaux choisis à cet effet ;

4) La présente délibération est transmise à l'USL de la Vallée d'Aoste en vue de l'accomplissement des tâches du ressort de celle-ci ;

5) Le dispositif de la présente délibération est publié au Bulletin officiel de la Région ;

6) La présente délibération n'est pas soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste, étant donné qu'elle n'appartient pas aux catégories visées à l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994, et est mise à exécution.

**Délibération n° 562 du 23 février 1998,**

**portant appréciation positive conditionnée de la compatibilité avec l'environnement du projet présenté par l'Assessorat régional des travaux publics, des infrastructures et de l'aménagement du territoire en vue de l'agrandissement de l'Institut agricole régional, dans la commune d'AOSTE.**

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Une appréciation positive conditionnée est prononcée quant à la compatibilité avec l'environnement du projet présenté par la Direction du bâtiment de l'Assessorat régional des travaux publics, des infrastructures et de l'aménagement du territoire en vue de l'agrandissement de l'Institut agricole régional, dans la commune d'AOSTE ;

2) Il est suggéré ce qui suit :

- en considération du danger potentiel dérivant des problèmes de visibilité dus au fait que l'accès sud-ouest de la RN n° 26 est situé près d'un tournant et d'un dos d'âne et vu l'existence d'un autre accès privé touchant la propriété, il est conseillé de vérifier la possibilité de réaliser un seul accès ;

3) La date de commencement des travaux doit être com-

1) di approvare la sottoriportata graduatoria di merito dei partecipanti al concorso pubblico per titoli ed esami, per la nomina ad un posto di Capo cantoniere (5<sup>a</sup> Q.F.) nell'ambito dell'organico della Giunta regionale:

- 1<sup>a</sup>) BLANCHIETTI Silvia  
con punti 18,911 su complessivi 24 punti;
- 2<sup>o</sup>) LANCEROTTO Valerio  
con punti 18,090 su complessivi 24 punti;
- 3<sup>o</sup>) BETEMPS Aurelio  
con punti 17,864 su complessivi 24 punti;
- 4<sup>o</sup>) VICARI Claudio  
con punti 17,003 su complessivi 24 punti;
- 5<sup>o</sup>) FERROD Richard  
con punti 16,937 su complessivi 24 punti;
- 6<sup>o</sup>) PHILIPPOT Valter  
con punti 16,908 su complessivi 24 punti;
- 7<sup>o</sup>) GUIZZETTI Giovanni  
con punti 16,016 su complessivi 24 punti;
- 8<sup>o</sup>) CANTORE David  
con punti 15,758 su complessivi 24 punti;
- 9<sup>o</sup>) DUBLANC Alberto  
con punti 15,703 su complessivi 24 punti;

2) di dichiarare vincitrice del concorso di cui al punto 1<sup>o</sup>) la candidata BLANCHIETTI Silvia nata ad IVREA (To) il 14.05.1962 e residente in SAINT-VINCENT, via Trento, 10 e di procedere alla relativa assunzione con assegnazione alla Direzione viabilità del Coordinamento lavori pubblici infrastrutture e assetto del territorio;

3) di approvare e di impegnare la spesa a carico dell'Amministrazione regionale per retribuzione ed oneri riflessi agli Enti destinatari quantificata per l'anno 1998 in complessive L. 39.084.010 e per l'anno 1999 e seguenti in L. 46.900.805, da imputare sui capitoli del bilancio pluriennale 1998/2000 e successivi così suddivisi:

Obiettivo 051101

– capitolo 30500 – riferimento n. 2879 (Trattamento econom. fondam. ed indennità fisse pers. Amministrazione regionale)

anno 1998	L.	27.917.150
anno 1999 e seguenti	L.	33.500.575

– capitolo 30501 – riferimento n. 181 (Oneri contributivi a carico dell'Ente su trattamento econom. fondam. ed indennità fisse al personale dell'Amministrazione regionale)

anno 1998	L.	11.166.860
anno 1999 e seguenti	L.	13.400.230

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per

muniquée par écrit au Bureau de l'appréciation de l'impact sur l'environnement de l'Assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports ;

4) L'effectivité de la présente appréciation positive de la compatibilité avec l'environnement est limitée à la période de validité du permis de construire qui devra être délivré dans le délai de deux ans à compter de la date de la présente délibération ;

5) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région ;

6) La présente délibération n'est pas soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste vu qu'elle n'appartient pas aux catégories indiquées à l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994, et est mise à exécution.

---

---

### Délibération n° 603 du 2 mars 1998,

**portant réaffectation de sommes éliminées du compte des restes à payer pour péremption administrative et réclamées par les créanciers. Prélèvement de crédits du fonds de réserve.**

Omissis

#### LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées, au titre de l'exercice budgétaire et des fonds de caisse, les rectifications de la partie dépenses du budget prévisionnel 1998 de la Région mentionnées ci-après :

*diminution :*

Chap. 69380	«Fonds de réserve pour la réaffectation de sommes résiduelles périmées à des fins administratives (dépenses ordinaires)»	21 115 470 L
-------------	--	--------------

Chap. 69400	«Fonds de réserve pour la réaffectation de sommes résiduelles périmées à des fins administratives (dépenses d'investissement)»	386 756 680 L
-------------	--	---------------

Total diminution	407 872 150 L
------------------	---------------

*augmentation :*

Chap. 21190	«Dépenses financées par le Fonds régional d'investissements-emploi pour la construction et le réaménagement de bâtiments scolaires ayant un intérêt local remarquable»	7 800 000 L
-------------	--	-------------

Chap. 21195	«Dépenses financées par le Fonds régional	
-------------	---	--

la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

**Deliberazione 23 febbraio 1998, n. 558.**

**Istituzione, ai sensi della legge 08.03.1968, n. 221, come modificata dalla successiva 08.11.1991, n. 362, di un dispensario farmaceutico stagionale nel Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di istituire, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, come modificata dalla successiva 8 novembre 1991, n. 362, un dispensario farmaceutico stagionale nel comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ;

2. di autorizzare l'apertura del suddetto dispensario farmaceutico, in relazione alle presenze turistiche, nei periodi compresi tra il 6 dicembre e il 30 aprile e dal 15 giugno al 30 agosto di ciascun anno;

3. di stabilire che, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 l'U.S.L. della Valle d'Aosta provveda ad autorizzare l'apertura e l'esercizio del dispensario farmaceutico stagionale di cui trattasi, previa ispezione dei locali da adibire all'esercizio;

4. di trasmettere la presente deliberazione all'U.S.L. della Valle d'Aosta per i successivi provvedimenti di competenza;

5. di provvedere alla pubblicazione della parte dispositiva della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

6. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320 e di darne esecuzione.

**Deliberazione 23 febbraio 1998, n. 562.**

**Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dall'Assessorato regionale Lavori Pubblici, Infrastrutture e Assetto del Territorio, di ampliamento dell'Institut Agricole Régional in Comune di AOSTA.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

d'investissements-emploi pour la construction et le réaménagement de maisons communales»  
3 100 000 L

Chap. 51300 «Dépenses pour des travaux sur des routes d'intérêt régional, y compris les travaux de protection contre les éboulements et les avalanches»  
6 299 930 L

Chap. 56300 «Dépenses pour la construction, l'aménagement et la mise aux normes de bâtiments pour l'instruction publique»  
11 273 125 L

Chap. 61600 «Dépenses pour la construction et la rénovation de centres d'accueil sociaux»  
6 687 325 L

Chap. 64400  
(nouveau chapitre)  
Programme régional

2.2.2.12

Codification :

2.1.2.4.3.3.10 «Subventions et aides à des entreprises pour le développement et la conservation du patrimoine lié à l'alpinisme»  
131 203 000 L

Chap. 64915 «Subventions accordées à des particuliers en vue de la réalisation d'actions destinées au développement de l'alpinisme et des randonnées»  
220 393 300 L

Chap. 69899 «Dépenses pour la réaffectation des restes à payer périmés à des fins administratives relatifs aux chapitres de mouvements d'ordre et de comptabilité spéciale»  
21 115 470 L

Total augmentation 407 872 150 L

2) Les engagements de dépenses déclarés périmés sont reportés, pour le montant réclamé par les créanciers, sur les chapitres compétents selon la liste indiquées ci-dessous, qui vaut mise à jour des interventions visées à l'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 4853 du 30 décembre 1997 portant adoption du budget de gestion 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de dispositions d'application :

«Département du personnel, de l'organisation et du système d'information» :

Chap. 69899

Dét. 6816

Obj. 050001 «Liquidation de l'indemnité de cessation de fonctions aux héritiers de l'employé régional Giorgio Rey» – DG n° 10385 du 15 décembre 1995  
21 115 470 L

«Service des infrastructures pour le sport et les loisirs» :

Chap. 64400

Dét. 6817

Obj. 151004 «Subventions au sens de la LR n° 2 du 10 jan-

delibera

1) di esprimere una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, Infrastrutture e Assetto del Territorio – Direzione Opere Edili, di ampliamento dell'Institut Agricole Régional in Comune di AOSTA;

2) di suggerire:

• in considerazione della potenziale pericolosità dell'accesso sud-ovest, posto nei pressi di una curva ed un dosso della S.S 26 con conseguenti problemi di visibilità, e vista l'esistenza di un ulteriore accesso privato tangente alla proprietà, di verificare la possibilità di unificare i due accessi;

3) di rammentare che, della data di inizio dei lavori dovrà essere dato avviso con comunicazione scritta all'Ufficio V.I.A. dell'Assessorato dell'Ambiente, Urbanistica e Trasporti;

4) di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale per il periodo di durata della concessione edilizia, che dovrà comunque essere rilasciata entro due anni decorrenti dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;

5) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art.8 del decreto legislativo 22.04.1994 n. 320 e di darne esecuzione.

---

### Deliberazione 2 marzo 1998, n. 603.

**Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto de residui passivi per perenzione amministrativa e reclamate dai creditori con prelievo dal fondo di riserva..**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998:

*in diminuzione*

Cap. 69380 «Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (Spese correnti).»

vier 1961 pour des dépenses relatives au développement du patrimoine qui concerne l'alpinisme» – DG n° 11409 du 12 décembre 1992  
131 203 000 L

Chap. 64915

Dét. 6818

Obj. 151004 «Subvention à la coopérative "Haut Charvensod" au sens de la LR n° 21 du 26 avril 1993 pour les dépenses relatives à la construction du refuge alpin d'Arbolle» – DG n° 10487 du 16 décembre 1993  
220 393 300 L

«Direction du bâtiment» :

Chap. 56300

Dét. 6819

Obj. 161007 «Travaux de construction de l'Institut professionnel régional, dans la commune de Morgex» – DG n° 4551 du 8 mai 1992  
11 273 125 L

Chap. 21190

Dét. 6820

Obj. 161007 «Réalisation d'interventions inscrites aux plans FRIO 1992/1994 et 1989/1991 (plan complémentaire). Travaux de rénovation et de mise aux normes de l'école élémentaire de l'Arc d'Auguste d'Aoste» – DG n° 645 du 28 janvier 1994  
7 800 000 L

Chap. 21195

Dét. 6821

Obj. 161007 «Réalisation d'interventions inscrites aux plans FRIO 1992/1994 et 1989/1991 (plan complémentaire). Travaux de rénovation de la maison communale de Torgnon, mise en conformité avec les dispositions en matière de sécurité et élimination des barrières architecturales (loi n° 41/1986)» – DG n° 645 du 28 janvier 1994  
3 100 000 L

Chap. 61600

Dét. 6822

Obj. 161007 «Ouvrages publics destinés à l'assistance aux personnes âgées, infirmes et handicapées, au sens de la LR n° 80 du 21 décembre 1990 – Réalisation des installations sanitaires et thermiques de la maison de campagne annexée à l'ancienne Maison Sarteur, dans la commune de Châtillon, destinée à accueillir un centre pour personnes âgées» – DC n° 603/X du 6 avril 1994  
6 687 325 L

«Direction de la voirie» :

Chap. 51300

Dét. 6823

Obj. 162003 «Mandat attribué à M. Clemente Dupont, ingénieur, pour la direction des travaux de reconstruction de divers tronçons de la RR de Valsavarenche, entre les hameaux de Molère

	L.	21.115.470
Cap. 69400	«Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (Spese di investimento).»	L. 386.756.680
	Totale in diminuzione	<u>L. 407.872.150</u>
<i>in aumento</i>		
Cap. 21190	«Spese per la costruzione o adeguamento di edifici scolastici di rilevante interesse locale a valere sul fondo regionale investimenti occupazione.»	L. 7.800.000
Cap. 21195	«Spese per la costruzione o adeguamento di case municipali a valere sul fondo regionale investimenti occupazione.»	L. 3.100.000
Cap. 51300	«Spese per opere stradali di interesse regionale ivi comprese le opere di protezione da valanghe e frane.»	L. 6.299.930
Cap. 56300	«Spese per la costruzione, sistemazione e adattamento di edifici per la pubblica istruzione.»	L. 11.273.125
Cap. 61600	«Spese per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio-assistenziali»	L. 6.687.325
Cap. 64400 (di nuova istituzione) Cod. reg.le 2.2.2.12 codificaz: 2.1.2.4.3.3.10	«Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico.»	L. 131.203.000
Cap. 64915	«Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico.»	L. 220.393.300
Cap. 69899	«Spese per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi relativi a capitoli di partite di giro e di contabilità speciali.»	L. 21.115.470
	Totale in aumento	<u>L. 407.872.150</u>

2) di riprodurre gli impegni di spesa dichiarati perenti, per l'importo reclamato dai creditori, sui competenti capitoli di bilancio secondo il sottoriportato elenco che costituisce aggiornamento degli interventi di cui all'allegato al provvedimento di Giunta n. 4853 del 30 dicembre 1997 recante «Approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e

et du Grand-Clapey, endommagés par l'inondation» – DG n° 240 du 21 janvier 1994  
6 299 930 L

3) Les mandats de paiement y afférents sont émis pour le montant réclamé par les créanciers, suivant les modalités établies par les délibérations d'engagement de dépense originaires ;

4) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992 ;

5) La présente délibération n'est pas soumise au contrôle de la Commission de coordination de la Vallée d'Aoste vu qu'elle n'appartient pas aux catégories indiquées à l'art. 8 du décret législatif n° 320 du 22 avril 1994, et est mise à exécution.

#### Deliberazione 2 marzo 1998, n. 607.

**Prelievo di somma dal «Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi». Anno 1998. Modifica della delibera del 30.12.1997, n. 4853.**

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare il prelievo, sia in termini di competenza che di cassa, della somma di lire 691.000 (seicentonovantunmila) dallo stanziamento iscritto al Cap. 37960 («Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche») del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1998, che presenta la necessaria disponibilità, destinando la somma stessa ad aumentare lo stanziamento del capitolo 37920 («Contributi a favore di privati per interventi urgenti in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche») del bilancio medesimo, con riserva di successiva convalida con legge regionale da parte del Consiglio regionale;

2) di modificare l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 4853 del 30 dicembre 1997 recante «Approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, e di disposizioni applicative», attribuendo alla struttura dirigenziale sottoelencata la quota di bilancio derivante dalla presente variazione;

«Direzione promozione sviluppo agricolo»  
Obiettivo n. 142001  
Capitolo n. 37920

Rif. n. 6592 «Contributi per danni causati da eventi calamitosi»



triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative»:

«Dipartimento del personale, organizzazione e sistema informativo»:

Cap. 69899

Rich. 6816

Ob. 050001 Liquidazione indennità cessazione servizio agli eredi dell'ex dipendente regionale sig. Rey Giorgio - d.g. n. 10385 del 15.12.1995

L. 21.115.470

«Servizio infrastrutture per lo sport e il tempo libero»:

Cap. 64400

Rich. 6817

Ob. 151004 Concessione di contributi, ai sensi della l.r. 10.01.1961, n. 2, nelle spese per l'incremento del patrimonio alpinistico - d.g. n. 11409 del 12.12.1992

L. 131.203.000

Cap. 64915

Rich. 6818

Ob. 151004 Contributo alla cooperativa «Haut Charvensod», ai sensi della l.r. 26.04.1993, n. 21 nelle spese per la costruzione del rifugio alpino di Arbolle - d.g. n. 10487 del 16.12.1993

L. 220.393.300

«Direzione opere edili»:

Cap. 56300

Rich. 6819

Ob. 161007 Lavori di costruzione dell'Istituto professionale regionale in comune di Morgex - d.g. n. 4551 dell'08.05.1992

L. 11.273.125

Cap. 21190

Rich. 6820

Ob. 161007 Realizzazione di interventi inclusi nei programmi FRIO per i trienni 1992/1994 e 1989/91 (programma integrativo) - Lavori di ristrutturazione per adeguamento alla normativa vigente della scuola elementare Arco d'Augusto, Aosta - d.g. n. 645 del 28.01.1994

L. 7.800.000

Cap. 21195

Rich. 6821

Ob. 161007 Realizzazione di interventi inclusi nei programmi FRIO per i trienni 1992/1994 e 1989/91 (programma integrativo) - Lavori di ristrutturazione dell'edificio municipale di Torgnon, con adeguamento alle norme di sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche (legge n. 41/86) - d.g. n. 645 del 28.01.1994

L. 3.100.000

Cap. 61600

L. 691.000

3) di disporre, ai sensi dell'art. 42 - comma 5° - della legge regionale 27.12.1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 07.04.1992, n. 16, che il presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320, e di darne esecuzione.

### ~~AVIS ET COMMUNIQUÉS~~

#### **Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement (L.R. n° 6/1991, art. 13).**

L'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports - direction de l'environnement informe que Carlo MARCOZ en sa qualité d'administrateur de la société GERDAZ s.r.l. de AOSTE - en sa qualité de proposant a déposé au bureau d'appréciation de l'impact sur l'environnement une étude d'impact concernant le projet de construction d'un immeuble dénommé G10 à Pila dans la commune de GRESSAN.

Aux termes du 4<sup>e</sup> alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 6/1991, toute personne est en droit de prendre vision de l'étude d'impact précitée et de présenter, dans les 60 jours à dater de la présente publication au Bulletin officiel de la Région et/ou de l'affichage au tableau de la Commune intéressée, ses propres observations écrites à la direction de l'environnement de l'assessorat de l'environnement, de l'urbanisme et des transports, où la documentation est déposée.

Le directeur,  
Nicola TARTAGLIONE

#### **Avis de dépôt d'une étude d'impact sur l'environnement (L.R. n° 6/1991, art. 13).**

L'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports - direction de l'environnement informe que l'assessorat des travaux publics, des infrastructures et de l'aménagement du territoire, direction de l'aménagement du territoire et des réseaux infrastructurels - en sa qualité de proposant a déposé au bureau d'appréciation de l'impact sur l'environnement une étude d'impact concernant le projet d'exploitation d'une carrière de sable et gravillon "Chalamy" au lieu-dit Mure, commune de ISSOGNE.

Aux termes du 4<sup>e</sup> alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 6/1991, toute personne est en droit de prendre vision de l'étude d'impact précitée et de présenter, dans les 30 jours à dater de la présente publication au Bulletin officiel de la Région et/ou de l'affichage au tableau de la Commune intéressée, ses propres observations écrites à la direction de l'environnement de l'assessorat de l'environnement, de

Rich. 6822  
Ob. 161007 Opere pubbliche destinate all'assistenza delle  
persone anziane, inabili e handicappate, ai  
sensi della l.r. 21.12.1990, n. 80 - Esecuzione  
impianto idrotermosanitario nel rustico  
annesso alla Ex Casa Sarteur in comune di  
Châtillon da adibire a centro per persone  
anziane - d.c. n. 603/X del 06.04.1994

L. 6.687.325

«Direzione viabilità»:

Cap. 51300  
Rich. 6823  
Ob. 162003 Incarico al Dott. Ing. Clemente Dupont della  
direzione dei lavori di ricostruzione tratti vari,  
danneggiati dall'alluvione, della s.r. di Valsava-  
varenche tra le località Molère e Grand Cla-  
pey - d.g. n. 240 del 21.01.1994

L. 6.299.930

3) di ordinare l'emissione dei relativi mandati di paga-

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista.

l'urbanisme et des transports, où la documentation est  
déposée.

Le directeur,  
Nicola TARTAGLIONE

**Commune d'AYAS.**

**Avis d'approbation du Plan d'urbanisme de détail sur  
initiative privée en hameau Pallenc de la Commune de  
AYAS.**

LE SYNDIC

Aux termes de l'art. 4 bis de la L.R. n° 11/1979, tel qu'il  
a été ajouté par l'art. 4 de la LR n° 44/1994

Vu la délibération du Conseil communal n° 88 du  
10.12.1997 portant l'approbation du Plan d'urbanisme de  
détail sur initiative privée en hameau Pallenc, visée par la  
CO.RE.CO. le 29.01.1998, Réf. n° 2546/24

donne avis

mento, per l'importo reclamato dai creditori, secondo le  
modalità stabilite dalle deliberazioni di impegno originarie;

4) di disporre, ai sensi dell'art. 42, comma 5°, della legge  
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla  
legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia  
pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

5) di dare atto che la presente deliberazione non è sog-  
getta al controllo della Commissione di Coordinamento per  
la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie  
indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994,  
n. 320 e di darne esecuzione.

du fait que à partir de la date de la publication du présent  
avis au Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée  
d'Aoste, le Plan d'urbanisme de détail sur initiative privée en  
hameau Pallenc F. 35 n° 16 à la zone C8 du plan régulateur en  
vigueur dans la commune, présenté par la société D.C.D.  
S.n.c., ayant son siège en MERCENASCO (TO), 21, Rue  
Nationale, devient applicable.

Fait à Ayas, le 7 mars 1998.

Le syndic,  
Davide MERLET

**Délibération n° 607 du 2 mars 1998,**

**portant prélèvement de crédits du «Fonds régional de  
solidarité pour des mesures en cas de calamités naturel-  
les» pour l'année 1998, modification de la délibération n°  
4853 du 30 décembre 1997.**

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) sont approuvés le prélèvement, au titre de l'exercice  
courant et des fonds de caisse, de lires 691.000 (sixcentqua-  
trevingtneuf mille) pour crédits inscrits au chapitre 37960  
(«Fonds régional de solidarité pour des mesures en cas de  
calamités naturelles et de phénomènes météorologiques  
exceptionnels») du budget 1998 de la Région, qui présente